

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

557° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2000

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 95
2 ^a - Giustizia	» 111
3 ^a - Affari esteri	» 120
4 ^a - Difesa	» 126
5 ^a - Bilancio.....	» 129
7 ^a - Istruzione.....	» 133
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 136
11 ^a - Lavoro.....	» 142
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 152
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 161

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro).....	Pag. 3
8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10 ^a (Industria)....	» 9

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 168
-------------------------------	----------

Organismi bicamerali

Sul ciclo dei rifiuti.....	Pag. 173
Schengen.....	» 178
Anagrafe tributaria	» 180
Riforma amministrativa	» 184
Infanzia.....	» 186

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri.....	Pag. 187
---	----------

CONVOCAZIONI	Pag. 189
--------------------	----------

COMMISSIONI 5^a E 6^a RIUNITE

(5^a – Programmazione economica, bilancio)

(6^a Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2000

74^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale (n. 621)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Intervenendo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni illustrato nella seduta di ieri, il senatore FIGURELLI ne condivide l'impianto e formula su di esso un giudizio complessivamente positivo, sottolineando il fatto che il provvedimento si inserisce in una fase di significativi mutamenti istituzionali degli enti regionali. Purtroppo, anche in riferimento a quanto affermato dal sottosegretario Giarda sul progressivo affinamento del provvedimento, egli ritiene opportuno inserire nel parere una sollecitazione ulteriore sul ruolo del Parlamento nel corso del processo di adeguamento delle norme. In particolare, in riferimento alla disposizione recata dall'articolo 14, egli ritiene condivisibile tale indicazione, a condizione che i provvedimenti attuativi di cui trattasi siano riconducibili esclusivamente alle norme dettate dal decreto legislativo. Di-

versamente, egli sottolinea l'esigenza di sottoporre anche i provvedimenti attuativi al vaglio parlamentare.

Per ciò che concerne, invece, i dati statistici sui consumi delle famiglie, e in generale per quanto riguarda la predisposizione delle informazioni statistiche essenziali all'attuazione della riforma, egli richiama l'attenzione del relatori sulla esigenza di migliorare le metodologie di calcolo al fine di superare eventuali anomalie.

Interviene quindi il senatore PEDRIZZI, il quale ripropone e ribadisce le critiche espresse dalla propria parte politica nel corso dell'esame del disegno di legge delega, divenuto poi legge n. 133 del 1999. La contrarietà allo strumento della delega legislativa, nel caso in esame, è rafforzata dalla considerazione che i principi e i criteri direttivi apparivano già allora generici e poco incisivi. Lo schema di decreto, infatti, modifica semplicemente le modalità di finanziamento delle regioni a statuto ordinario, operando una sostituzione dei trasferimenti statali con le risorse derivanti dal gettito di imposte erariali, senza introdurre alcun istituto o disposizione riconducibili ad un modello di effettivo federalismo fiscale. Questa considerazione di fondo, del resto, è stata espressa chiaramente anche dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome in sede di parere reso nella conferenza Stato-regioni. Se da un lato, infatti, l'organismo rappresentativo degli enti regionali, seguendo una logica di schieramento politico, ha espresso un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, è pur vero che le osservazioni e le considerazioni da esso svolte criticano l'impostazione di fondo della proposta governativa.

Le regioni infatti hanno osservato che il provvedimento non configura un modello di compiuto federalismo fiscale e che esso, pur delineando un sistema improntato a maggior trasparenza, non riconosce alle medesime la possibilità di una consistente autonoma manovra dei tributi. Inoltre, la previsione di meccanismi di stime e correzioni « a consuntivo », se non accompagnate da puntuali determinazioni delle entità delle partecipazioni, rischia di vanificare uno degli obiettivi della riforma, che è quello di offrire certezza ai bilanci degli enti regionali. È stato inoltre sottolineato come rimanga tuttora disattesa la richiesta di una chiara ed esauritiva spiegazione sui dati utilizzati e sui criteri di calcolo che stanno alla base dell'impianto del decreto ed in particolare della ripartizione del fondo perequativo.

L'oratore, richiamando ancora le osservazioni formulate dagli enti regionali, dichiara che il sistema proposto si configura nella sostanza come un nuovo finanziamento della sanità, avendo peraltro ben presente la preoccupazione che tale sistema potrà reggere solo se la spesa sanitaria definita dalla individuazione dei livelli essenziali ed uniformi seguirà la dinamica del prodotto interno lordo. Egli condivide, infatti, la preoccupazione che i fabbisogni sanitari potranno mostrare una dinamica più accentuata in relazione al progressivo invecchiamento della popolazione e richiama l'attenzione sul fatto che non esiste nel provvedimento un meccanismo che

consenta di garantire nel tempo la coerenza fra andamento delle risorse e andamento dei fabbisogni sanitari complessivi.

Il giudizio negativo sul provvedimento è inoltre motivato dal fatto che il Governo, diversamente da altre occasioni, si è attenuto scrupolosamente al dettato del legislatore delegante, tralasciando quindi una ottima occasione per rivedere il sistema del prelievo fiscale complessivo, e riducendo quindi la pressione tributaria.

Al di là delle divergenti valutazioni sul federalismo fiscale, prosegue l'oratore, il provvedimento non attua alcun modello di federalismo fiscale, modificando solo le regole per finanziare le regioni a statuto ordinario. Dopo aver analiticamente esaminato il nuovo meccanismo di finanziamento regionale, egli esprime forti perplessità sulla possibilità di mantenere inalterata la spesa sanitaria in ogni regione, pur tenendo conto dei meccanismi perequativi predisposti dal provvedimento. A suo giudizio, inoltre, non si può parlare di autonomia di spesa delle regioni, essendo le risorse ad esse assegnate vincolate sostanzialmente a sostenere la spesa sanitaria. Ulteriori perplessità riguardano le disposizioni recate dall'articolo 12, in materia di accisa sulla benzina alle regioni di confine, mentre è motivo di contrarietà la assenza di qualsiasi indicazione circa le risorse da destinare alle regioni a statuto speciale, in conseguenza delle modifiche apportate dal decreto in esame.

In conclusione, egli preannunzia il voto contrario dei senatori di Alleanza nazionale sul parere favorevole con osservazioni illustrato dai relatori, mentre annuncia il voto favorevole sul parere contrario illustrato dal senatore Grillo.

Il senatore GIOVANELLI sollecita i relatori ad inserire nel parere una specifica osservazione concernente il finanziamento delle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), attualmente predisposto con le risorse assegnate al Fondo sanitario nazionale (parte prevenzione). Egli sottolinea da un lato la crescente importanza delle Agenzie regionali per la protezione ambientale, che si avviano a divenire una struttura di grande rilievo per il sistema di controllo ambientale, e dall'altro ritiene essenziale svincolare il finanziamento di tali Agenzie dalle risorse assegnate al Fondo sanitario, la cui determinazione segue criteri di pianificazione della spesa sanitaria che non attengono alle specifiche esigenze di prevenzione ambientale.

Interviene quindi il presidente COVIELLO, il quale condivide le osservazioni espresse nella dichiarazione di voto del senatore Giaretta e osserva che la riforma del sistema di finanziamento delle regioni a statuto ordinario trova un ancoraggio preciso nella dinamica del prodotto interno lordo. Mentre le previsioni di un andamento positivo del prodotto interno lordo per alcune aree del Paese rimangono sostanzialmente smentite da una crescita reale piuttosto modesta, egli esprime la preoccupazione che la crescita delle risorse assicurate alla finanza locale possa essere negativamente influenzata dall'andamento dell'economia delle regioni meno svi-

luppate. In tale contesto, diventa essenziale adottare politiche economiche e finanziarie dirette a favorire la crescita economica di quelle regioni nelle quali è maggiore la disponibilità di fattori produttivi tuttora inutilizzati. Nella prospettiva quindi di realizzare la riforma proposta, appare opportuno fissare i capisaldi normativi che consentano di dare piena attuazione ai commi 2° e 3° della Costituzione, che richiamano i principi della adeguatezza della finanza delle regioni «alle loro funzioni normali» e insieme quelli di particolare assegnazione «per provvedere a scopi determinati e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le isole».

Il senatore COSTA giudica lo schema di decreto legislativo particolarmente deludente sia per ciò che concerne la realizzazione di una effettiva autonomia finanziaria delle regioni, in particolare le regioni meno sviluppate, sia in considerazione dell'ampio dibattito svolto dalla stessa Commissione finanze in materia di federalismo fiscale. Egli, peraltro, sottolinea il rischio che la compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto possa favorire le regioni nelle quali le imprese hanno solo il domicilio fiscale e non gli impianti e le strutture produttive. Pur condividendo la sollecitazione a modificare il parere avanzata dal senatore Coviello, e quella proposta dal senatore Giovanelli, preannunzia l'espressione di voto contrario sulla proposta di parere favorevole.

Il senatore RIPAMONTI sottopone all'attenzione dei relatori la opportunità di inserire nel parere una osservazione relativa al finanziamento delle Agenzie regionali per la protezione ambientale, già sottolineata dal senatore Giovanelli; inoltre egli ritiene opportuno evidenziare l'esigenza di garantire su tutto il territorio nazionale i servizi di carattere sociale e preventivo erogati dai consultori.

A giudizio del senatore FERRANTE le critiche espresse da più parti sul provvedimento appaiono piuttosto ingenerose e non condivisibili, in quanto la riforma predisposta dal Governo in attuazione della delega recata dalla legge n. 133 del 1999 delinea un percorso attuativo di un modello di federalismo fiscale all'interno del quadro costituzionale dato. Si tratta di un provvedimento significativo sul quale il giudizio non può che essere positivo. Egli peraltro rileva come l'esame compiuto dalle Commissioni riunite abbia consentito di indicare soluzioni condivisibili sulle questioni maggiormente controverse. Conseguentemente, egli condivide pienamente la sollecitazione contenuta nel parere affinché l'attività di verifica e controllo sugli andamenti della spesa sanitaria e sulle correlate decisioni per finanziare tale spesa sia sottoposta al vaglio delle Commissioni parlamentari.

Per quanto riguarda l'autonomia finanziaria delle regioni, egli esprime la preoccupazione che la spesa sanitaria, ovvero la spesa per l'assistenza ospedaliera possa, in alcune realtà regionali, assorbire le risorse disponibili, con il rischio di riproporre i vincoli alla destinazione della

spesa che si intendono superare. Egli preannunzia, quindi, il proprio voto favorevole sul parere illustrato dai relatori di maggioranza.

Il senatore TAROLLI preannuncia il proprio voto favorevole sul parere contrario illustrato dal senatore Grillo.

Il senatore ALBERTINI, nell'associarsi alla dichiarazione di voto favorevole già espressa dal senatore Marino per la propria parte politica sul parere elaborato dai relatori di maggioranza, formula un giudizio complessivamente positivo sullo schema di decreto, che rappresenta un importante cambiamento dei rapporti finanziari tra Stato e regioni.

Egli condivide in particolare l'adozione dello strumento del fondo perequativo e al contempo l'osservazione circa la necessità di prevedere un ricalcolo annuale della formula perequativa. Pur in un contesto sostanzialmente positivo, egli esprime la forte preoccupazione circa la possibile divaricazione tra la dinamica dei fabbisogni sanitari e l'incremento del prodotto interno lordo (e dell'andamento del gettito IVA ad esso correlato). Nel caso si verificasse tale disallineamento, egli esprime il timore che le regioni possano essere indotte a reperire ulteriori risorse utilizzando i margini di modificabilità delle aliquote delle addizionali, aumentando quindi la pressione tributaria complessiva. A tale proposito, egli avrebbe preferito stabilire un meccanismo di riduzione automatica delle imposte erariali in concomitanza con l'esercizio della facoltà degli enti locali di incrementare la aliquota delle addizionali ad essi assegnate. Per quanto riguarda infine la funzione di accertamento, egli condivide l'osservazione contenuta nel parere, ritenendo opportuno raggiungere una condizione paritaria tra amministrazioni decentrate e amministrazioni centrali.

Il senatore BONAVIDA motiva il voto favorevole sul parere illustrato dai relatori di maggioranza ricordando come lo schema di decreto legislativo confermi le indicazioni proposte dalle Commissioni parlamentari a conclusione dell'indagine conoscitiva sul federalismo fiscale; in particolare egli ricorda che la prospettiva di introdurre forme di maggiore autonomia finanziaria degli enti locali, sia per le entrate che per le spese, e di realizzare tale autonomia attraverso l'introduzione di compartecipazioni al gettito delle imposte erariali, era stata condivisa sia dalle forze politiche sia dalle forze sociali. Così come la prospettiva di realizzare il modello di federalismo fiscale a Costituzione vigente aveva ricevuto numerosi consensi.

In conclusione, egli condivide le osservazioni circa l'esigenza di riaprire il confronto sulle possibili riforme costituzionali.

Interviene poi il senatore MORO per dichiarare il proprio voto contrario sulla proposta di parere favorevole con osservazioni.

Interviene il sottosegretario GIARDA, il quale dichiara preliminarmente che l'analisi dei dati sull'evoluzione della spesa sanitaria nell'ul-

timo decennio ne dimostrano chiaramente la stabilizzazione, per cui non hanno fondamento le preoccupazioni di una crescita abnorme di tale spesa che potrebbe travolgere in futuro l'impianto del provvedimento. Nel dare poi atto alle Commissioni riunite che l'esame parlamentare e le osservazioni proposte nello schema di parere consentiranno al Governo di migliorare il testo, nonché l'allegato tecnico, esprime l'avviso che la previsione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari in merito ai futuri interventi sul decreto legislativo potrebbe rivelarsi molto utile qualora limitata alle parti più significative, come ad esempio la rideterminazione delle aliquote a consuntivo.

La senatrice SARTORI, relatrice per la 6^a Commissione, dichiara di accogliere le osservazioni del senatore Pizzinato, nonché i suggerimenti del presidente Guerzoni concernenti il fondo integrativo regionale per le borse di studio universitarie, e quelli del presidente Coviello. Dopo aver segnalato al senatore Figurelli che il concorso delle regioni di cui all'articolo 14 è relativo ad una fase preliminare al vero e proprio confronto fra Stato e regioni, precisa che i provvedimenti attuativi sono da intendersi quelli indicati nell'ambito dello schema di decreto. Conclude, proponendo una riformulazione delle osservazioni relative all'articolo 2, prevedendo un coordinamento della relazione tecnica con il testo normativo con riferimento alla percentuale di compartecipazione all'IVA.

Il senatore CABRAS, relatore per la 5^a Commissione, dichiara la disponibilità ad accogliere, con alcune correzioni, i suggerimenti del presidente Guerzoni relativi al finanziamento delle ARPA ed esprime l'avviso che per il momento sia opportuno prevedere il coinvolgimento del Parlamento nel corso del futuro adeguamento del decreto legislativo.

Il senatore AZZOLLINI dichiara che il voto della propria parte politica sullo schema di parere rimarrà contrario, anche dopo le modifiche apportate.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente GUERZONI pone ai voti lo schema di parere favorevole dei relatori, così come riformulato, che è accolto a maggioranza; è quindi dichiarato precluso lo schema di parere alternativo.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI.

Il presidente GUERZONI avverte che la seduta delle Commissioni riunite 5^a e 6^a, già convocata per domani giovedì diciassette febbraio, alle ore 14,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

10^a (Industria, commercio, turismo)

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2000

4^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti e la navigazione Angelini e per l'industria Morgando e Cimadoro.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(4339) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio scorso.

Prima di procedere all'illustrazione degli emendamenti, il presidente PETRUCCIOLI avverte che, a suo giudizio, trattandosi di materia collegata alla manovra finanziaria, dovrebbero essere dichiarati improponibili per estraneità all'oggetto della discussione i seguenti emendamenti: 13.0.3, 13.0.4, 13.0.5, 13.0.6, 14.0.8, 14.0.9., 14.0.10, 14.0.11, 14.0.16, 14.0.17, 14.0.18, 18.0.1, 18.0.2. Tuttavia, poiché da parte del senatore Vegas (cui si associa il senatore Giarretta) si chiede una più attenta valutazione circa la proponibilità degli emendamenti relativi al completamento della viabilità nazionale (13.0.3, 13.0.4, 13.0.5, 13.0.6, 14.0.9, 14.0.18), si riserva di comunicare una definitiva decisione al riguardo in apertura della seduta pomeridiana di oggi.

Le Commissioni convengono quindi di procedere nella presente seduta alla illustrazione di tutti gli emendamenti al disegno di legge in esame, fermo restando l'accantonamento della illustrazione di quelli agli

articoli 3 e 4 in materia di agricoltura, per consentire ai senatori della competente Commissione di darne conto nella seduta pomeridiana.

Il senatore VEGAS illustra quindi gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 1.

Il presidente della 10^a Commissione CAPONI dà per illustrati gli emendamenti a sua firma e del pari si considerano illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Dopo che sono stati dati per illustrati anche gli emendamenti agli articoli 2 e 13, il senatore GIARETTA illustra l'emendamento 13.0.2.

I rispettivi presentatori danno poi per illustrati gli emendamenti all'articolo 14, ad eccezione del senatore GIARETTA che illustra gli emendamenti 14.0.1, 14.0.4 e 14.0.5.

Si considerano quindi illustrati anche gli emendamenti all'articolo 15.

Il senatore GIARETTA illustra poi l'emendamento 16.2, mentre i rispettivi presentatori considerano illustrati i restanti emendamenti all'articolo 16.

Del pari si considerano illustrati gli emendamenti agli articoli 17 e 18 ad eccezione dell'emendamento 18.8, di cui dà specificamente conto il senatore VEGAS.

Dopo che il presidente della 8^a Commissione PETRUCCIOLI ha avvertito che da parte del Governo è stata preannunciata la presentazione di nuovi emendamenti che dovranno essere nella giornata odierna corredati dalla relazione tecnica prescritta dal Regolamento, il seguito dell'esame è infine rinviato.

(4336-quater) Disposizioni in materia di razionalizzazione del sistema dei diritti e dei canoni aeroportuali, risultante dallo stralcio dell'articolo 24 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio scorso.

Si considerano illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

5^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Morgando e per i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(4339) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3 del disegno di legge n. 4339.

Il senatore WILDE dà per illustrati gli emendamenti presentati dalla sua parte politica all'articolo 3.

Il senatore PREDA illustra gli emendamenti 3.8, 3.11, 3.13, 3.17, 3.19, 3.20 e 3.22.

Il senatore BARRILE integra l'illustrazione del senatore Preda, sottolineando che taluni emendamenti sono finalizzati in modo particolare alla valorizzazione del settore ittico.

Si passa successivamente all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore WILDE dà per illustrati gli emendamenti da lui presentati all'articolo 4.

Il senatore PREDA, illustrando i propri emendamenti, precisa che essi sono volti ad ampliare la delega al Governo.

Il senatore TERRACINI dà per illustrati gli emendamenti presentati dal Gruppo di Forza Italia.

Il senatore GIARETTA illustra gli emendamenti da lui presentati.

Il relatore LARIZZA formula quindi il proprio parere sugli emendamenti all'articolo 1. Propone di riformulare l'emendamento 1.1 per sostituire le parole «1° gennaio 2000» con le altre «alla data di entrata in vigore della presente legge», chiedendo, conseguentemente, il ritiro dell'emendamento 1.2. Analoga modificazione propone per l'emendamento 1.5, chiedendo il ritiro dell'emendamento 1.6.

Chiede altresì il ritiro degli emendamenti 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.17, proponendo l'approvazione del proprio emendamento 1.6-*bis*.

Esprime, poi, parere contrario sugli emendamenti 1.16, 1.19, 1.20, 1.22 e 1.24, mentre si pronuncia in senso favorevole sugli emendamenti 1.18 e 1.23. Chiede il ritiro degli emendamenti 1.21, 1.25, 1.26 e 1.35, rimettendosi al parere del Governo sull'emendamento 1.27. Formula avviso contrario sugli emendamenti 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34 e 1.36.

Chiede, infine, il ritiro dell'emendamento aggiuntivo 1.0.1 e ritira l'emendamento 1.15-*bis*.

Il sottosegretario MORGANDO dichiara di concordare con le valutazioni espresse dal relatore. Si esprime favorevolmente, in particolare, sull'emendamento 1.6-*bis*, riservandosi un approfondimento di carattere tecnico sull'emendamento 1.25 e chiedendo il ritiro dell'emendamento 1.27.

Il senatore GIARETTA, con riferimento all'emendamento 1.6-*bis* si chiede se non sia possibile diminuire la cilindrata prevista per la prima categoria di riferimento.

Il senatore BORNACIN ritiene che sarebbe forse più opportuno riferirsi, sempre in relazione all'emendamento 1.6-*bis*, alla potenza dei veicoli piuttosto che alla loro cilindrata.

Il sottosegretario MORGANDO precisa che in vista dell'esame da parte dell'Assemblea potrà essere svolto un approfondimento sui criteri utilizzati per la formulazione dell'emendamento 1.6-*bis*.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

Previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, viene posta ai voti ed accolta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento 1.1.

Sono quindi dichiarati preclusi gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

Viene accolta, successivamente, la riformulazione dell'emendamento 1.5 proposta dal relatore.

È approvato anche l'emendamento 1.6-*bis*.

Sono dichiarati preclusi gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.17.

Viene respinto l'emendamento 1.16, mentre risulta approvato l'emendamento 1.18.

Sono successivamente respinti gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.22, 1.24, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34 e 1.36.

Vengono ritirati gli emendamenti 1.21, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.35.

Viene infine approvato l'emendamento 1.23.

Interviene per dichiarazione di voto sull'articolo 1 il senatore MUNGARI, il quale sottolinea che la mancata soppressione del comma 8, proposta dalla sua parte politica, rappresenta una scelta molto discutibile. Il comma 8 si riferisce, infatti, a forme di assicurazione non obbligatorie per le quali l'individuazione di obblighi costituisce una palese violazione delle norme europee. Dichiarò, pertanto, il proprio voto contrario.

Il sottosegretario MORGANDO precisa che si tratta esclusivamente di un obbligo di comunicazione.

L'articolo 1, con le modifiche accolte, viene quindi posto ai voti e approvato.

Il senatore MACONI ritira l'emendamento 1.0.1.

Si passa alla formulazione dei pareri del relatore e del Governo sull'articolo 2.

Il relatore LARIZZA chiede il ritiro dell'emendamento 2.1. Propone, successivamente, una riformulazione dell'emendamento 2.2 volta a sostituire le parole: «da due a dieci milioni» con le altre «da cinque a venti milioni», chiedendo il ritiro degli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.

Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento 2.7 e parere favorevole sull'emendamento aggiuntivo 2.0.2 rimettendosi alla valutazione del Governo sull'emendamento 2.0.1. Illustrò, infine, i propri emendamenti aggiuntivi 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con le valutazioni formulate dal relatore, chiedendo il ritiro dell'emendamento 2.0.1, sulla cui materia è in corso di predisposizione un provvedimento autonomo.

Si passa, successivamente, alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Il presidente PETRUCCIOLI fa proprio e ritira l'emendamento 2.1.

Viene approvata la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento 2.2.

Sono dichiarati preclusi gli emendamenti 2.3 e 2.4.

Vengono quindi respinti gli emendamenti 2.5 e 2.7.

Il senatore TRAVAGLIA ritira l'emendamento 2.6.

Con la modifica accolta, viene approvato l'articolo 2.

Il senatore MACONI ritira l'emendamento aggiuntivo 2.0.1.

Il relatore LARIZZA propone di modificare l'emendamento 2.0.2 sostituendo alle parole «nomina un responsabile del procedimento che è tenuto a» con l'altra «deve».

Il senatore Athos DE LUCA accoglie tale modifica.

Il senatore MUNGARI ritiene che l'emendamento 2.0.2 dia luogo ad una violazione dei principi costituzionali sulla libertà d'impresa. Esso determina, inoltre, un notevole incremento dei costi per le compagnie di assicurazione. Lo svolgimento dei compiti di sorveglianza, peraltro, è demandato dalla legge all'ISVAP. Dichiaro, pertanto, il proprio voto contrario.

Il sottosegretario MORGANDO non concorda con i rilievi di carattere costituzionale, ma riconosce che l'emendamento può dar luogo a problemi di funzionalità, anche se la riformulazione proposta dal relatore sembra risolvere gran parte delle perplessità iniziali. Si riserva un ulteriore approfondimento prima dell'esame da parte dell'Assemblea.

Il relatore LARIZZA, pur comprendendo le preoccupazioni segnalate, è dell'avviso che sia necessario garantire il diritto dei cittadini alla informazione e alla trasparenza.

Il senatore GIARETTA dichiara il proprio voto di astensione, motivato dalle perplessità di carattere funzionale già sottolineate dal sottosegretario Morgando.

Il senatore CAPONI ritiene che si tratti di preoccupazioni eccessive, dato che l'emendamento non interviene sull'esercizio dell'impresa, ma prevede esclusivamente un diritto di informazione e di accesso per gli assicurati.

Il senatore Athos DE LUCA precisa che le esigenze di trasparenza e di informazione sono largamente sentite e che l'emendamento, al di là della sua formulazione che può essere rivista, è finalizzato a corrispondere ad esse.

Il senatore TERRACINI dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore TRAVAGLIA è dell'avviso che l'emendamento si ponga in contraddizione rispetto al principio di autodifesa del consumatore che dovrebbe essere alla base dell'ordinamento.

Il presidente PETRUCCIOLI esprime il proprio parere favorevole sull'emendamento 2.0.2 che, soprattutto nella riformulazione proposta dal relatore, non determina gravi problemi per le imprese, ma costituisce un segnale positivo di tutela dei consumatori e di affermazione di un funzionamento efficiente e trasparente del mercato.

L'emendamento 2.0.2, posto ai voti, viene approvato.

Viene anche approvato all'unanimità l'emendamento 2.0.3 e successivamente gli emendamenti 2.0.4 e 2.0.5.

Il presidente PETRUCCIOLI propone, infine, di rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta delle Commissioni riunite che sarà convocata per martedì 22 febbraio alle ore 14,30.

Convengono le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4339**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2000» con le seguenti: «1° aprile 2000».

1.1 PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2000» con le seguenti: «a decorrere dal quarto mese successivo all'entrata in vigore della presente legge».

1.2 MUNGARI, PICCIONI

Al comma 1, dopo le parole: «materiale promozionale e» aggiungere le seguenti: «in tutti gli».

1.3 WILDE, CASTELLI

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «che non può essere inferiore a 12 mesi».

1.4 CAPONI

Al comma 2, sostituire le parole: «Dal 1° gennaio 2000» con le seguenti: «A decorrere dal quarto mese successivo all'entrata in vigore della presente legge».

1.5 MUNGARI, PICCIONI

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2000» con le seguenti: «1° aprile 2000».

1.6 PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono definiti "premi annuali di riferimento" quelli relativi a polizze di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, comprensivi di oneri fiscali e parafiscali, riguardanti:

a) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età, che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici (cc) di cilindrata, con alimentazione a benzina;

b) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di età, con 8 anni di guida senza sinistri che si assicura per un'automobile di 1300 centimetri cubici (cc) di cilindrata, con alimentazione a benzina;

c) persona fisica di sesso maschile di 35 anni di età, con 10 anni di guida senza sinistri, che si assicura per un'automobile di 1300 centimetri cubici (cc) di cilindrata, con alimentazione a benzina;

d) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di età, che si assicura nella classe cui corrisponde il massimo sconto per un'automobile di 1.300 centimetri cubici (cc) di cilindrata, con alimentazione a benzina;

e) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di età, con 2 anni di guida con un sinistro, che si assicura per un'automobile di 1300 centimetri cubici (cc) di cilindrata, con alimentazione a benzina;

f) persona fisica di sesso maschile di 45 anni di età che si assicura nella classe cui corrisponde il massimo del *malus* per un'automobile di 1300 centimetri cubici (cc) di cilindrata, con alimentazione a benzina;

g) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria *bonus-malus* e con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un ciclomotore di 50 centimetri cubici (cc) di cilindrata;

h) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi o in conto proprio che si assicurano per la prima volta, con la clausola *pejus-0*, per un veicolo di p.t.t. 180 q.li., con percorrenza annua non superiore a 70.000 Km.;

i) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi o in conto proprio che si assicurano per la prima volta, con la clausola *pejus-0*, per un veicolo di p.t.t. 440 q.li., con percorrenza annua non superiore a 110.000 Km.».

1.6-bis

LARIZZA

All'articolo 1, sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il primo periodo dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1969, n. 990, è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di condurre un autoveicolo a motore il conducente deve stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile.

2. Tale contratto viene stipulato in base alle condizioni personali del conducente ed è legato alla persona e non al veicolo.

3. La polizza assicurativa stipulata dal conducente per la responsabilità civile autorizza lo stesso a condurre qualsiasi veicolo"».

1.7

LAURO, PICCIONI

All'articolo 1, comma 3, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) persona fisica di anni 20 di età, che assicura per la prima volta con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 75 KW, con alimentazione a benzina o diesel;

b) persona fisica di anni 40 di età, che assicura per la prima volta con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 75 KW, con alimentazione a benzina o diesel;

c) persona fisica di anni 60 di età, che assicura per la prima volta con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 75 KW, con alimentazione a benzina o diesel.

1.8

VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, SELLA DI MONTELUCE, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

All'articolo 1, comma 3, sopprimere alle lettere a), b) e c) le parole: «di sesso maschile».

1.9

VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, SELLA DI MONTELUCE, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «20 anni di età» con le seguenti: «18 anni di età».

1.10

CAPONI

Al comma 3, alla lettera a) sostituire le parole: «di 1100 centimetri cubici (cc)» con le seguenti: «di 1300 centimetri cubici (cc)».

1.11

CAPONI

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di età, con 8 anni di guida senza sinistri, che si assicura per un'automobile di 1300 centimetri cubici (cc) di cilindrata, con alimentazione a benzina;

«a-ter) persona fisica di sesso maschile di 35 anni di età, con 10 anni di guida senza sinistri, che si assicura per un'automobile di 1300 centimetri cubici (cc) di cilindrata, con alimentazione a benzina».

1.12

CAPONI

Al comma 3, alla lettera b) dopo le parole: «di cilindrata» aggiungere le seguenti: «con alimentazione a benzina».

1.13

CAPONI

Al comma 3, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«c-bis) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di età, con 2 anni di guida con un sinistro, che si assicura per un'automobile di 1300 centimetri cubici (cc) di cilindrata, con alimentazione a benzina;

«c-ter) persona fisica di sesso maschile di 45 anni di età che si assicura nella classe cui corrisponde il massimo del *malus* per un'automobile di 1300 centimetri cubici (cc) di cilindrata, con alimentazione a benzina;».

1.14

CAPONI

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) persona fisica di sesso maschile di 55 anni di età, che si assicura nella classe cui corrisponde il massimo sconto per un'automobile di 1.300 centimetri cubi di cilindrata».

1.15

MACONI, CAZZARO

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

d) le imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi o in conto proprio che si assicurano per la prima volta, con la clausola *pejus-0*, per un veicolo di p.t.t. 180 q.li, con percorrenza annua non superiore a 70.000 Km.;

e) le imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi o in conto proprio che si assicurano per la prima volta, con la clausola *pejus-0*, per un veicolo di p.t.t. 440 q.li, con percorrenza annua non superiore a 110.000 Km.

1.15-bis

LARIZZA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I residenti delle isole minori stipulano polizze assicurative per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ad un prezzo ridotto del 50 per cento rispetto ai premi annuali di riferimento di cui al comma 3.

3-ter. Qualora i soggetti di cui al comma precedente siano coinvolti, con i propri veicoli, in sinistri fuori dalle isole di residenza, sono tenuti ad integrare il premio assicurativo, al fine del risarcimento del danno, secondo i parametri vigenti nel territorio dove è avvenuto il sinistro».

1.16 LAURO, PICCIONI, MULAS, PONTONE, DEMASI, FLORINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I premi di riferimento di cui al comma 3 sono determinati su base provinciale».

1.17 VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, SELLA DI MONTELUCE,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'assicuratore che stipula una polizza RC Auto non può obbligare il contraente assicurato alla stipula di altre tipologie di polizza».

1.18 VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, SELLA DI MONTELUCE,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nelle classi intermedie la variazione delle tariffe, di cui al comma 3, deve tener conto delle condizioni personali dell'utente e delle caratteristiche del veicolo da assicurare ed è costituita in misura percentuale rispetto al premio di riferimento».

1.19 VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, SELLA DI MONTELUCE,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI,, TURINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I premi annuali di riferimento di cui al comma 3 sono considerati offerta al pubblico».

1.20 VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, SELLA DI MONTELUCE,
PONTONE, DEMASI, TURINI, PICCIONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ciascuna impresa di assicurazione è tenuta a comunicare le informazioni di cui al comma 3 ai propri assicurati all'inizio di ogni semestre».

1.21

WILDE, CASTELLI

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281,».

1.22

VEGAS, MUNGARI, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, SELLA DI MONTELUCE, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 4, dopo la parola: «(CNCU)» *aggiungere le seguenti:* «e alle camere di commercio competenti per territorio».

1.23

MACONI, CAZZARO

Al comma 4, dopo le parole: «all'inizio di ogni semestre» *aggiungere le seguenti:* «unitamente ai calcoli attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione di essi».

1.24

PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Al comma 4, in fine, inserire le seguenti parole: «, indicando con chiarezza, per ciascuno dei premi annuali di riferimento, come individuati al comma precedente, i tipi di rischi coperti e le garanzie oggetto di esclusione o di rivalsa».

1.25

CAPONI

Al comma 4, in fine, aggiungere le parole: «e ogni qualvolta i premi vengano modificati».

1.26

WILDE, CASTELLI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 4, comma 2, legge 12 agosto 1982, n. 576, aggiungere, dopo la lettera i), le seguenti:

"l) elaborare statistiche sull'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

m) costituire una banca dati per contrastare comportamenti fraudolenti nell'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

n) costituire una banca dati dei sinistri e delle voci di costo relativi all'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti".

4-ter. Il Ministero dell'industria, sentita l'ISVAP, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare il regolamento di attuazione per la trasmissione dei dati relativi alle lettere f) e h) del comma precedente. Sarà cura dell'ISVAP provvedere alla pubblicazione delle elaborazioni per impresa e riepilogative con i relativi confronti internazionali.

4-quater. Per l'attuazione di quanto disposto dalla lettera g) del comma 1 del presente articolo, il Ministero dell'industria, sentita l'ISVAP, con il Garante per la tutela dei dati personali, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare il regolamento per stabilire la metodologia che le imprese dovranno adottare per l'acquisizione dei dati e la trasmissione dei dati all'ISVAP, e quant'altro si ritiene necessario al fine di attuare un'efficace azione di contrasto verso comportamenti fraudolenti. L'ISVAP annualmente stilerà un rapporto sull'attività della banca dati».

1.27

MACONI, CAZZARO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le comunicazioni di cui al comma 1 debbono essere effettuate rispettivamente entro il 31 ottobre, per il semestre gennaio-giugno dell'anno successivo, ed entro il 30 aprile per il semestre luglio-dicembre dell'anno in corso».

1.28

PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le comunicazioni di cui al comma 4 devono essere effettuate entro il 31 ottobre, per il semestre gennaio-giugno dell'anno successivo, ed entro il 30 aprile, per il semestre luglio-dicembre dell'anno in corso».

1.29

MUNGARI, PICCIONI

Al comma 6, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «trenta».

1.30

VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, SELLA DI MONTELUCE,
PICCIONI, PONTONE, TURINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le compagnie autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore hanno l'obbligo di operare su tutto il territorio nazionale. La violazione di tale obbligo comporta la revoca dell'autorizzazione».

1.31 PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Sopprimere il comma 8.

1.32 PONTONE, DEMASI, TURINI, BORNACIN

Sopprimere il comma 8.

1.33 MUNGARI, PICCIONI

Al comma 8, prima delle parole: «sono stabilite le modalità e le condizioni» inserire le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

1.34 FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 8, dopo le parole: «garanzie offerte» inserire le seguenti: «e sugli aspetti principali della polizza».

1.35 CAPONI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo attinente ai criteri di liquidazione del danno agli assicurati per danno, al proprio veicolo, responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, incendio per autoveicoli, motocicli e ciclomotori nell'ipotesi che le imprese di assicurazione reputino che il costo della riparazione del veicolo danneggiato superi il valore del bene assicurato.

Il decreto legislativo si dovrà ispirare ai seguenti criteri:

1) la valutazione del valore del veicolo danneggiato avvenga tenendo conto delle condizioni effettive del veicolo stesso antecedentemente il verificarsi del danno, avuto riguardo in particolare alle percorrenze effettuate e alla manutenzione ordinaria e straordinaria compiuta e documentata;

2) l'assicurato possa richiedere in sostituzione dell'indennizzo monetario la sostituzione del veicolo danneggiato con altro di simili condizioni di uso e di manutenzione;

3) nel caso di veicoli immatricolati per la prima volta più di dieci anni prima del danneggiamento, si tenga conto del valore "di affezione" che essi possono avere sul mercato, senza, pertanto l'applicazione di automatiche svalutazioni legate al decorrere degli anni».

1.36

GUBERT

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre relativo all'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti)

1. Il rifiuto o l'elusione da parte delle imprese assicuratrici dell'obbligo di accettare le proposte presentate dagli assicurandi ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da lire 3 milioni a lire 9 milioni, in relazione a ciascuna ipotesi di illecito.

2. È fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del ramo responsabilità civile per la circolazione dei veicoli in caso di reiterato e sistematico rifiuto od elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

1.0.1

MACONI, CAZZARO

Art. 2.

Alla fine del comma 1, aggiungere le parole: «, con particolare cura alla verifica della tutela dei cittadini utenti e consumatori».

2.1

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 2, sostituire le parole: «da due a dieci milioni» con le seguenti: «da cinquanta a cento milioni».

2.2

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 2, sostituire le parole: «da due a dieci milioni» con le seguenti: «da dieci a cinquanta milioni».

2.3

CAPONI

Al comma 2, sostituire le parole: «da due a dieci» con le seguenti: «da dieci a venti».

2.4

WILDE, CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «trenta».

2.5

WILDE, CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In caso di rifiuto alla stipula di polizze, di cui al comma 3 dell'articolo 1, considerata offerta pubblica, l'organo di controllo (ISVAP) irroga una sanzione amministrativa non inferiore a 50 milioni di lire e non superiore a 500 milioni di lire».

2.6

SELLA DI MONTELUCE, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, PICCIONI,
PONTONE, DEMASI, TURINI

Sopprimere il comma 3.

2.7

VEGAS, TRAVAGLIA, BALDINI, SELLA DI MONTELUCE, PICCIONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche ed integrazioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990)

1. All'articolo 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Può essere consentito il rilascio di certificati che, a fronte del pagamento rateizzato del premio, indichino un periodo di validità superiore a quello corrispondente alla rata pagata, a condizione che:

a) tale facoltà sia prevista nella comunicazione all'ISVAP ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

b) il credito relativo alle rate di premio non ancora maturate sia assistito da garanzia ritenuta idonea dall'ISVAP"».

2.0.1

MACONI, CAZZARO

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione)

1. Le imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a garantire, a coloro che stipulino con esse contratti di assicurazione riguardanti tale ramo, il diritto di accesso agli atti dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

2. A tal fine ciascuna impresa di assicurazione nomina un responsabile del procedimento che è tenuto a garantire all'assicurato l'accesso ai suddetti atti. Se entro 60 giorni dalla richiesta l'assicurato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti, egli può rivolgersi all'ISVAP al fine di veder garantito il proprio diritto».

2.0.2

DE LUCA Athos

Dopo l'**articolo 2**, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.

(Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli)

1. Il rifiuto o l'elusione da parte delle imprese assicuratrici dell'obbligo di accettare le proposte presentate dagli assicurandi ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per l'assicurazione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da lire 3 milioni a lire 9 milioni, in relazione a ciascuna ipotesi di illecito.

2. È fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del ramo responsabilità civile per la circolazione dei veicoli in caso di reiterato e sistematico rifiuto od elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 16 della legge del 24 dicembre 1969, n. 990».

2.0.3

LARIZZA

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica alla legge 25 febbraio 1977, n. 39)

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 convertito con legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 e recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro 60 giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al primo comma. La richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore è tenuto a provvedere allo adempimento del predetto obbligo entro 90 giorni dalla ricezione di tale documentazione.

3. Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa.

3-bis. L'assicuratore è tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti dai commi primo e secondo anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.

3-ter. In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

3-quater. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai seguenti:

"8. L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini prescritti dal presente articolo comporta:

a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni;

b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o all'omessa corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile finale:

1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;

2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta milioni, in relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.

8-bis. La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro 120 giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni.

La formulazione dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

1) dal cinque al dieci per cento della somma offerta o pagata con un ritardo non superiore ai 15 giorni, con un limite minimo di lire ottocentomila;

2) dal dieci al venti per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente di lire cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a persone guaribili entro 40 giorni e di lire duecento milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i 40 giorni dal sinistro.

8-ter. Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda contestualmente al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento.

8-quater. L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva o stragiudiziale, ma in ritardo rispetto ai tempi di cui al presente articolo, sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi 8, *8-bis* e *8-ter*.

8-quinquies. L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata dal patrocinatore legale o altro professionista è tenuta ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicare il relativo onorario separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista,

deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto"».

2.0.4

LARIZZA

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ricorsi)

1. Avverso il provvedimento col quale ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, il Ministero irroga la sanzione per le infrazioni di cui al presente articolo, è ammesso ricorso al giudice amministrativo che provvede a norma degli articoli 33, comma 1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. La disposizione del comma precedente si applica anche ai provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari previste da ogni altra norma che disciplina l'esercizio delle assicurazioni private, ivi compreso quello dell'attività di agente, di mediatore di assicurazione e di riassicurazione e di perito assicurativo. È abrogata ogni diversa disposizione.

2.0.5

LARIZZA

PROPOSTA DI STRALCIO

Stralciare gli articoli 3 e 4.

Stralc. 1 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MIRANDO, PICCIONI

Sopprimere l'articolo.

3.2 WILDE, CASTELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei decreti legislativi emanati in attuazione».

3.3 SCIVOLETTO, BARRILE, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, MURINEDDU, SARACCO, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «di principio».

3.4 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MIRANDO, PICCIONI

Alla fine del comma 1, aggiungere le parole: «, e della lavorazione del pescato».

3.5 FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici».

3.6

BEDIN

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «concertazione» inserire le seguenti: «il sostegno e».

3.7

BEDIN

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dell'agricoltura e della pesca» con le parole: «dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari»; dopo le parole: «del territorio» aggiungere le parole: «istituendo e valorizzando i distretti agroalimentari, rurali, ed ittici, ed».

3.8

BARRILE, SCIVOLETTO, PREDÀ, PIATTI, BEDIN, ROBOL, SARACCO, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «dell'agricoltura» aggiungere le seguenti: «, dei sistemi agroalimentari».

3.9

BEDIN, ZILIO, ROBOL

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «e della pesca» con le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura».

3.10

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MIRANDO, PICCIONI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative endogene, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca».

3.11

BARRILE, SCIVOLETTO, PREDÀ, PIATTI, BEDIN, ROBOL, MURINEDDU, SARACCO, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) favorire lo sviluppo rurale sostenendo le attività agricole ed affini, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, allo scopo di creare fonti alternative di reddito;».

3.12

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfare la domanda dei mercati ed assicurare la tutela dei consumatori;».

3.13 BARRILE, SCIVOLETTO, PREDÀ, PIATTI, BEDIN, ROBOL, MURINEDDU, SARACCO, LAURIA Baldassare, CAZZARO, CORTIANA, FIGURELLI

Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) ammodernare le strutture produttive agricole, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfare la domanda dei mercati e assicurare la tutela dei consumatori».

3.14 BEDIN, ZILIO, ROBOL

All'articolo 3, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) accrescere la competitività del sistema agricolo e agroalimentare, anche in funzione dell'interesse dei consumatori e del riequilibrio delle strutture produttive nelle diverse aree del Paese».

3.15 BEDIN

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «e della trasformazione» con le seguenti: «, della trasformazione e dell'acquacoltura».

3.16 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

All'articolo 3, comma 2, lettera c), dopo le parole: «delle imprese», aggiungere: «anche attraverso la riduzione dei costi di produzione».

3.17 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, SARACCO, BEDIN, ROBOL, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, BARRILE, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «soddisfare la domanda dei mercati e assicurare la tutela dei consumatori» con le seguenti: «ridurre i costi di produzione, migliorare e riconvertire la produzione, migliorare la qualità, tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e il benessere degli animali, promuovere la diversificazione delle attività dell'azienda;».

3.18 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

All'articolo 3, comma 2, lettera d), aggiungere dopo le parole: «le tradizioni alimentari», le parole: «e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità».

3.19 SCIVOLETTO, PREDÀ, PIATTI, BEDIN, BARRILE, ROBOL, SARACCO, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«c) previsione dell'integrazione delle attività agricole e della pesca con altre ad esse connesse, al fine di favorire l'attività dell'impresa agricola e della pesca».

3.20 BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO

All'articolo 3, comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«c) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza».

3.21 BEDIN

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «settore agricolo» aggiungere le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura.».

3.22 BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) promuovere l'attività di acquacoltura attraverso l'adeguamento strutturale degli impianti di produzione per migliorare ed incrementare la produttività, favorire l'introduzione nel comparto di tecnologie e

metodiche di conduzione moderne, incrementare la compatibilità ambientale degli impianti,».

3.23 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale».

3.24 GUBERT

All'articolo 3, comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) garantire la sicurezza del patrimonio agricolo e zootecnico mediante l'impiego di attrezzature tecniche e strumenti satellitari per la sorveglianza delle zone agricole a rischio, anche con apposite convenzioni da esperirsi da parte della Prefettura con agenzie di polizia privata appositamente abilitate».

3.25 MINARDO, TRAVAGLIA, BALDINI, VEGAS, PICCIONI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1 WILDE, CASTELLI

Sopprimere l'articolo.

4.2 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, prima frase, dopo le parole: «capo I», inserire le parole: «e nell'articolo 20 comma 5».

4.3 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, MURINEDDU, SARRACCO, LAURIA Baldassare, BARRILE, CAZZARO, CORTIANA, FIGURELLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «definizione dei soggetti imprenditori agricoli e,».

4.4 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «imprenditori agricoli» aggiungere le parole: «e della pesca».

4.5 BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, LAURIA
Baldassare, SARACCO, MURINEDDU, CAZZARO, CORTIANA,
FIGURELLI

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «riordino» con la seguente: «unificazione».

4.6 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «anche attraverso l'individuazione di forme societarie specifiche».

4.7 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè riconoscendo tra queste anche la figura del coltivatore diretto che destina la sua produzione al consumo suo e della sua famiglia».

4.8 GUBERT

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) accorpamento e semplificazione delle qualifiche soggettive conformemente al disposto degli articoli 2082 e 2135 del codice civile.».

4.9 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) promozione delle forme societarie in agricoltura attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi e agevolazioni tributarie;».

4.10 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c), con la seguente:

«b) ridefinizione dell'attività di coltivazione, di allevamento e di pesca comprendente le attività connesse dirette alla produzione ed alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione di risorse aziendali nonchè le attività multifunzionali e fissazione del loro riflesso sulla legislazione fiscale, previdenziale e del lavoro».

4.11 BEDIN, ZILIO, ROBOL

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di allevamento», aggiungere le seguenti: «di acquacoltura»; dopo la parola: «lacustri», aggiungere la parola: «, salmastri»; dopo la parola: «marini», aggiungere le parole: «con equiparazione degli imprenditori dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli».

4.12 BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiari, gli ecosistemi fluviali, lacustri o marini», con le seguenti: «come attività volte allo sfruttamento ed allo sviluppo di un ciclo biologico animale o vegetale;».

4.13 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) definizione delle attività connesse che, svolte sul sito stesso dell'azienda agricola e in rapporto di complementarietà alle attività agricole principali della medesima, sono dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione di beni e risorse aziendali».

4.14 LAURO, SELLA DI MONTELUCE, PICCIONI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) definizione delle attività connesse che, svolte sul sito stesso dell'azienda agricola in rapporto di complementarietà alle attività agricole principali della medesima, sono dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione di beni e risorse aziendali;».

4.15 MACONI, BARRILE

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) definizione delle attività connesse che, svolte sul sito stesso dell'azienda agricola e in rapporto di complementarietà alle attività agricole principali della medesima, sono dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione di beni e risorse aziendali;».

4.16 NAPOLI Roberto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «definizione delle attività connesse» inserire le seguenti: «, inclusa la trasformazione aziendale dei prodotti».

4.17 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «connesse» inserire le seguenti: «che in rapporto di complementarietà con le attività agricole principali, sono».

4.18

GIARETTA

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei soggetti e delle attività di cui alle lettere a), b), c), e), m)».

4.19

GIARETTA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei soggetti e delle attività di cui alle lettere a), b), c), e), m)».

4.20

BEDIN, ZILIO, ROBOL, PIATTI, PREDÀ

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «efficienti» con le seguenti: «che dimostrino redditività».

4.21

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dell'unità aziendale,» inserire le seguenti: «e della destinazione agricola dei terreni».

4.22

BEDIN

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e l'ottimizzazione del suo dimensionamento» con le seguenti: «avuto anche riguardo alle dimensioni».

4.23

BEDIN

Al comma 1, lettera d), aggiungere le seguenti parole: «attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della proprietà coltivatrice».

4.24

BEDIN

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la flessibilità dei contratti di affitto;».

4.25 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;

d-ter) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal Regolamento CE n. 1257/1999 relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte della Unione europea e dello Stato membro;».

4.26 BEDIN, ZILIO, ROBOL

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione;».

4.27 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) riduzione del costo dei carburanti agricoli;».

4.28 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) riduzione dei costi dell'energia per le aziende agricole;».

4.29 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«e) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extra agricole quando queste ultime siano svolte sul sito stesso dell'azienda agricola e sono complementari all'attività agricola principale al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola, anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;».

4.30 MACONI, BARRILE

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole quando queste ultime siano svolte sul sito stesso dell'azienda agricola e sono complementari all'attività agricola principale al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola, anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione».

4.31

SELLA DI MONTELUCE, LAURO, PICCIONI

Al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole quando queste ultime siano svolte sul sito stesso dell'azienda agricola e sono complementari all'attività agricola principale al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola, anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;».

4.32

NAPOLI Roberto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «con altre extragricole» con le seguenti: «e della pesca con altre ad esse connesse».

4.33

BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, LAURIA
Baldassare, SARACCO, MURINEDDU, CAZZARO

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «extragricole,» inserire le seguenti: «quando queste ultime siano complementari all'attività agricola principale,».

4.34

GIARETTA

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «impresa agricola» aggiungere le seguenti: «e della pesca».

4.35

BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, LAURIA
Baldassare, SARACCO, MURINEDDU, CAZZARO, CORTIANA,
FIGURELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

4.36

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

- 4.37** SCIVOLETTO, PREDÀ, PIATTI, BEDIN, ROBOL, LAURIA Baldassare, BARRILE, SARACCO, CAZZARO, CORTIANA, FIGURELLI

Al comma 1, lettera f), aggiungere, dopo le parole: «5 dicembre 1985, n. 730» le seguenti: «e della legge 21 maggio 1998, n. 164»; aggiungere, dopo la parola: «agrituristica» le altre: «, ittioturistica e peschaturistica»; sopprimere le parole: «e incentivare l'insediamento abitativo nelle zone rurali»;».

- 4.38** SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, MURINEDDU, SARACCO, LAURIA Baldassare, BARRILE, CAZZARO, CORTIANA, FIGURELLI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) La revisione dei criteri per il riconoscimento ai fini fiscali di ruralità degli edifici o di porzioni di edifici non residenziali adibiti ad uso agricolo con riferimento alla valorizzazione dell'attività agricola, anche a tempo parziale e per autoconsumo, in aree ad agricoltura marginale e a forte frammentazione fondiaria».

- 4.39** GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) valorizzazione, nell'ambito dell'azienda agricola, dell'uso a fini residenziali del patrimonio di edilizia rurale esistente al 31 dicembre 1999;».

- 4.40** SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, ROBOL, LAURIA Baldassare, CAZZARO

Al comma 1, lettera g), inserire, dopo la parola: «agricoltura» le seguenti: «acquacoltura e pesca»;».

- 4.41** BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, LAURIA Baldassare, MURINEDDU, CAZZARO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la maggiore integrazione fra i diversi operatori e soggetti istituzionali, anche attraverso il coinvolgimento degli imprenditori agricoli nella definizione degli obiettivi.».

- 4.42** BEDIN

Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: «razionalizzazione» con le seguenti: «incentivazione di sistemi produttivi integrati che garantiscano la tracciabilità della materia prima agricola di base, razionalizzazione».

4.43 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «agricoli» aggiungere le seguenti: «, della pesca e».

4.44 BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, CORTIANA, FIGURELLI

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con la previsione di strumenti di programmazione, in deroga alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, conformi alle disposizioni comunitarie, per i prodotti a denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta».

4.45 BEDIN

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) sviluppo delle potenzialità produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici».

4.46 BARRILE, SCIVOLETTO, PREDÀ, PIATTI, BEDIN, ROBOL, SARACCO, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, CORTIANA, FIGURELLI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) promozione dell'etichettaggio dei prodotti agricoli, e in particolare di quelli animali, al fine di garantire la qualità dei prodotti e far conoscere l'origine della merce».

4.47 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, LAURIA Baldassare, MURINEDDU, BARRILE, CAZZARO, CORTIANA, FIGURELLI

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88 e dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relative, rispettivamente, agli accordi e agli accordi e agli organismi interprofessionali per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato».

4.48 BEDIN, ZILIO, ROBOL

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: «accordi interprofessionali» aggiungere le seguenti: «e dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali».

4.49 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, SARACCO, ROBOL, MURINEDDU, BARRILE, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

Al comma 1 aggiungere dopo la lettera i), le seguenti:

«i-bis). Promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;

i-ter). Fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal Regolamento CE n. 1257/1999 relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro».

4.50 SCIVOLETTO, PREDÀ, PIATTI, BEDIN, ROBOL, LAURIA Baldassare, BARRILE, SARACCO, MURINEDDU, CAZZARO, CORTIANA, FIGURELLI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis). Revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le Borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche nonché per garantire la trasparenza del mercato e la tutela di consumatori».

4.51 GIARETTA

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis). Revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori».

4.52 BEDIN

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis). Revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori».

4.53 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, BARRILE, CAZZARO

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis). Revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le Borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche nonchè per garantire la trasparenza del mercato e la tutela di consumatori».

4.54 BEDIN, ZILIO, ROBOL, PIATTI, PREDÀ

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «definizione» inserire le seguenti: «ed incentivazione».

4.55 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «innovativi» aggiungere le seguenti: «, di servizi assicurativi e di garanzia al credito».

4.56 BEDIN, ZILIO, ROBOL

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «e di servizi assicurativi».

4.57 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «e di servizi assicurativi» con le seguenti: «e di promozione dei prodotti, soprattutto all'estero».

4.58 BEDIN

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «servizi assicurativi» aggiungere le seguenti: «e di garanzia al credito».

4.59 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, LAURIA Baldassare, SARACCO, MURINEDDU, BARRILE, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

Al comma 1, lettera l), sopprimere le seguenti parole: «dei rischi derivanti dal particolare processo produttivo e».

4.60 SCIVOLETTO, PREDÀ, PIATTI, BEDIN, ROBOL, BARRILE, SARACCO, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente.

«l-bis) definizione dei servizi sostitutivi e di prossimità per garantire la presenza nelle aree rurali dei servizi normalmente esistenti nei centri abitati, anche al fine di migliorare la qualità della vita rurale».

4.61 SCIVOLETTO, PREDÀ, PIATTI, BEDIN, ROBOL, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

4.62 NAPOLI

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

4.63 GIARETTA

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

4.64 LAURO, SELLA DI MONTELUCE, PICCIONI

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) individuazione delle forme societarie e dei requisiti per la realizzazione della concentrazione dell'offerta».

4.65 BEDIN

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «concentrazione dell'offerta» aggiungere le seguenti: «nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi».

4.66 BEDIN, ZILIO, ROBOL

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «concentrazione dell'offerta» aggiungere le seguenti: «nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi».

4.67 SCIVOLETTO, PREDÀ, PIATTI, BEDIN, ROBOL, LAURIA Baldassare, SARACCO, MURINEDDU, BARRILE, CAZZARO, CORTIANA, FIGURELLI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità».

4.68 SCIVOLETTO, PREDÀ, PIATTI, BEDIN, ROBOL, LAURIA Baldassare, MURINEDDU, SARACCO, BARRILE, CAZZARO, CORTIANA, FIGURELLI

Al comma 1, alla lettera n), dopo la parola: «agricolo» aggiungere le seguenti: «e della pesca».

4.69 BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, LAURIA Baldassare, SARACCO, MURINEDDU, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «della qualità» aggiungere le seguenti: «dei prodotti alimentari e al miglioramento tecnologico e qualitativo dei processi produttivi».

4.70 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, BARRILE, SARACCO, ROBOL, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) incentivazione dell'imprenditoria giovanile».

4.71 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

4.72 CAPONI

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

4.73 GUBERT

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «regole per» inserire le parole: «l'apprendistato ed»; dopo la parola: «occasionale» aggiungere le parole: «, flessibile e stagionale».

4.74 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, BAR-
RILE, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGU-
RELLI, CORTIANA

*Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole da: «con riferimento» a:
«presente delega».*

4.75 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
PICCIONI

*Al comma 1, lettera o), dopo la parola: «occasionale» inserire le pa-
role: «e per le prestazioni di lavoro gratuito».*

4.76 GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«o-bis) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferi-
mento alle produzioni tipiche e di qualità».

4.77 BEDIN, ZILIO, ROBOL

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) riduzione del carico contributivo per le aziende agricole;».

4.78 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

All'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera p).

4.79 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, BAR-
RILE, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGU-
RELLI, CORTIANA

*Al comma 1, lettera p), dopo la parola: «dismissione» inserire le se-
guenti: «o affitto».*

4.80 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

All'articolo 4, comma 1, lettera q), aggiungere in fine le seguenti parole: «a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173».

4.81

BEDIN

All'articolo 4, comma 1, lettera q), aggiungere in fine le seguenti parole: «a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173».

4.82

SCIVOLETTO, PIATTI, PEDA, BEDIN, ROBOL, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione dell'agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonché per la promozione dei prodotti italiani di qualità nel mercato internazionale;».

4.83

BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PEDA, BEDIN, ROBOL, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, CORTIANA, FUGURELLI

All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) valorizzazione degli aspetti peculiari della pesca e assimilazione dell'acquacoltura all'attività di allevamento;».

4.84

BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PEDA, BEDIN, ROBOL, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FUGURELLI, CORTIANA

All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attività amministrativa in agricoltura;».

4.85

SCIVOLETTO, PIATTI, PEDA, BEDIN, ROBOL, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e a quello precedente;».

4.86 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, SARACCO, MURINEDDU, LAURIA Baldassare, BARRILE, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) la definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consente per i prodotti a DOP e IGP forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitività di tali produzioni».

4.87 SCIVOLETTO, PREDÀ, PIATTI, BEDIN, CAZZARO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis) I termini per l'emanazione dei testi unici di cui al precedente comma 2 sono prorogati sino a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2-ter) I testi unici di cui al precedente comma 2 entrano in vigore il 60° giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

4.88 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, BEDIN, ROBOL, LAURIA Baldassare, MURINEDDU, SARACCO, BARRILE, CAZZARO, FIGURELLI, CORTIANA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 29 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 è aggiunto infine il seguente comma:

"1-bis. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilità prevista dal penultimo comma del precedente articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelli

contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorità giudiziaria"».

4.0.1

CADDEO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'imprenditore agricolo, o comunque il coltivatore diretto, può assumere, con rapporto di lavoro occasionale regolato dalla presente legge, personale destinato alla raccolta di prodotti agricoli – compresa la fienagione – alla potatura e al dirado manuale.

2. Il rapporto di lavoro occasionale in agricoltura non può avere durata superiore a quaranta giornate lavorative per anno solare per ciascun dipendente.

3. Il datore di lavoro deve dare comunicazione dell'avvenuta assunzione all'Ufficio provinciale del lavoro, anche in via telematica, conformemente a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1997, n. 513.

4. Il datore di lavoro deve stipulare con una compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio dell'attività sul territorio nazionale una polizza sulla responsabilità civile per il caso di infortunio o morte del lavoratore, secondo i massimali annualmente determinati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

5. La retribuzione giornaliera minima per il lavoro occasionale è determinata sulla base di criteri definiti a livello provinciale fra le organizzazioni di categoria e si intende onnicomprensiva di ogni voce retributiva, ivi incluso il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività soppresse.

6. Sulla retribuzione corrisposta è dovuto un contributo nella misura del 10 per cento a favore della gestione di previdenza agricola dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che il datore di lavoro deve versare entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

7. Sulla retribuzione corrisposta per lavoro occasionale non devono essere praticate ritenute IRPEF; le retribuzioni corrisposte ai lavoratori occasionali sono inoltre escluse dalla base per il calcolo dell'IRAP.

4.0.2

GUBERT

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Possono prestare lavoro occasionale in agricoltura, ai sensi della presente legge, anche i soggetti non iscritti nelle liste di collocamento, gli studenti, i lavoratori in cassa integrazione, i pensionati e i lavoratori impiegati in altre attività.

2. I redditi da lavoro occasionale in agricoltura, nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono cumulabili con redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

3. I disoccupati iscritti nelle liste di collocamento ed i lavoratori in cassa integrazione devono comunicare il rapporto di lavoro occasionale, e la remunerazione netta percepita, all'ente che eroga l'indennità di disoccupazione o di cassa integrazione; il suddetto ente, nel mese successivo, detrae dall'indennità un importo pari ad un terzo della retribuzione netta di lavoro occasionale percepita dall'interessato».

4.0.3

GUBERT

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono sopresse le parole: «dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica e» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nei settori dell'agricoltura e dell'allevamento, i contratti di fornitura di lavoro temporaneo possono essere conclusi per tutte le necessità di manodopera anche per fattispecie diverse da quelle di cui al comma 2 e derogando dai disposti di cui alle lettere a), c) ed e) del comma 4, previa intesa sulle modalità tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale».

4.0.4

GUBERT

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4-bis (emendamenti 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4) pari a lire 25 miliardi per l'anno 2000 e a lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni degli anni medesimi dello stanziamento

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

4.0.5

GUBERT

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. I datori di lavoro agricolo operanti nelle aree montane, nelle piccole isole e in aree diverse classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, come zone agricole svantaggiate, con azienda la cui superficie agricola utilizzata non superi sei ettari per le colture agrarie e trenta ettari per le attività zootecniche, in deroga a quanto disposto dagli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono esonerati dagli adempimenti ivi previsti in materia di assunzione per quanto concerne i lavoratori che prestano gratuitamente la loro attività per la raccolta, la fienagione e altre operazioni tecnico-culturali.

2. L'esonero di cui al comma 1 riguarda:

a) il coniuge, i parenti e gli affini del datore di lavoro fino al sesto grado;

b) i lavoratori cittadini italiani o di altro Paese dell'Unione europea che prestano il loro lavoro per motivi derivanti da rapporti personali, di mutuo aiuto, di solidarietà o da adempimenti morali.

3 Per i datori di lavoro con azienda avente superfici superiori a quelle di cui al comma 1, l'esonero di cui al medesimo comma 1 si applica solo ai soggetti di cui al comma 2, lettera a).

4. I datori di lavoro agricolo di cui alla presente legge sono tenuti ad osservare l'obbligo di assicurare contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, anche con polizze forfettarie o collettive, i lavoratori di cui al comma 2, lettera b), e a comunicare al competente Ufficio ispettivo del lavoro l'elenco di tutti i lavoratori operanti in azienda a titolo gratuito.

5. Rimangono invariati per i datori di lavoro agricolo gli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro a titolo oneroso».

4.0.6

GUBERT

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. La corresponsione dei pasti e dell'alloggio nel periodo lavorativo nonché il dono di quantità modeste dei prodotti aziendali per uso personale e familiare a soggetti che, per ragioni di mutuo aiuto, solidarietà, obbligazioni morali, legame di parentela, prestano gratuitamente il proprio lavoro per operazioni colturali e di raccolta, non fa cessare la qualifica di gratuità della prestazione stessa».

4.0.7

GUBERT

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «terreni golenali,».

2. All'onere derivante dall'articolo precedente, valutato in lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base denominata "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.0.8

PICCONI, GERMANÀ, BETTAMIO, MINARDO, BUCCI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per lo sviluppo in agricoltura)

1. Al fine di favorire la riduzione dei costi di produzione, migliorare la qualità dei prodotti e promuovere la diversificazione delle attività agricole tenendo conto delle future modificazioni dei meccanismi comunitari e finanziari del mercato agricolo, le risorse finanziarie del Fondo per lo sviluppo in agricoltura, di cui all'articolo 25 della legge 27 maggio 1999, n. 144, sono aumentate di lire 200 miliardi annui a partire dall'anno 2000.

2. Il Fondo, di cui al comma 1, è ulteriormente e progressivamente incrementato, d'intesa con l'Unione europea, in relazione alle modifiche della politica agricola comunitaria derivanti dall'adesione degli altri Stati all'Unione europea.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 200 miliardi, si provvede per 100 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base denominata "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero e per la parte residua dell'onere si fa fronte mediante aumento dell'imposta sui giochi e le scommesse di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del 23 dicembre 1998, n. 504, da determinare con decreto del Ministro delle finanze.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.9

VEGAS, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, PICCIONI

Al capo II, nella rubrica dopo le parole: «settore agricolo» aggiungere le seguenti: «della pesca e dell'acquacoltura».

Capo II.1

BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, MURINEDDU, SARACCO, ROBOL, BEDIN, LAURIA Baldassare, CAZZARO

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.1

CAPONI

Sopprimere l'articolo.

13.2

BESOSTRI

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. – 1. La proroga di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992 n. 359, nel caso di concessioni di enti locali territoriali non può eccedere quella fissata nella legge di riordino dei servizi pubblici locali o di revisione degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per il regime transitorio».

13.3

BESOSTRI

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. – 1. La proroga delle concessioni di servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359, è limitata a cinque anni nel caso che il termine originario non sia ancora scaduto alla data del 1° gennaio 1999, e non vi sia stata rinegoziazione delle condizioni contrattuali di concessione».

13.4

BESOSTRI

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. – 1. Le proroghe di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359, nel caso di concessioni di enti locali sono ridotte da venti a dieci anni nel caso che non vi sia stata rinegoziazione delle concessioni di affidamento tra il concedente ed il concessionario».

13.5

BESOSTRI

Al comma 1, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «commi 3 e 4» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle concessioni di cui erano già titolari, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 14, la cui proroga sia stata dichiarata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei prospetti informativi di vendita di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, in Italia o all'estero».

13.6

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Abuso di dipendenza economica e concorrenza)

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modifiche:

dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - (Abuso di dipendenza economica). – 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi, anche su segnalazione di terzi, un abuso di dipendenza economica, quale definito dall'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, a seguito dell'attivazione dei propri poteri d'indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle

diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della presente legge nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso";

all'articolo 12, comma 1, le parole: "articoli 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3 e 3-bis";

all'articolo 14, comma 1, le parole: "articoli 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3 e 3-bis";

all'articolo 15, comma 1, le parole: "articoli 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3 e 3-bis" e dopo le parole: "posizione dominante" sono inserite le seguenti: "o di dipendenza economica"».

13.0.1 MICELE, CAZZARO, MACONI, NIEDDU, DE CAROLIS, GAMBINI

Al Capo IV, dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Trasferimento di impianti, beni e attività alle società costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico)

1. Alle società per azioni, costituite in applicazione dell'articolo 9 e dei commi 1 e 2 dell'articolo 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 nonchè del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, a far data dall'efficacia degli atti di conferimento di impianti, beni e attività alle società stesse, sono trasferite le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le attività conferiti e già intestati alla originaria società conferente e alle società conferenti successive.

2. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è estesa alle concessioni di piccole derivazioni idroelettriche.

3. Le concessioni di aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e trasferite alle società di cui al comma 1 si intendono rinnovate, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, sino al 31 dicembre 2030».

13.0.2

MONTAGNINO, ZILIO, VERALDI

Nel Titolo I «Regolazione dei mercati», dopo il Capo IV «Disposizioni in materia di privatizzazioni» inserire il Capo seguente:

«CAPO V

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE SENZA ONERI
FINANZIARI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

"Art. 13-bis.

(Completamento della grande viabilità nazionale)

1. È autorizzata la realizzazione in concessione per la progettazione, costruzione e gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Milano-Brescia che collega il nuovo sistema tangenziale ovest di Brescia, con il nuovo sistema tangenziale di Milano.

2. I termini di cui agli articoli 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni non si applicano al procedimento per l'affidamento della concessione di cui al comma 1.

3. La costruzione deve assicurare il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei corridori già previsti dagli strumenti urbanistici nonchè il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati"».

13.0.3 TERRACINI, TRAVAGLIA, VEGAS, MUNGARI, LAURO, BALDINI,
PICCIONI

Nel Titolo I «Regolazione dei mercati», dopo il Capo IV «Disposizioni in materia di privatizzazioni» inserire il Capo seguente:

«CAPO V

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE SENZA ONERI
FINANZIARI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

"Art. 13-bis.

(Completamento della grande viabilità nazionale)

1. È autorizzata la realizzazione in concessione per la progettazione, costruzione e gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Napoli-Campi Flegrei (Area flegrea-Domizia).

2. I termini di cui agli articoli 33-ter, e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano al procedimento per l'affidamento della concessione di cui al comma 1.

3. I candidati per l'affidamento della concessione, ivi compresi il promotore, i quali devono avere svolto negli ultimi 5 anni di attività di gestione di una tratta autostradale, possono eventualmente associarsi o consorzarsi con enti finanziatori e con i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. I candidati costituiti fino a 5 anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di 5 anni da tale data, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi anche con riferimento ai requisiti dei propri soci presenti in misura maggioritaria; per i candidati costituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di 5 anni da tale data.

4. Se il promotore o concessionario esegue direttamente i lavori oggetto della concessione deve possedere requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

5. la costruzione deve assicurare il massimo riutilizzo dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonché il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati».

13.0.4 LAURO, NOVI, TRAVAGLIA, VEGAS, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, BALDINI, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, FLORINO

Nel Titolo I «Regolazione dei mercati», dopo il Capo IV «Disposizioni in materia di privatizzazioni» inserire il Capo seguente:

«CAPO V

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE SENZA ONERI
FINANZIARI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

"Art. 13-bis.

(Completamento della grande viabilità nazionale)

1. La tratta di strada statale Benevento-Caianello che collega l'uscita autostradale di Benevento con quella di Caianello è trasformata in autostrada.

2. È autorizzata la realizzazione del raddoppio in concessione per la progettazione, costruzione e gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale, di cui al comma precedente.

3. I termini di cui agli articoli 33-ter, e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano al procedimento per l'affidamento della concessione di cui al comma 1.

4. I candidati per l'affidamento della concessione, ivi compresi il promotore, i quali devono avere svolto negli ultimi 5 anni di attività di gestione di una tratta autostradale, possono eventualmente associarsi o consorzarsi con enti finanziatori e con i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. I candidati costituiti fino a 5 anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di 5 anni da tale data, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi anche con riferimento ai requisiti dei propri soci presenti in misura maggioritaria; per i candidati costituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di 5 anni da tale data.

5. Se il promotore o concessionario esegue direttamente i lavori oggetto della concessione deve possedere requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

6. La costruzione deve assicurare il massimo riutilizzo dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonché il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati».

13.0.5 LAURO, NOVI, TRAVAGLIA, VEGAS, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, BALDINI, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, FLORINO

Nel Titolo I «Regolazione dei mercati», dopo il Capo IV «Disposizioni in materia di privatizzazioni» inserire il Capo seguente:

«CAPO V

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE SENZA ONERI
FINANZIARI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

"Art. 13-bis.

(Completamento della grande viabilità nazionale)

1. È autorizzata la realizzazione in concessione per la progettazione, costruzione e gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Milano-Brescia che collega il nuovo sistema tangenziale ovest di Brescia, con il nuovo sistema tangenziale est di Milano.

2. I termini di cui agli articoli 33-ter, e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, non si appli-

cano al procedimento per l'affidamento della concessione di cui al comma 1.

3. I candidati per l'affidamento della concessione, ivi compresi il promotore, i quali devono avere svolto negli ultimi 5 anni di attività di gestione di una tratta autostradale, possono eventualmente associarsi o consorzarsi con enti finanziatori e con i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera *f*) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. I candidati costituiti fino a 5 anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di 5 anni da tale data, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi anche con riferimento ai requisiti dei propri soci presenti in misura maggioritaria; per i candidati costituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di 5 anni da tale data.

4. Se il promotore o concessionario esegue direttamente i lavori oggetto della concessione deve possedere requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

5. La costruzione deve assicurare il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonchè il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati"».

13.0.6 TRAVAGLIA, VEGAS, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, LAURO, BALDINI, PICCIONI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Abuso di dipendenza economica e concorrenza)

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192 è sostituito dal seguente:

"3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni".

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192 è aggiunto il seguente:

"4. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri d'indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dal-

l'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso"».

13.0.7 CAZZARO, GAMBINI, MACONI, DE CAROLIS, NIEDDU, MICELE

Nella rubrica del Capo I del Titolo II dopo le parole: «interventi a» e prima delle parole: «sostegno delle piccole e medie imprese» inserire le seguenti: «tutela e».

Tit. II Capo I.1 CAZZARO, GAMBINI, MACONI, DE CAROLIS, NIEDDU, MICELE

Art. 14.

Al comma 4, capoverso 1, prima delle parole: «le direttive per l'istruttoria dei programmi di ...» inserire le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

14.1 FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 4, alla fine del capoverso 1, dopo le parole: «tassi di interesse» inserire le seguenti: «comunque non superiori al tasso RIBOR».

14.2 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Sopprimere il comma 6.

14.3 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Sopprimere il comma 7.

14.4 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 7, punto 2, sostituire le parole: «produzione e lavoro» con le seguenti: «produzione e servizi».

14.5 WILDE, CASTELLI

Al comma 7, capoverso 2, dopo le parole: «di produzione e lavoro» inserire le seguenti: «alle cooperative di servizi, di lavoro artigianale e di attività socio-economiche».

14.6 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 7, capoverso 3, sopprimere le parole: «per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili» e le parole da: «e per la restante quota» fino alla fine del capoverso».

14.7 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 7, capoverso 3, sostituire le parole: «delle cooperative partecipate» con le seguenti: «delle partecipazioni assunte ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

14.8 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 7, alla fine del capoverso 4, sostituire la parola: «cinquanta» con la seguente: «dieci» e la parola: «dieci» con l'altra: «due».

14.9 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 7, capoverso 4, sostituire le parole: «sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni» con le seguenti: «in almeno sei regioni».

14.10 WILDE, CASTELLI

Al comma 7, alla fine del capoverso 4, aggiungere il seguente periodo: «Per l'iscrizione nell'elenco sopra citato le società finanziarie di cui al comma 2 devono avere un capitale sociale versato incrementato dai valori delle partecipazioni assunte ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49 – anche così come modificata ed integrata dalla presente norma – risultante dall'ultimo bilancio approvato, non inferiore al limite previsto dell'articolo 106, comma 3, lettera c), del sopra richiamato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

14.11 VEGAS, MUNGARI, TRAVAGLIA, BALDINI, SELLA DI MONTELUCE, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 7, dopo il capoverso 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per rientrare nei benefici della presente legge l'ambito di attività delle cooperative non deve superare il limite di fatturato annuo di 30 miliardi».

14.12 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 7, dopo il capoverso 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per rientrare nei benefici della presente legge l'ambito di attività delle cooperative non deve superare il limite di fatturato annuo di 10 miliardi».

14.13 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo del capoverso 5.

14.14 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Sopprimere il comma 8.

14.15 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 8, prima delle parole: «si provvede a determinare le modalità di dismissione delle partecipazioni...», inserire le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

14.16 FIGURELLI, SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Le persone giuridiche private, le cooperative e le associazioni che svolgono in maniera non occasionale ed organizzata attività di produzione di beni e servizi si dichiarano al REA quali imprese non *profit*, fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1995, n. 581, a condizione che per espressa previsione dello statuto o dell'atto costitutivo non possano distribuire in nessuna forma agli

associati o ai soci finanziatori gli eventuali utili o avanzi di gestione, ivi incluso il caso di scioglimento per qualsiasi causa.

2. I soggetti di cui al comma 1 ogni due anni rinnovano tale dichiarazione al REA».

14.0.1

GIARETTA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443)

1. All'articolo 3, comma 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soppresse le parole: "a responsabilità limitata e". Al comma 3, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata, semprechè la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza negli organi deliberanti"».

14.0.2

CAPONI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488)

1. Con direttive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinate le modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. A tal fine, una quota delle risorse annualmente disposte in favore della legge 19 dicembre 1992, n. 488 – determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato – è utilizzato per integrare le disponibilità del Fondo previsto dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e viene amministrata, con contabilità separata, dal soggetto gestore del Fondo medesimo sulla base di apposito contratto da stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

14.0.3

WILDE, CASTELLI

Dopo l'**articolo 14**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443)

1. Al fine di consentire l'accesso delle imprese artigiane al mercato dei capitali e di rafforzarne la struttura finanziaria, alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui ai commi 2 e 3.

2. All'articolo 3, comma 2, sono soppresse le parole: "a responsabilità limitata e".

3. All'articolo 3, comma 3, è aggiunta la seguente lettera:

"c) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata, sempre che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza negli organi deliberanti"».

14.0.4

ZILIO, GIARETTA

Dopo l'**articolo 14**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488)

1. Con direttive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinate le modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. A tal fine, una quota delle risorse annualmente disposte in favore della legge 19 dicembre 1992, n. 488 – determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato – è utilizzata per integrare le disponibilità del Fondo previsto dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e viene amministrata dal soggetto gestore del Fondo medesimo sulla base di apposito contratto da stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

14.0.5

ZILIO, GIARETTA

Al Titolo II, Capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Sostegno finanziario ai servizi resi dalle Associazioni dei consumatori e degli utenti)

1. È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 2000 per il finanziamento, fino alla misura del 70 per cento, di progetti promossi dalle Associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, per servizi di assistenza, informazione ed educazione resi a consumatori e utenti, ivi compresi quelli della pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni, sono stabiliti i criteri di erogazione dei contributi di cui al comma precedente nonché le modalità ed i termini di presentazione dei relativi progetti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità provvisoria di base di parte corrente "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando, quanto a lire 3 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, quanto a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

14.0.6 GAMBINI, CAZZARO, MACONI, NIEDDU, MICELE, DE CAROLIS,
CARPI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Agevolazioni regionali)

1. Il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"2-bis. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla lettera b) del comma 2 sono concesse, anche nella forma del contributo in conto capitale, alle condizioni stabilite nell'esercizio delle funzioni conferite alle Regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"».

14.0.7

CAPONI

Nel Titolo I «Regolazione dei mercati», dopo il Capo IV «Disposizioni in materia di privatizzazioni», inserire il seguente:

«CAPO II

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE SENZA ONERI
FINANZIARI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

"Art. 14-bis.

(Completamento della grande viabilità nazionale)

1. È autorizzata la realizzazione in concessione per la progettazione, costruzione e gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Milano-Brescia che collega il nuovo sistema tangenziale ovest di Brescia, con il nuovo sistema tangenziale est di Milano.

2. I termini di cui agli articoli 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni non si applicano al procedimento per l'affidamento della concessione di cui al comma 1.

3. La costruzione deve assicurare il massimo riutilizzo dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici, nonché il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati"».

14.0.8

D'URSO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

"Art. 14-bis.

(Completamento della grande viabilità nazionale)

1. È autorizzata la realizzazione in concessione per la progettazione, costruzione e gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Milano-Brescia che collega il nuovo sistema tangenziale ovest di Brescia, con il nuovo sistema tangenziale est di Milano.

2. I termini di cui agli articoli 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni non si

applicano al procedimento per l'affidamento della concessione di cui al comma 1.

3. La costruzione deve assicurare il massimo riutilizzo dei sedimenti stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici, nonché il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati"».

14.0.9

ZILIO, GIARETTA

Al Titolo II «Incentivi ed internazionalizzazione dei mercati» Capo I «Interventi a sostegno delle piccole e medie imprese» dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

(Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della difesa e conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni italiane di ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità, secondo i principi indicati dalla lettera *b*) del medesimo articolo 13, adotta le seguenti iniziative:

- a*) promozione della produzione e diffusione dell'immagine;
- b*) realizzazione di progetti di valorizzazione e diffusione dei marchi ceramici;
- c*) istituzione di una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *h*), della legge 9 luglio 1990, n. 188;
- d*) sostegno della ricerca tecnologica nel settore.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 500 milioni per l'anno 2000, 1 miliardo per l'anno 2001 ed 1 miliardo per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 2000-2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

14.0.10

RESCAGLIO

Al Titolo II «Incentivi ed internazionalizzazione dei mercati» Capo I «Interventi a sostegno delle piccole e medie imprese» dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incentivi fiscali per il settore tessile-abbigliamento-calzature)

1. al fine di promuovere l'ammodernamento e la riqualificazione delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese con riferimento a filiere produttive del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero, sono concesse, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5, le agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, per l'acquisto di nuovi macchinari e impianti da utilizzare nel ciclo produttivo. Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che abbiano sostenuto spese per ricerca e sviluppo nell'esercizio immediatamente precedente a quello di presentazione della domanda per un importo inferiore al 30 per cento del fatturato. A tal fine, per spese di ricerca e sviluppo si intendono quelle ritenute ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 13 della legge 28 maggio 1997, n. 140, secondo i criteri fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1998, n. 235.

2. L'agevolazione è concessa con le modalità e i criteri degli aiuti "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione europea 96/C 68//06, ed è commisurata al costo agevolabile dei beni, al netto delle imposte, delle spese notarili e degli interessi passivi, secondo le percentuali di seguito indicate:

- a) aree obiettivo 1: 50 per cento;
- b) aree obiettivi 2 e 5B: 30 per cento;
- c) restanti zone: 20 per cento.

3. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, l'acquisto di nuovi fusi, rotorii *open end* e telai ad elevato contenuto tecnologico è consentito solo in sostituzione di macchinari analoghi già presenti nell'unità produttiva interessata dall'investimento e, in tal caso, l'impresa non può cedere a terzi, anche a titolo gratuito, i macchinari sostituiti per un periodo di cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni.

4. Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni, gli ordini e i contratti d'acquisto possono essere rispettivamente effettuati e stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per il periodo 2000-2002, la spesa di lire 60 miliardi per ciascun anno. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo unico per gli incentivi alle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti-

gianato (6.2.1.16 – incentivi alle imprese – cap. 7800), all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

6. Le spese di funzionamento, ivi incluse quelle per le attività ispettive sulle imprese beneficiarie, sono a carico dello stanziamento di cui al comma 6, nei limiti dello 0,5 per cento».

14.0.11

RESCAGLIO

Al Titolo II «Incentivi ed internazionalizzazione dei mercati» Capo I «Interventi a sostegno delle piccole e medie imprese» dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443)

1. Al fine di consentire l'accesso delle imprese artigiane al mercato dei capitali e di rafforzarne la struttura finanziaria, alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 2, sono soppresse le parole: "a responsabilità limitata e";

b) all'articolo 3, comm 3, è aggiunta la seguente lettera:

"c) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata, semprechè la maggioranza del capitale sociale sia in capo al socio o ai soci che svolgano in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che detti soci detengano la maggioranza negli organi deliberanti della società"».

14.0.12

CAZZARO, MICELE, DE CAROLIS, GAMBINI, MACONI, CARPI,
NIEDDU, PAPPALARDO

Al Titolo II «Incentivi ed internazionalizzazione dei mercati» Capo I «Interventi a sostegno delle piccole e medie imprese» dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488)

1. Con direttive emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinate le modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all'articolo

1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1992, n. 488.

2. Una quota delle risorse annualmente disposte in favore della predetta legge n. 488 del 1992, determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è utilizzata per integrare le disponibilità del Fondo previsto dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e viene amministrata, con contabilità separata, dal soggetto gestore del Fondo medesimo sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

14.0.13 CAZZARO, MICELE, DE CAROLIS, GAMBINI, MANCONI, CARPI,
NIEDDU, PAPPALARDO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci)

1. Le imprese che esercitano attività di facchinaggio debbono essere iscritte nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al registro o all'albo è subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono previste altresì le fasce di classificazione delle imprese, in relazione al volume di affari, le sanzioni, nonchè i casi e le modalità di sospensione, di cancellazione e di reinscrizione delle imprese nel registro e nell'albo di cui al medesimo comma 1.

3. Per attività di facchinaggio si intendono quelle previste dall'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e relativi decreti ministeriali di attuazione».

14.0.15 CAZZARO, MICELE, DE CAROLIS, GAMBINI, MACONI, CARPI,
NIEDDU, PAPPALARDO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 36 della legge n. 144 del 1999 è sostituito dal seguente:

"5. È concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria del 18 settembre 1997, con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo pari all'80 per cento delle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti statali alle piccole e medie imprese industriali. Il contributo è concesso nei limiti del comma 6 dell'articolo 36, della legge n. 144 del 1999, per i semilavorati ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario. È fatta salva la copertura finanziaria prevista al comma 7".

2. Il primo periodo del comma 6, dell'articolo 36, della legge n. 144 del 1999 è sostituito dal seguente: "L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è affidata alla Società finanziaria industriale Rinascita Sardegna (SFIRS). A tal fine con apposita convenzione da definire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS"».

14.0.16

CADDEO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. A sostegno delle imprese artigiane operanti nel settore artistico ed in particolare nel campo della fusione delle opere d'arte sono utilizzate, a partire dal 2000, le risorse del Fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, nei limiti di 1 miliardo di lire, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

14.0.17

PIZZINATO, MACONI, MICELE

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Completamento della grande viabilità nazionale)

1. È autorizzata la realizzazione in concessione, per la progettazione, costruzione o gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Milano-Brescia che collega il nuovo sistema tangenziale ovest di Brescia, con il nuovo sistema tangenziale est di Milano.

2. I termini di cui agli articoli 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni non si applicano al procedimento per l'affidamento della concessione di cui al comma 1.

3. La costruzione deve assicurare il massimo riutilizzo dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonché il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati».

14.0.18 BORNACIN, DECORATO, RAGNO, PONTONE, DEMASI, TURINI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Alle imprese fino a 9 addetti, anche di nuova costituzione, operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 della UE, non proprietarie, in base alle risultanze contabili, di un personal computer, è concesso un contributo statale fino a lire 1.500.000 per l'acquisto di personal computer e il relativo collegamento alla rete Internet, sino a concorrenza di 50 miliardi per l'anno 2000, 100 miliardi per l'anno 2001 e 150 miliardi per l'anno 2002. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono definite le modalità di erogazione del contributo ai fini del rispetto dei limiti di stanziamento.

2. All'onere di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

14.0.19 GRILLO, TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA, GERMANÀ, TERRACINI,
BALDINI, PICCIONI

Dopo l'**articolo 14**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Norme per la qualificazione delle imprese)

1. In applicazione dell'articolo 8 commi 10 e 11 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, sono fatte salve tutte le richieste di iscrizione, modifica o variazione all'Albo Nazionale Costruttori, presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 1999, per le quali gli organi dell'Albo stesso procederanno ad assumere le definitive deliberazioni».

14.0.20

MINARDO, TRAVAGLIA, BALDINI, VEGAS, PICCIONI

Dopo l'**articolo 14**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443)

1. Al fine di consentire l'accesso delle imprese artigiane al mercato dei capitali e di rafforzare la struttura finanziaria, alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui ai commi 2 e 3.

2. All'articolo 3, comma 2, sono soppresse le parole: "a responsabilità limitata e".

3. All'articolo 3, comma 3, è aggiunta la seguente lettera:

"c) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata, semprechè la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza negli organi deliberanti"».

14.0.21

SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
MUNGARI, PICCIONI

Dopo l'**articolo 14**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488)

1. Con direttive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinate le modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui al-

l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1992, n. 488. A tal fine una quota delle risorse annualmente disposte in favore della citata legge n. 488 del 1992 – determinata con decreto del Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato – è utilizzata per integrare le disponibilità del fondo previsto dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e viene amministrata dal soggetto gestore del fondo medesimo sulla base di apposito contratto da stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

14.0.22 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
MUNGARI, PICCIONI

Art. 15.

Al comma 3 capoverso 1 prima delle parole: «. Si applica l'articolo 3...» *inserire le seguenti:* «, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

15.1 FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 3, dopo il periodo: «Si applica l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489.», *aggiungere il seguente:* «I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295.».

15.1-bis IL GOVERNO

Sopprimere il comma 4.

15.2 WILDE, CASTELLI

Al comma 4, prima delle parole: «sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini dell'intervento agevolativo, nonchè del rimborso...» *inserire le seguenti:* «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

15.3 FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con successivo decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le condizioni, le modalità ed i termini dell'intervento agevolativo. Per la gestione degli interventi di cui al presente comma la SIMEST stipula con il Ministero del commercio con l'estero apposito *addendum* alla convenzione sottoscritta il 16 ottobre 1998 con il predetto Ministero per la gestione degli interventi di cui alla citata legge n. 394 del 1981 anche al fine di determinare i relativi compensi e rimborsi, in ogni caso a carico del Fondo stesso, sostenuti per la gestione degli interventi di cui al presente comma».

15.3-bis

IL GOVERNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. È istituito presso la SIMEST Spa, in qualità di gestore degli interventi di cui all'articolo 25, primo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, un fondo di garanzia per l'internazionalizzazione ai fini della concessione di garanzie integrative e sussidiarie per i finanziamenti a favore di piccole e medie imprese. La dotazione iniziale del fondo di cui al comma 5 è costituita da lire 100 miliardi, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni. La Commissione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 individua le tipologie di finanziamento per le quali può essere concessa la garanzia e delibera le condizioni e le modalità generali per la concessione della stessa garanzia, nonché i parametri di remunerazione applicabili nei confronti del soggetto gestore, a valere sul fondo stesso. La concessione delle garanzie è deliberata dal Comitato di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero del Commercio con l'Estero del 22 settembre 1999, n. 467».

15.4

MICELE, GAMBINI, DE CAROLIS, NIEDDU, MACONI, CAZZARO,
CARPI

Sostituire il comma 5 con il seguente: «Dopo il comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è aggiunto il seguente comma 6-bis:

"6-bis. Una quota delle disponibilità finanziarie del fondo rotativo istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere utilizzata per la concessione di una garanzia integrativa e sussidiaria ai soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi del predetto articolo 2. La determinazione della quota massima delle disponibilità da destinare alla concessione della garanzia, nonché la percentuale massima

della garanzia rispetto all'ammontare del finanziamento, sono stabiliti con i decreti di attuazione di cui al successivo comma 7"».

15.4-bis

IL GOVERNO

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «programmazione economica» aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge».

15.5

WILDE, CASTELLI

Al comma 7, dopo le parole: «decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» aggiungere le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

15.6

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: «la SIMEST S.p.A.» sono soppresse le parole da: «unitamente» fino al termine del comma medesimo.

15.7

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di soppressione della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione e di successione dell'Istituto alla medesima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto dell'Istituto; non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio dell'Istituto in seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi».

15.8

IL GOVERNO

Art. 16.

Sopprimere l'articolo.

16.1

GIARETTA

Al comma 1, dopo le parole: «alle persone fisiche» aggiungere: «ai pubblici esercizi ed agli alberghi».

16.2

GIARETTA

Al comma 1, dopo la parola: «ricezione» aggiungere le seguenti: «e trasmissione di dati.».

16.3

FALOMI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «in chiaro» fino a: «legge 29 marzo 1999, n. 78».

16.4SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 29 marzo 1999, n. 78,» aggiungere le parole: «nonchè alle persone fisiche e giuridiche che acquistano un apparato di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda via internet».

16.5

FALOMI

Al comma 1, dopo le parole: «è riconosciuto» aggiungere le seguenti: «per una sola volta».

16.6

BORNACIN, DECORATO, RAGNO, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 1, sostituire le parole «lire 150.000, sino a concorrenza di lire 50 miliardi per l'anno 2000, 50 miliardi per l'anno 2001 e 120 miliardi per l'anno 2002» con le seguenti: «lire 300.000, sino a concorrenza di lire 100 miliardi per l'anno 2000, 100 miliardi per l'anno 2001 e 240 miliardi per l'anno 2002».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base denominata «Fondo speciale di parte corrente» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero.

1-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.7

BALDINI, PICCIONI

All'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «pari a lire 150.000» sopprimere fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le modalità di erogazione del contributo, valutato in 50 miliardi per l'anno 2000, 50 miliardi per l'anno 2001 e 120 miliardi per l'anno 2002».

16.8

CASTELLI, WILDE

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a lire» con le seguenti: «fino a lire».

16.9

FIGURELLI, SCIVOLETTO

All'articolo 16, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La competenza per l'erogazione dei contributi di cui al presente comma è attribuita ai singoli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni».

16.10

CASTELLI, WILDE

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiano» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,».

16.11

BORNACIN, DECORATO, RAGNO, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 1, prima delle parole: «sono definite le modalità di erogazione del contributo» inserire le seguenti: «da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

16.12

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle associazioni e ai circoli aventi finalità sportive, turistiche, e culturali, sociali, del volontariato e della protezione civile è riconosciuto un contributo statale pari a lire 500.000 per l'acquisto di un apparato ricevitore - decodificatore».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base denominata "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero.

2-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.13

MINARDO, LAURO, BALDINI, PICCIONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere la seguente lettera:

"i-ter) la spesa per l'acquisto di un personal computer per l'accesso ad Internet; la spesa per l'abbonamento ad un fornitore di servizio di accesso ad Internet; la spesa per il collegamento telefonico al fornitore di servizio di accesso ad Internet. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali sono subordinate le detrazioni di cui alla presente lettera"».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base denominata "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero.

2-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.14

BALDINI, VEGAS, LAURO, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Art. 17.

Al comma 1, sostituire le parole: «non superiore al 40 per cento» con le seguenti: «non superiore al 60 per cento».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base denominata "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero.

3-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.1

BALDINI, PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 1, sostituire le parole: «40 per cento» con le parole: «70 per cento».

17.2

CASTELLI, WILDE

Al comma 1, sostituire le parole: «40 per cento» con le parole: «60 per cento».

17.3

CASTELLI, WILDE

Al comma 1, sostituire le parole: «40 per cento» con le parole: «50 per cento».

17.4

CASTELLI, WILDE

Al comma 2, prima delle parole: «sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo» inserire le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

17.5

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Dopo l'**articolo 17**, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito provvedimento di modificazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, per ridefinire le attività di bancoposta e disciplinare l'applicazione alle stesse del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, ove necessario, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatti salvi i principi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche, salvaguardando la separazione amministrativa e contabile tra le varie attività».

17.0.1

IL GOVERNO

Art. 18.

Sopprimere l'articolo.

18.1

CASTELLI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale avanzamento delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454 ed all'articolo 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento ed il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica, nonché il completamento funzionale degli interporti già individuati e finanziati, il governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire e finanziare le opere ed i servizi necessari per un assetto definitivo degli interporti già individuati con la legge n. 240 del 1990, n. 341 del 1995, n. 641 del 1996 e n. 135 del 1997;

b) definire la rete interportuale nazionale e le infrastrutture intermodali ad essa complementari nell'ambito dell'elaborazione del piano generale dei trasporti, con conseguente abrogazione delle previsioni concer-

menti il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, alla legge 30 maggio 1995, n. 204 ed alla legge 23 dicembre 1997, n. 454;

c) definire le procedure per stabilire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1990, n. 240;

d) prevedere la realizzazione del riequilibrio modale e territoriale attraverso la creazione di un sistema integrato fra le varie tipologie di trasporto;

e) rafforzare le misure per l'integrazione tra le reti di trasporto e tra le infrastrutture intermodali esistenti, per la fruibilità dei servizi e per la riduzione dell'inquinamento;

f) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo, il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura».

18.2

VISERTA COSTANTINI

Sostituire l'articolo 18, con il seguente:

«Art. 18. – 1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e all'articolo 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro il 30 giugno 2000, presenta al Parlamento un apposito progetto di legge per il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240, privilegiando in particolare quelle strutture inferiori che siano già almeno in parte operative o per le quali esistano già i progetti esecutivi o siano state già approvate dai piani regolatori degli enti locali su cui insistono o vi sia l'accordo tra enti locali e operatori locali o siano ubicate in vicinanza di grandi strade di comunicazione o siano strettamente interconnesse a scali ferroviari già esistenti;

b) prevedere, al fine dell'ammissione a contributo, il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;

c) prevedere l'istituzione, presso ogni interporto o struttura inferiore, di un posto di polizia al fine di garantire a tutti gli operatori e con continuità, sicurezza nello svolgimento della propria attività.

2. Con l'entrata in vigore della legge di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni legislative ivi richiamate.

3. Il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204 e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, è sostituito da un piano quinquennale degli interporti e delle infrastrutture inferiori alternative agli interporti elaborato ai sensi dell'articolo 2, della citata legge 240 del 1990 e sentiti gli enti locali interessati.

18.3

CASTELLI

Sopprimere il comma 1.

18.4

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parola da: il Governo è delegato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro il 30 giugno 2000, presenta al Parlamento un apposito progetto di legge per il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti a strutture da ammettere ai contributi».

Consequentemente sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.

18.5

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la lettera a); con la seguente:

«a) definire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240, privilegiando in particolare quelle strutture inferiori che siano già almeno in parte operative o per le quali esistano già i progetti esecutivi o siano state già approvate dai piani regolatori degli enti locali su cui insistono o vi sia l'accordo tra enti locali e operatori locali o siano ubicate in vicinanza di grandi strade di comunicazione o siano strettamente interconnesse a scali ferroviari già esistenti;».

18.6

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) definire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240, privilegiando in particolare quelle strutture inferiori che siano già almeno in parte operative o previste dai Piani regolatori generali degli enti locali o in presenza di inter-

connessioni con gli scali ferroviari, linee ferroviarie e collegamenti con le grandi vie di comunicazione».

18.7

CASTELLI

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). I contributi devono essere prioritariamente destinati alle infrastrutture degli interporti collegati o collegabili alle grandi direttrici internazionali mediante il sistema autostradale, le reti ferroviarie ad alta capacità, il sistema portuale e aeroportuale a rilievo internazionale ed intercontinentale».

18.8

VEGAS, TRAVAGLIA, BALDINI, PICCIONI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«c) definire la rete interportuale nazionale e le infrastrutture intermodali ad essa complementari, finalizzate alla realizzazione del riequilibrio modale e territoriale attraverso la creazione di un sistema integrato tra le varie tipologie di trasporto, nell'ambito della elaborazione del Piano generale dei trasporti;

d) rafforzare le misure per l'integrazione tra le reti di trasporto e tra le infrastrutture intermodali esistenti, per la fruibilità dei servizi e per la riduzione dell'inquinamento».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni concernenti il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454. A decorrere dalla medesima data, sono altresì abrogate le disposizioni concernenti procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi da erogare, sulla base di criteri previamente determinati in conformità alle previsioni di cui al comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dalle disposizioni richiamate nel medesimo comma 1. Sono fatti salvi i procedimenti già avviati alla predetta data ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modificazioni e quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 7 dicembre 1999, n. 472».

18.8-bis

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere l'istituzione, presso ogni interporto o struttura inferiore, di un posto di polizia al fine di garantire a tutti gli operatori e con continuità, sicurezza nello svolgimento della propria attività».

18.9

CASTELLI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) Al fine di potenziare infrastrutture trasportistiche e di amplificare la potenzialità della rete logistica nazionale, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1999 n. 144 (raddoppio strada statale Ragusa Catania) sono autorizzati limiti di impegno decennale di lire 20 miliardi dall'anno 2000, di lire 20 miliardi dall'anno 2001 e di lire 20 miliardi dall'anno 2002.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base denominata ""Fondo speciale di parte corrente"" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero.

1-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

18.10

MINARDO, PICCIONI

Sopprimere il comma 2.

18.11

CASTELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«Fermo restando i finanziamenti concessi e quelli in corso di istruttoria ai sensi delle leggi 240/90, 341/95, 641/96, 139/97 e 204/99, e quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, con l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni legislative richiamate al medesimo comma 1, nonché le disposizioni concernenti il piano quinquennale degli interporti, di cui alla legge n. 240 del 90 e successive modificazioni, al decreto legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454».

18.12

VISERTA COSTANTINI

Sopprimere il comma 3.

18.13

CASTELLI

Sopprimere il comma 4.

18.14

CASTELLI

Al comma 4, dopo le parole: «Senato della Repubblica» inserire le seguenti: «e alla Conferenza Stato-regioni».

18.15

SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI,
PICCIONI

Sopprimere il comma 5.

18.16

CASTELLI

Alla fine del comma 5, aggiungere le parole: «da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

18.17

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Sopprimere il comma 6.

18.18

CASTELLI

Al Titolo II, dopo il Capo IV, inserire il seguente:

«CAPO IV-bis.

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE SENZA ONERI
FINANZIARI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 18-bis.

(Completamento della grande viabilità nazionale)

1. È autorizzata la realizzazione in concessione per la progettazione, costruzione e gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Milano-Brescia che collega il nuovo sistema tangenziale ovest di Brescia, con il nuovo sistema tangenziale est di Milano.

2. I termini di cui agli articoli 33-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni non si applicano al procedimento per l'affidamento della concessione di cui al comma 1.

3. La costruzione deve assicurare il massimo riutilizzo dei sedimi stradali e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonchè il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati».

18.0.1

PARDINI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Proroga del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana)

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000».

18.0.2

MINARDO, SCHIFANI, PIANETTA, GERMANÀ, D'ALÌ, PICCIONI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifica dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. L'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a costituire una società per azioni, con capitale sociale iniziale di 200 milioni di lire avente ad oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi, maturati e maturandi, dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali.

2. Alle operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei crediti nonchè alla società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 13. I richiami ivi contenuti all'INPS devono intendersi riferiti, in quanto compatibili, al Ministero delle finanze e agli enti pubblici previdenziali cedenti i crediti.

Nel caso di cessione di crediti di imposta, i richiami ai decreti interministeriali ivi contenuti, devono intendersi riferiti ad uno o più decreti del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle finanze.

3. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta, viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle finanze"».

18.0.3

IL GOVERNO

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 4336-QUATER**

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.1

CASTELLI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente: «Art. 1. - 1. I diritti di approdo, partenza e sosta degli aeromobili di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni, dovranno essere progressivamente adeguati ai livelli europei entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, applicando i criteri di cui all'articolo 10, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n.537, al fine di differenziarne l'entità per tipologia di traffico, ruolo di aeroporto, periodo di attività, fermo restando il divieto di discriminazione tra operatori.

2. I diritti di imbarco passeggeri per voli comunitari (U.E. e nazionali) nonché internazionali, comprensivi della tassa di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n.85, dovranno essere adeguati a livelli medi europei per aeroporti corrispondenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I diritti di ricovero degli aeromobili, di cui alla legge 5 maggio 1976, n.324, la tassa sullo sbarco e l'imbarco delle merci trasportate di cui alla legge 16 aprile 1974, n. 117, i diritti sulla fornitura dei carburanti per aeromobili applicati dalle Società di gestione aeroportuale sono trasformati, a partire dal 1° gennaio 2001 in corrispondenti tariffe applicate dai gestori aeroportuali.

4. Il CIPE, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, stabilisce i criteri di definizione dei canoni per le concessioni di gestione aeroportuale, di cui al comma 5-ter dell'articolo 1, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come sostituito dal comma 188 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche affidate da leggi speciali, sulla base del principio della progressività dei canoni rispetto al volume di traffico passeggeri e merci su ciascun aeroporto.

5. Le società di gestione degli aeroporti sono tenute a predisporre entro e non oltre il 31 dicembre 2000 un sistema di contabilità separata per l'amministrazione dei ricavi relativi ai diritti di imbarco passeggeri di cui al precedente comma 2, nonché alla certificazione dei propri bilanci da parte di qualificate Società di certificazione».

1.2

CASTELLI

Sopprimere il comma 1.

1.3

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I diritti di approdo, partenza e sosta degli aeromobili di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni, dovranno essere progressivamente adeguati ai livelli europei entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, applicando i criteri di cui all'articolo 10, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n.537, al fine di differenziarne l'entità per tipologia di traffico, ruolo di aeroporto, periodo di attività, fermo restando il divieto di discriminazione tra operatori».

1.4

CASTELLI

Sopprimere il comma 2.

1.5

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I diritti di imbarco passeggeri per voli comunitari (U.E e nazionali) nonché internazionali, comprensivi della tassa di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, dovranno essere adeguati a livelli medi europei per aeroporti corrispondenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

1.6

CASTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «I criteri per la determinazione delle tariffe di cui al comma 1 e metodi per il loro periodico adeguamento sono stabiliti dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione» *con le seguenti:* «I criteri per la determinazione delle tariffe di cui al comma 1 e i metodi per il loro periodico adeguamento sono stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione».

1.7

VEDOVATO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, in attuazione dei principi stabiliti dalla deliberazione del CIPE del 24 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996, recante linee guida per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità e», *con le seguenti:* «dal Ministro dei trasporti e della navigazione su proposta dell'ENAC, in attuazione».

1.8

VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «degli indirizzi programmatici che il Ministero dei trasporti e della navigazione e il CIPE potranno esprimere» *con le seguenti:* «degli indirizzi programmatici che il Ministero dei trasporti e della navigazione potrà esprimere».

1.9

VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, al secondo periodo, sopprimere le parole: «ed il CIPE».

1.10

VEDOVATO

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «La determinazione dei parametri tariffari in applicazione dei criteri e dei metodi predetti è effettuata dal Ministro dei trasporti e della navigazione e recepita nei contratti di programma stipulati con i gestori aeroportuali, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521».

1.11

VISERTA COSTANTINI

Sopprimere il comma 3.

1.13

CASTELLI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. I diritti di ricovero degli aeromobili, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, la tassa sullo sbarco e l'imbarco delle merci trasportate di cui alla legge 16 aprile 1974, n. 117, i diritti sulla fornitura dei carburanti per aeromobili applicate dalle Società di gestione aeroportuale sono trasformati, a partire dal 1° gennaio 2001 in corrispondenti tariffe applicate dai gestori aeroportuali».

1.14

CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «diritti sulla fornitura dei carburanti» con le seguenti: «corrispettivi sulla fornitura dei carburanti».

1.15

VISERTA COSTANTINI

Sopprimere il comma 4.

1.16

CASTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il CIPE, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, stabilisce i criteri di definizione dei canoni per le concessioni di gestione aeroportuale, di cui al comma 5-ter dell'articolo 1, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come sostituito dal comma 188 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche affidate da leggi speciali, sulla base del principio della progressività dei canoni rispetto al volume di traffico passeggeri su ciascun aeroporto.

1.17

CASTELLI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Il CIPE, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, stabilisce» con le seguenti: «Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta dell'ENAC, stabilisce».

1.18

VISERTA COSTANTINI

Al comma 4, le parole: «Il CIPE, su proposta del» sono sostituite dalla parola: «Il».

1.19

VEDOVATO

Sopprimere il comma 5.

1.20

CASTELLI

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «da una società di certificazione indicata dal Ministero dei trasporti e della navigazione», con le seguenti: «da una qualificata società di certificazione».

1.21

CASTELLI

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: «indicata dal Ministero dei trasporti e della navigazione.».

1.22

VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole "Malpensa 2000" aggiungere le seguenti: "nonché alla realizzazione di attività di monitoraggio ambientale e di interventi di delocalizzazione o finalizzati alla compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle attività di Malpensa 2000"».

1.23

IL GOVERNO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole "Malpensa 2000" aggiungere le seguenti: "nonché alla realizzazione di interventi finalizzati alla compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle attività di Malpensa 2000"».

1.24

VEDOVATO

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di consentire le attività formative di pilotaggio svolte dall'Aero Club d'Italia è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 2001 e 2 miliardi per l'anno 2002.

2. L'Aero Club d'Italia è autorizzato a contrarre mutui per l'acquisto di aeromobili ed elicotteri da utilizzarsi per le esigenze del Dipartimento della protezione civile e delle scuole degli Enti all'Aero Club stesso fede-

rati. A tal fine è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 3 miliardi, a partire dall'anno 2001, a favore dell'Aero Club d'Italia.

3. All'onere relativo al comma 1 si provvede, quanto a lire 1 miliardo per l'anno 2001 e 2 miliardi per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002 nell'ambito dell'unità di previsione di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. All'onere relativo al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002 nell'ambito dell'unità di previsione di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

1.0.1

VISERTA COSTANTINI, VEDOVATO

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-ter.

1. All'onere relativo all'aggiornamento della tabella A recante: "Classificazione degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendi" allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930 con le modalità previste dall'articolo 1, comma 6-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativamente agli aeroporti di Brescia Montichiari, Cuneo, Padova, Parma, Perugia, Pescara, Roma Urbe, Siena Ampugnano e Taranto Grottaglie, si provvede parzialmente mediante imposizione di un contributo a carico delle Società di gestione aeroportuale che registrano un traffico maggiore a tre milioni di passeggeri l'anno, nella misura del 25 per cento degli introiti derivanti dall'incameramento dei diritti aeroportuali».

1.0.2

VISERTA COSTANTINI, VEDOVATO

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 16 FEBBRAIO 2000

499^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Caveri.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(4445) Deputati CREMA ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti*, approvato dalla Camera dei deputati

(1157) LUBRANO DI RICCO ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche*

(1482) PIERONI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli episodi di corruzione e di malcostume da parte di titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche*

(3164) LA LOGGIA ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese private e pubbliche e sui reciproci rapporti*

(3379) MARINI ed altri. – *Istituzione di una Commissione d'inchiesta sul fenomeno di «Tangentopoli»*

(4242) LA LOGGIA ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti dei partiti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 febbraio. Riprende la discussione generale.

Il senatore SCHIFANI manifesta la contrarietà della propria parte politica ad introdurre modifiche al testo trasmesso dall'altro ramo del Parla-

mento, che impedirebbero una rapida definizione dell'*iter*. Venendo a considerare in particolare le proposte di modifica preannunciate dal senatore Di Pietro, ritiene non necessario imporre limiti più stringenti all'oggetto dell'inchiesta che potrà, a suo avviso, svolgersi comunque in maniera serena e approfondita. Similmente dichiara di non condividere la proposta di estendere l'esclusione, prevista dal comma 2 dell'articolo 2, ai parlamentari che abbiano svolto attività difensive in favore di soggetti coinvolti nelle indagini giudiziarie per fatti concernenti l'oggetto dell'attività dell'istituenda commissione; coloro che hanno svolto attività difensive, infatti, hanno vissuto solo dall'esterno le vicende oggetto dell'inchiesta, alla quale potranno quindi fornire un utile contributo, grazie all'esperienza acquisita, senza trovarsi in situazioni di oggettiva incompatibilità. Quanto alla proposta di sopprimere la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1, ritiene che la eliminazione di ogni riferimento alle incompletezze e lacune dell'azione della magistratura, che si sono chiaramente evidenziate, renderebbe asfittica e sostanzialmente strabica l'attività della istituenda Commissione.

Il senatore PASTORE dichiara di condividere le considerazioni svolte dal senatore Schifani e segnala che eventuali imprecisioni e problemi nella interpretazione del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, potranno essere risolti nel regolamento che dovrà disciplinare il funzionamento della commissione, nonché dal Presidente dell'organo di inchiesta. Ogni ritardo nell'approvazione del provvedimento può essere interpretato come una volontà dilatoria, volta a ridurre sostanzialmente i tempi dell'inchiesta, che potrebbe trovarsi a concludere i propri lavori in prossimità della fine della legislatura. Occorre invece a suo avviso garantire alla commissione tempi sufficienti per svolgere gli approfondimenti necessari dei temi oggetto dell'inchiesta; ribadisce quindi la opportunità di approvare in tempi rapidi il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ricorda che nella composizione delle commissioni d'inchiesta occorre bilanciare il principio, fissato dalla Costituzione, della proporzionalità, con quello della completa rappresentanza delle forze politiche presenti nelle due Camere. Quest'ultimo principio potrebbe essere sostanzialmente leso dalla applicazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 4445, che restringe oltre misura il novero dei soggetti che potranno fare parte della commissione. Si tratta inoltre di una disposizione di difficile interpretazione, che impone ai Presidenti delle Camere accertamenti complessi e discutibili; in particolare considera censurabile l'estensione dell'incompatibilità anche ai soggetti che abbiano svolto attività giudicante e non solo istruttoria. Ritiene quindi preferibile che siano gli stessi parlamentari interessati a dichiarare la sussistenza di eventuali condizioni di incompatibilità. Osserva, infine, che la eventuale decisione dei Presidenti delle due Camere di escludere un parlamentare dalla partecipazione alla istituenda commissione, per i motivi previsti dal comma 2 dell'articolo 2, non po-

trebbe essere oggetto di alcun rimedio, essendo improponibile su simili decisioni il ricorso alla Corte costituzionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE avverte che, anche in relazione alla programmazione dei lavori dell'Assemblea, potrebbe essere preferibile dedicare prevalentemente la seduta pomeridiana di oggi al seguito dell'esame congiunto del disegno di legge n. 4445 e connessi, sull'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti. Avverte altresì che tale seduta, già convocata per le ore 15 di oggi, nel caso di un'eventuale anticipazione della seduta pomeridiana dell'Assemblea, sarà anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

500^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Caveri.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(4445) Deputati CREMA ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti*, approvato dalla Camera dei deputati.

(1157) LUBRANO DI RICCO ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche*

(1482) *PIERONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli episodi di corruzione e di malcostume da parte di titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche*

(3164) *LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese private e pubbliche e sui reciproci rapporti*

(3379) *MARINI ed altri. – Istituzione di una Commissione d'inchiesta sul fenomeno di «Tangentopoli»*

(4242) *LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti dei partiti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana, con l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4445, assunto a base dell'esame.

Il senatore PARDINI dà per illustrato l'emendamento soppressivo 1.4, mentre si sofferma sugli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7 volti a circoscrivere l'oggetto dell'inchiesta, così da renderlo sostanzialmente congruente ai ristretti tempi a disposizione della istituenda Commissione.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 1.19, volto a chiarire e, al contempo, integrare l'oggetto dell'inchiesta, così da eliminare ogni possibile interferenza dell'attività della Commissione con quella dell'autorità giudiziaria.

Ad una richiesta di chiarimenti del presidente VILLONE, che rileva la difficile esperibilità degli accertamenti ipotizzati alla lettera *c*) dell'emendamento 1.19, il senatore LUBRANO DI RICCO risponde rilevando che si tratta di difficoltà non dissimili da quelle che si incontrerebbero nella concreta attuazione di quanto previsto dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4445. Si tratta comunque essenzialmente di integrazioni dell'oggetto dell'inchiesta, sulla cui opportunità l'emendamento 1.19 intende richiamare l'attenzione della Commissione.

Il senatore MANZELLA, illustrato il complesso degli emendamenti da lui presentati all'articolo 1, ne chiarisce l'intento che consiste nel perfezionare il testo del provvedimento eliminando possibili dubbi di costituzionalità che gravano su alcune disposizioni. È questo l'obiettivo dell'emendamento 1.16, come anche dell'emendamento 1.17, che mira a sopprimere una previsione che del tutto impropriamente, ricomprende nell'oggetto dell'inchiesta accertamenti di competenza dell'autorità giudiziaria, in sede di riesame, e del Consiglio superiore della magistratura. Quanto all'emendamento 1.18, esso è volto a sostituire la formulazione ipotetica della previsione contenuta nella lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 1, chiaramente contrastante con la realtà storica che ha dimostrato la

esistenza di sicure lesioni al principio di concorrenza nell'aggiudicazione di appalti pubblici.

Il senatore MARCHETTI e il relatore ANDREOLLI danno per illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore BESOSTRI, dati per illustrati gli emendamenti 1.13 e 1.14, crede che la formulazione dell'emendamento 1.15 possa essere integrata con quella dell'emendamento 1.18, del senatore Manzella, di cui condivide l'intento.

Dopo che il senatore PARDINI ha dichiarato di condividere l'intento dell'emendamento 1.18, il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 1.21, volto a fornire una soluzione alternativa alla soppressione della lettera c) del comma 2 dell'articolo 1, riconducendo l'attività della istituenda Commissione a quella che ritiene essere la sua funzione propria, di organo deputato, non al riesame di pronunce giurisdizionali, ma alla individuazione delle cause dei fenomeni oggetto dell'inchiesta.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore PARDINI si sofferma in particolare sugli emendamenti 2.5 (che mira a eliminare una non accettabile forma di discriminazione tra parlamentari) e sugli emendamenti 2.6 e 2.7 che, nel caso si decidesse di mantenere la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 2, estendono il novero dei soggetti incompatibili, ricomprendendo tra questi coloro che abbiano svolto attività difensiva nei confronti dei soggetti sottoposti a indagini per fatti concernenti l'attività della Commissione, nonché gli imputati di reati connessi e coloro che siano stati citati quali testimoni. L'emendamento 2.8, in analogia con quanto previsto per la Commissione antimafia, attribuisce alla istituenda Commissione il potere di eleggere tra i propri membri il Presidente.

Il senatore MANZELLA, associandosi alle considerazioni di opportunità svolte dal senatore Pardini con riferimento all'emendamento 2.5, illustra l'emendamento 2.12, di identico contenuto che intende sopprimere una previsione senza precedenti, che segmenta il mandato parlamentare prevedendo una inammissibile forma di inabilitazione *ad acta* di singoli parlamentari. Simili previsioni possono trovare la loro fonte, secondo l'ordinamento costituzionale, non in leggi, ma solo in disposizioni dei regolamenti parlamentari.

Il relatore ANDREOLLI illustra quindi l'emendamento 2.9, che cerca di ovviare ai rilievi di costituzionalità da ultimo esposti, modificando l'impianto del comma 2 dell'articolo 2, prevedendo che la sussistenza di eventuali condizioni di incompatibilità debba essere dichiarata dai parlamentari

interessati. L'emendamento prevede inoltre che tra le condizioni di incompatibilità debbano essere ricomprese anche l'aver rivestito la qualità di imputato nonché quella di difensore di soggetti coinvolti nelle indagini giudiziarie per fatti concernenti l'oggetto dell'attività della Commissione.

Lo stesso intento persegue, secondo il senatore BESOSTRI, l'emendamento 2.11.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI, rinviando alle considerazioni svolte nel corso della discussione generale dal senatore Di Pietro, dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.

Il senatore LUBRANO DI RICCO dà per illustrati gli emendamenti 2.13 e 2.14, dichiarando di condividere nel complesso le modifiche proposte all'articolo 2. In particolare rileva la giuridica impossibilità, per altri soggetti che non siano il diretto interessato ovvero il suo difensore, di venire a conoscenza dell'esistenza della qualità di indagato. È quindi impossibile prevedere, secondo le norme processuali vigenti, che i Presidenti delle Camere possano svolgere accertamenti al riguardo; accertamenti presupposti dalla formulazione del comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento in titolo.

Dati per illustrati dal senatore PARDINI gli emendamenti soppressivi 3.1 e 4.3, interviene il senatore MANZELLA che illustra l'emendamento 4.11 volto a coordinare la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 4 con quella contenuta nel comma 7 del medesimo articolo.

Il senatore MARCHETTI dà per illustrato l'emendamento 4.9, mentre il senatore PARDINI dà per illustrati gli emendamenti 4.5, 4.6 e 4.4.

Il senatore BESOSTRI illustra infine l'emendamento 4.10 che prevede condizioni di incompatibilità per i collaboratori della Commissione, nonché gli emendamenti 7.5 e 7.6 che mirano a uniformare i tempi previsti per il completamento dei lavori della Commissione con quelli previsti per la presentazione della relazione conclusiva.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati dai proponenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI, GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO

Il presidente VILLONE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta antimeridiana, domani alle ore 8,45 per procedere essenzialmente all'esame del disegno di legge n. 4014 e connessi (Riforma dei servizi pubblici locali).

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE avverte che l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalle sedute di domani, è integrato con l'esame ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, del disegno di legge n. 4473 (Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, recante proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli) e del disegno di legge n. 4475 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità, approvato dalla Camera dei deputati).

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente VILLONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata domani alle ore 14,45.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4445**Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.4 PARDINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «a livello centrale e periferico».

1.5 PARDINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «a decorrere dal 1974».

1.6 PARDINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Commissione ha il compito di accertare:

a) le cause, le modalità e le forme più diffuse degli illeciti connessi al rapporto tra sistema dei partiti e sistema economico-finanziario;

b) le cause, le modalità e le forme più diffuse di ingiustificati arricchimenti privati conseguenti ai fenomeni di cui alla precedente lettera a);

c) l'incidenza dei fenomeni di cui alla lettera a) sulla libera concorrenza nell'affidamento di gare e servizi pubblici;

d) la veridicità dei bilanci e dello stato patrimoniale dei partiti politici».

1.19 LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «anche di provenienza estera».

1.7 PARDINI

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «gli» con l'altra: «degli».

1.9

IL RELATORE

1.16 (identico all'em. 1.9)

MANZELLA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «e di corruzione e concussione tra pubblici ufficiali e titolari di imprese» con le seguenti: «e di reati contro la pubblica amministrazione connessi agli illeciti rapporti di cui al comma 1;».

1.1

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «tra pubblici ufficiali e titolari di imprese», con le altre: «ad esso connessi».

1.11

MARCHETTI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «le cause che hanno portato al fenomeno», con le seguenti: «i fenomeni».

1.13

BESOSTRI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «le cause», inserire le seguenti: «i caratteri, le forme e l'estensione».

1.2

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.3

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

1.8 (Identico all'em. 1.3)

PARDINI

1.10 (Identico all'em. 1.3)

IL RELATORE

1.12 (Identico all'em. 1.3)

MARCHETTI

1.17 (identico all'em. 1.3)

MANZELLA

1.20 (identico all'em. 1.3)

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) le cause esterne che hanno eventualmente impedito la completezza, o determinato lacune nell'azione della magistratura e degli organi ausiliari di essa;»

1.21

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «le ragioni che abbiano determinato», con la seguente: «le»

1.14

BESOSTRI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «se si siano verificate», con le seguenti: «l'estensione e la frequenza delle».

1.18

MANZELLA

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «aggiudicazione», fino alla fine, con le seguenti: «affidamento di opere, lavori o forniture di beni e servizi in regime di appalto o di concessione».

1.15

BESOSTRI

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.4

PARDINI

Sopprimere il comma 2.

2.5

PARDINI

2.10 (Identico all'em. 2.5)

PAPINI

2.12 (Identico all'em. 2.5)

MANZELLA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. All'atto della nomina, ciascun parlamentare dichiara al Presidente della Camera di appartenenza di non essere in alcuna delle seguenti condizioni, in riferimento a fatti concernenti l'oggetto dell'attività della Commissione:

- a) aver svolto indagini giudiziarie o aver giudicato;
- b) essere stato sottoposto a indagini, imputato o condannato;
- c) aver svolto attività difensiva.

2-bis. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati danno notizia alle rispettive Assemblee delle dichiarazioni di cui al comma 2».

2.9

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I parlamentari designati all'atto della nomina dichiarano al Presidente della Camera di appartenenza se, in riferimento all'oggetto della Commissione, abbiano svolto indagini o giudicato, abbiano svolto attività difensive o di consulenza tecnica, ovvero se siano stati imputati o condannati.».

2.11

BESOSTRI

Al comma 2, dopo le parole: «non vengano nominati» inserire le seguenti: «ovvero si dimettano o comunque vengano revocati».

2.1

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, dopo le parole: «o abbiano giudicato» inserire le seguenti: «o abbiano svolto attività difensiva».

2.2

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

2.6 (Identico all'em. 2.2)

PARDINI

Al comma 2, dopo le parole: «o abbiano giudicato», inserire le seguenti: «o che abbiano svolto attività difensive nei relative procedimenti sia penali che civili e amministrativo-contabili».

2.13

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, dopo le parole: «o che siano stati condannati» inserire le seguenti: «o imputati».

2.3

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, dopo la parola: «condannati» inserire le seguenti: «o imputati anche di reato connesso o comunque siano stati citati quali testimoni».

2.7

PARDINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A tal fine, i Presidenti delle Camere si avvalgono delle correlative dichiarazioni scritte, positive o negative, che ciascun parlamentare potrà far pervenire alla Presidenza entro tre giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

2.14

LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, sostituire le parole da: «è nominato di comune accordo» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è eletto tra i membri della Commissione mediante scrutinio segreto».

2.8

PARDINI

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

PARDINI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.3 PARDINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero per violazione del divieto di interferenza di cui al comma 7.».

4.11 MANZELLA

Sopprimere il comma 4.

4.5 PARDINI

Sopprimere il comma 7.

4.9 MARCHETTI

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c),».

4.1 DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

4.6 (Identico all'em. 4.1) PARDINI

4.7 (identico all'em. 4.1) IL RELATORE

4.12 (identico all'em. 4.1) MANZELLA

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le sentenze passate in giudicato».

4.8 IL RELATORE

Al comma 8, aggiungere, infine, le seguenti parole: «purchè non abbiano svolto le indagini giudiziarie, o abbiano giudicato o abbiano svolto attività difensiva o siano stati condannati, o siano imputati o siano attualmente sottoposti ad indagini per fatti concernenti l'oggetto dell'attività della Commissione».

4.2

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purchè a nessun titolo coinvolto in fatti concernenti la materia».

4.4

PARDINI

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con la esclusione dei pubblici dipendenti che siano stati coinvolti, a qualsiasi titolo, negli episodi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), d), e)».

4.13

MANZELLA

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque estranei ai fatti oggetto della Commissione».

4.10

BESOSTRI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

PARDINI

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

PARDINI

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.4

PARDINI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro otto mesi» con le seguenti: «entro un anno».

7.1

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, sostituire la parola: «otto» con l'altra: «sei».

7.3

PARDINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2000».

7.6

BESOSTRI

Al comma 2, sostituire le parole: «Entro il 31 dicembre 2000» con le seguenti: «Entro i successivi tre mesi».

7.2

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «il 31 dicembre 2000», con le seguenti: «lo stesso termine».

7.5

BESOSTRI

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

PARDINI

Titolo

Sostituire il titolo con il seguente:

«Istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale di indagine sui rapporti illeciti tra sistema politico e sistema economico-finanziario al fine di proporre riforme legislative per prevenire i fenomeni della corruzione e del finanziamento illecito ai partiti».

Tit. 1

LUBRANO DI RICCO

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2000

541^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PINTO

La seduta inizia alle ore 8,40.

*PER UNA VISITA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER LO STUDIO DEI PROBLEMI
PENITENZIARI AL CARCERE DI REGINA COELI*

La senatrice SCOPELLITI richiama l'attenzione sui numerosi suicidi che hanno avuto luogo nel carcere di Regina Coeli e propone, ritenendo indispensabile e urgente un'iniziativa in tal senso, che una delegazione della Sottocommissione per lo studio dei problemi penitenziari si rechi a visitare la predetta struttura carceraria.

Si associano alla proposta della senatrice SCOPELLITI i senatori PETTINATO, RUSSO e FOLLIERI.

Il presidente PINTO prende atto della proposta e assicura che provvederà immediatamente a richiedere la necessaria autorizzazione al Presidente del Senato.

IN SEDE REFERENTE

(4461) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore FASSONE, soffermandosi sul disposto del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in titolo nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, ritiene necessario chiedersi innanzitutto se i principi contenuti in una disposizione costituzionale possano avere carattere autoappli-

cativo. A suo avviso, a tale domanda deve darsi in linea di massima risposta negativa, fatte salve alcune limitate eccezioni, fra le quali menziona il caso in cui la norma costituzionale riempia un vuoto normativo ovvero quando, essendo possibili più interpretazioni della disposizione di legge ordinaria, di esse solo una sia conforme alla norma costituzionale, ipotesi nella quale l'interprete deve ritenersi vincolato a rispettare quest'ultima. Alla luce di tali considerazioni, gli appare evidente che la *ratio* ispiratrice dell'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999 muove dall'esigenza di consentire al legislatore ordinario di apprestare una normativa transitoria *ad hoc*, evitando che i principi sanciti con la riforma dell'articolo 111 della Costituzione trovino applicazione anche con riferimento ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale stessa, esito, questo, che la mancanza di una previsione come quella del citato articolo 2 avrebbe reso inevitabile. La scelta fu effettuata dal legislatore costituzionale nell'implicito presupposto che il legislatore ordinario avrebbe fatto sì che la normativa a regime e la normativa regolante l'applicazione dei principi del giusto processo ai procedimenti in corso entrassero in vigore contestualmente all'entrata in vigore della riforma costituzionale, il che però in concreto non è avvenuto.

Ove si tenga conto di tali premesse, la formulazione del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione, come modificato dalla Camera dei deputati, non sembra accettabile, apparendo contraddittoria una previsione che stabilisce in linea generale l'applicazione dei principi del giusto processo nei procedimenti in corso, fatte salve le eccezioni di cui ai commi successivi che di fatto costituiscono specificazione di quei medesimi principi. Al contrario, la norma avrebbe dovuto prevedere in linea di massima l'applicazione nei procedimenti in corso delle norme previgenti all'entrata in vigore della riforma dell'articolo 111 della Costituzione, introducendo poi una serie di eccezioni a tale statuizione di carattere generale, in applicazione dei principi introdotti con la riforma. Nè appare convincente la stessa previsione dell'applicabilità diretta dei principi contenuti nelle nuove disposizioni introdotte nell'articolo 111, mentre l'espressione «Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione» si dimostra equivoca e potrebbe comportare non trascurabili difficoltà sul piano interpretativo.

Ritiene pertanto preferibile una riscrittura del testo del comma 1 che faccia salva l'applicazione nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del 1999 delle norme processuali previgenti, integrando quindi la previsione del comma 2 mediante l'esplicita disciplina delle ipotesi in cui le dichiarazioni, rese in precedenza nel corso delle indagini preliminari da parte di chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, non siano state già acquisite al fascicolo del dibattimento. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, infatti, regola esclusivamente la situazione in cui le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari siano già acquisite al fascicolo del dibattimento al momento dell'entrata in vigore della legge di conver-

sione del decreto-legge in titolo, prevedendo che in tali casi queste possano essere utilizzate ai fini della decisione solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova assunti o formati con modalità diverse. Ne consegue, a suo giudizio, la necessità di inserire un'altra previsione che – avuto riguardo alle dichiarazioni rese da chi si è sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore che non risultano già acquisite al fascicolo del dibattimento – stabilisca che queste dichiarazioni, anche se si dovesse ritenere possibile la loro acquisizione al fascicolo del dibattimento attraverso le letture o le contestazioni, non possono comunque essere utilizzate al fine di provare la colpevolezza dell'imputato.

Manifesta infine perplessità sul disposto del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione – non ravvisando l'opportunità dell'inserimento di una simile previsione in tale sede – mentre, circa il successivo comma 6, ritiene che l'unica interpretazione possibile sia quella di ritenere che, nei procedimenti i quali proseguono con l'applicazione delle norme del codice di procedura penale anteriormente vigente, tutti gli atti assunti in sede di istruttoria formale devono ritenersi acquisiti al fascicolo del dibattimento agli effetti, in particolare, del precedente comma 2, per cui, se il dichiarante si sarà sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, essi potranno essere valutati, come già evidenziato, solo se la loro attendibilità sarà confermata da altri elementi di prova assunti o formati con modalità diverse.

Il senatore CALVI ritiene che, nel merito, il testo trasmesso dalla Camera sia carente e condivide l'impostazione delineata dal senatore Fassone, secondo la quale l'articolo 1 del decreto-legge in conversione avrebbe dovuto essere formulato diversamente, facendo salva in linea generale l'applicabilità delle disposizioni previgenti nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della riforma dell'articolo 111 della Costituzione e stabilendo, quindi, alcune eccezioni che assicurassero in questi procedimenti l'applicazione dei principi del giusto processo, pur con opportune forme di graduazione.

Peraltro, è indubbio che la mancata conversione del decreto-legge in titolo comporterebbe effetti più dirompenti degli inconvenienti che potranno derivare dalle inadeguate soluzioni contenute nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento e, per tale ragione, ritiene che probabilmente sarà opportuno licenziare il provvedimento in esame senza introdurre ulteriori modifiche.

Segue un breve intervento del senatore CALLEGARO il quale, con riferimento alle perplessità sollevate circa il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge, sottolinea che sarebbe stato preferibile che il testo in esame individuasse puntualmente la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 sul processo penale minorile che viene derogata dal comma in questione.

Il senatore PERA ritiene che l'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n.2, rechi senza dubbio la copertura costituzionale necessaria per consentire al legislatore ordinario di regolare l'applicazione dei principi contenuti nella riforma dell'articolo 111 nei procedimenti penali in corso alla data dell'entrata in vigore della legge costituzionale stessa. Ribadisce poi che, allo scopo precipuo di prevenire tutte quelle situazioni di sostanziale crisi dei procedimenti in corso evocate nei precedenti interventi, la sua parte politica si era assunta l'impegno di approvare le norme di attuazione «a regime» contestualmente all'approvazione della modifica dell'articolo 111. Era forte e chiara, infatti, la consapevolezza delle conseguenze che sarebbero derivate dalla mancanza di quella normativa, contenuta nell'Atto Senato n. 1502, ed ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento, in termini di eccezioni di incostituzionalità. Dopo aver ricordato, poi, a chi mette in discussione la diretta applicabilità dei principi contenuti nell'articolo 111, che il carattere immediatamente applicativo di tali principi si desume, a suo avviso, già dalla stessa formulazione dell'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999, sottolinea inoltre come nel corso del dibattito sulla predetta legge costituzionale da numerose parti furono, invece, criticate le previsioni in essa contenute proprio per il loro carattere eccessivamente dettagliato – si sarebbe trattato di vere e proprie disposizioni processuali – e tale da snaturare la natura di norme di principio propria delle norme costituzionali.

Il senatore Pera, dopo aver preso atto che l'impegno di assicurare la contestuale entrata in vigore della riforma costituzionale e della legge ordinaria di attuazione non ha potuto essere mantenuto, prosegue osservando come il disposto dei commi 1 e 2 sia chiaro nelle sue implicazioni concrete nel senso che, mentre per le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi si è sempre sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore già acquisite al fascicolo del dibattimento troverà applicazione il comma 2 (e tali dichiarazioni potranno conseguentemente essere valutate purchè la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova assunti o formati con modalità diverse), le dichiarazioni che non risulteranno acquisite al fascicolo del dibattimento al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in titolo, in applicazione dei principi sanciti dall'articolo 111 non potranno più essere acquisite se il dichiarante si sarà sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.

Avviandosi alla conclusione, il senatore Pera osserva che la conversione del decreto-legge, pur con le perplessità che può suscitare, scongiura inconvenienti di gran lunga più gravi, mentre, per quel che concerne l'incontestabile necessità di pervenire quanto prima a varare la normativa di attuazione a regime della riforma dell'articolo 111 della Costituzione, coglie l'occasione per rilevare che, forse, il testo trasmesso dal Senato alla Camera dei deputati è risultato eccessivamente ambizioso e che probabilmente sarebbe stato preferibile, in sede di prima lettura, limitarsi alle disposizioni strettamente necessarie per attuare l'articolo 111 della Costituzione, senza intervenire su altre problematiche come, in particolare, quelle

relative alla nozione di connessione *ex* articolo 12 del codice di procedura penale, ovvero su quelle concernenti l'estensione degli obblighi testimoniali a soggetti che nel vigente sistema possono avvalersi della facoltà di non rispondere ai sensi dell'articolo 210 del codice di rito.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, quindi, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di oggi.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana, già convocata per domani, giovedì 17 febbraio alle ore 8,30 non avrà più luogo, per consentire la convocazione delle Commissioni riunite giustizia e affari esteri per l'esame del disegno di legge n. 3915, in materia di corruzione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

542^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(4461) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore CENTARO sottolinea come il modo migliore per affrontare le problematiche relative alla riforma dell'articolo 111 della Costituzione sarebbe stato rappresentato dalla definitiva approvazione del disegno di legge già varato dal Senato e ora all'esame della Camera dei deputati in

materia di formazione e valutazione della prova (Atto Camera 6590). È infatti evidente che se il Parlamento non si farà carico di varare la normativa ordinaria «a regime» in applicazione del nuovo articolo 111 della Costituzione, sarà la Corte costituzionale con i suoi interventi a dare, di fatto, attuazione alla riforma. Va quindi evidenziata l'assoluta necessità che l'iter del disegno di legge in questione venga quanto prima ripreso e portato a conclusione.

Passando più specificamente ai contenuti del decreto-legge in conversione, il senatore Centaro nota che esso si presenta come un provvedimento tampone e perplessità sui suoi contenuti sorgono già con l'esame del primo comma dell'articolo 1. È criticabile la formulazione di tale comma come norma di puro e semplice rinvio ai principi costituzionali introdotti nell'articolo 111 della Costituzione, in quanto si tratta di una soluzione che rischia di determinare difficoltà e problemi non trascurabili sul piano applicativo. A suo avviso, peraltro, essa non può che intendersi nel senso che il giudice dovrà applicare direttamente la norma costituzionale, considerando inutilizzabili tutte le dichiarazioni che non siano passate attraverso il vaglio del contraddittorio, fatte salve le eccezioni previste dai commi successivi. Il successivo comma 2, infatti, consente l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore a condizione però che tali dichiarazioni risultino già acquisite al fascicolo del dibattimento al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e che la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità.

Non convincente appare poi la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 1, in quanto essa appare suscettibile di determinare non giustificate disparità di trattamento tra imputati nei cui confronti deve essere ancora adottata una decisione di merito e imputati in procedimenti già pervenuti alla fase del giudizio di legittimità.

Il comma 5 dell'articolo 1 gli sembra estraneo alla materia del decreto-legge, mentre il comma 6 deve ritenersi, a suo parere, sostanzialmente inutile.

Conclude ribadendo ancora una volta la necessità di riprendere e portare a termine nel più breve tempo possibile l'esame del disegno di legge già approvato dal Senato e in questo momento in discussione presso la Camera dei deputati recante le norme di attuazione della riforma dell'articolo 111 della Costituzione.

Intervenendo a titolo personale, il senatore GRECO si dichiara fortemente critico nei confronti del testo licenziato dalla Camera dei deputati per il decreto-legge in titolo, giudicando inaccettabile escludere l'applicazione in determinati procedimenti penali di principi che dovrebbero, in linea di massima, valere sempre e comunque e nonostante si debba sottolineare come le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati abbiano tuttavia rappresentato un miglioramento rispetto al testo originario varato dal Governo.

Il senatore VALENTINO condivide le considerazioni svolte dal senatore Greco e ritiene che sarebbe stata necessaria maggiore coerenza e consequenzialità nel definire le modalità di applicazione dei principi introdotti nell'articolo 111 della Costituzione ai procedimenti in corso. Manifesta quindi forti perplessità sul decreto-legge in titolo, anche se si rende conto che l'esigenza di salvare i processi in corso porterà probabilmente a una sua conversione senza ulteriori modifiche.

Si sofferma quindi sui commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge ed evidenzia come sia estremamente difficile comprendere le ragioni che hanno indotto l'altro ramo del Parlamento a introdurre le previsioni ivi contenute.

Il senatore SENESE non può nascondere una notevole insoddisfazione nei confronti del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, insoddisfazione peraltro già espressa anche nei precedenti interventi dei senatori Russo e Fassone. Rileva che l'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999 trova la sua *ratio* ispiratrice nell'esigenza di assicurare la certezza del diritto con specifico riferimento alle regole che avrebbero dovuto trovare applicazione nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della riforma dell'articolo 111 della Costituzione e ciò al fine di evitare che tale riforma avesse effetti dirimpenti nei confronti di questi procedimenti. La formulazione del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge lascia insoddisfatta proprio l'esigenza di certezza cui ha testè accennato, in quanto prevedere soltanto che, fatte salve le eccezioni di cui ai commi successivi, nei procedimenti in corso si applicano i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione, significa in concreto riversare sul giudice quell'opera di bilanciamento fra i diversi principi costituzionali che invece dovrebbe essere svolta dal legislatore mediante la definizione delle specifiche regole processuali che dei predetti principi dovrebbero costituire la traduzione in atto. È evidente quindi che, operando nel modo in cui ha operato l'altro ramo del Parlamento, si creano inevitabilmente ampi margini di incertezza e ciò per di più avviene in una materia – quella processuale – in cui le esigenze di certezza del diritto, per le finalità di garanzia ad esse sottese, sono più forti che in altri settori dell'ordinamento.

Sarebbe stata pertanto più opportuna una diversa formulazione che prevedesse in linea generale l'applicabilità ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale delle norme processuali anteriormente vigenti, stabilendo poi alcune eccezioni tali da consentire una applicazione graduata dei principi introdotti con la predetta riforma nei medesimi procedimenti.

Passando al comma 2 dell'articolo 1, non può non suscitare perplessità il fatto che la norma non fornisca alcuna indicazione in merito alle ipotesi in cui le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi si è sempre sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore non sono già state acquisite al fascicolo del dibattimento al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in titolo. Anche in questo caso, la lacuna della normativa transitoria implica il rischio di rilevanti incertezze sul piano applicativo. Anche l'an-

damento del dibattito ha espresso tali incertezze: si è infatti sostenuto sia che queste dichiarazioni non dovrebbero in nessun caso essere acquisite al fascicolo del dibattimento, sia invece che tali dichiarazioni potrebbero essere acquisite e che però esse sarebbero utilizzabili solo a fini diversi dell'accertamento della colpevolezza dell'imputato. Pur essendo quest'ultima – a suo avviso – la soluzione interpretativa più corretta e più coerente con i principi introdotti nell'articolo 111 della Costituzione, ciò che va evidenziato è il dato di fondo rappresentato dalla obiettiva incertezza interpretativa circa la portata e il significato delle disposizioni in questione.

Il senatore Senese prosegue sottolineando quindi come nel corso del dibattito negli interventi, tanto di esponenti della maggioranza quanto di esponenti dell'opposizione, sia stato segnalato come la mancata conversione del decreto-legge in titolo comporterebbe difficoltà e problemi ancora più rilevanti di quelli connessi con la sua insoddisfacente formulazione testuale. A questo proposito, va però sottolineato che queste difficoltà potrebbero essere superate qualora presso l'altro ramo del Parlamento venisse assunta una posizione diversa, modificando un atteggiamento che, nei fatti, rischia di impedire che, nel concreto funzionamento del bicameralismo parlamentare, possano trovare spazio contributi volti unicamente ad assicurare una maggiore razionalità alla produzione normativa.

La senatrice SCOPELLITI, premesso che i principi del giusto processo costituivano già parte integrante del nostro ordinamento essendo desumibili tanto dalla Costituzione, quanto dalle norme contenute nelle Convenzioni internazionali, segnatamente l'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata con la legge n. 848 del 1955, sottolinea che la modifica apportata all'articolo 111 della Costituzione dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, muove dall'esigenza di ribadire i principi del giusto processo espressi dal nostro sistema costituzionale. Tale intervento è stato indubbiamente necessitato dall'atteggiamento di certa magistratura, che ha sistematicamente ignorato quei principi, con i noti effetti perversi che hanno avuto come conseguenza le numerose condanne inflitte al nostro Paese dalla Corte europea di Strasburgo. Per quanto attiene al provvedimento in titolo, ne mette in risalto alcuni profili interpretativi che in forma quasi paradossale – data la premessa da cui ella è partita – porterebbero a concludere che i principi del giusto processo dovrebbero trovare applicazione solo attraverso la mediazione delle norme di attuazione. Il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento poi, se anche potrebbe essere oggetto di un giudizio astrattamente positivo finisce, in definitiva, per sospendere l'applicazione di una legge costituzionale. Dopo aver ricordato che la via maestra da seguire è quella di approvare quanto prima la legge ordinaria che trasferisce in maniera calibrata sul sistema processuale penale i principi del giusto processo, conclude ribadendo che occorre recuperare lo spirito che aveva indotto il legislatore costituzionale a riscrivere l'articolo 111 della Costituzione.

Il presidente PINTO, premesso di condividere le valutazioni del senatore Senese, prende atto che le esigenze di modifica che si sono delineate nella discussione in atto, svelano problemi particolarmente acuti rispetto alla accettabilità delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, tanto che, nel caso di specie, gli appare che i problemi evidenziati potrebbero essere risolti solo con modifiche al testo varato dall'altro ramo del Parlamento. La Commissione, nonostante i limitati tempi a disposizione, non ha mancato di effettuare una disamina attenta ed approfondita e non è, quindi, probabile, che se il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento sarà licenziato dal Senato senza modifiche ciò avverrà per la mera esigenza di procedere rapidamente.

Il Presidente non può non ricordare come la Camera abbia, a sua volta, vagliato attentamente il provvedimento in discussione e tuttavia non può non rilevare che gli interventi che si sono succeduti hanno denotato una netta preferenza per le soluzioni contenute nell'Atto Senato 1502 – rispetto al quale, peraltro, è consapevole delle riserve avanzate presso l'altro ramo del Parlamento – che, se fosse stato approvato nei tempi dovuti, avrebbe costituito la risposta più idonea alle problematiche evocate. Dopo aver riepilogato brevemente i punti salienti del decreto-legge, come modificato, si sofferma in particolare sul comma 5, del quale condivide l'interpretazione, emersa dal dibattito, in ordine alla finalità ad esso sottesa, diretta a mettere l'imputato minorenni in condizione di rifiutare la decisione immediata e scegliere di essere giudicato nel merito.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene, quindi, di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti a domani giovedì 17 febbraio, alle ore 11.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

A seguito di una richiesta in tal senso del senatore PERA, il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna, già convocata per oggi, alle ore 21,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,55.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 16 FEBBRAIO 2000

269^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Palumbo.**La seduta inizia alle ore 15,10.***IN SEDE DELIBERANTE**

(3547-bis-B) Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000, approvato dal Senato in un testo risultante dallo stralcio degli articoli da 2 a 11 del disegno di legge di iniziativa governativa e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il presidente MIGONE ricorda che nella scorsa seduta la Commissione ha rinviato la discussione del disegno di legge, dubitando della legittimità della procedura con cui era stato riassegnato alla Commissione in sede deliberante, dopo che lo stesso disegno di legge era già stato esaminato in sede referente e poi iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea. In particolare, egli stesso rilevò che in seno alla Conferenza dei Capigruppo il rappresentante di un Gruppo parlamentare si era opposto alla riassegnazione in sede deliberante; nel dibattito svoltosi successivamente l'intervento del senatore Provera confermò poi l'atteggiamento contrario del Gruppo della Lega Nord e, quindi, la mancanza di una richiesta unanime della Commissione, richiesta dall'articolo 37 del Regolamento.

Il Presidente del Senato ha immediatamente convocato la Giunta per il Regolamento, per acquisirne un parere in merito alla procedura di nuova assegnazione alla sede deliberante o redigente dei disegni di legge già deferiti ed esaminati in sede referente. All'unanimità dei presenti, la Giunta ha emesso nella seduta di ieri mattina un parere in cui ritiene legittima tale prassi, facendo riferimento all'articolo 72, terzo comma, della Costituzione, da cui evince un principio generale in base al quale esigie mino-

ranze non possono detenere un potere di veto sulla scelta della sede d'esame dei disegni di legge.

In applicazione di tale principio, la Giunta ha ritenuto che il Presidente del Senato, con il consenso della Conferenza dei Capigruppo, possa riappropriarsi del suo potere di assegnazione e deferire un disegno di legge alla sede deliberante, purché i Gruppi che eventualmente si oppongono non abbiano complessivamente una consistenza tale da poter attivare la rimessione del disegno di legge all'Assemblea, ai sensi della citata norma costituzionale.

Sulla scorta di tale parere, non si può non accogliere l'invito del Presidente del Senato a procedere all'esame in sede deliberante. Peraltro è piuttosto singolare che la Giunta abbia dubitato della costituzionalità dell'articolo 37 del Regolamento, nella parte in cui prescrive l'unanimità della Commissione per la richiesta di trasferimento di sede, e abbia dato mandato a un suo autorevole componente di predisporre un testo che lo adegui pienamente alla norma costituzionale, così come interpretata dalla Giunta per il Regolamento.

Il senatore MARTELLI ritiene che il parere reso ieri dalla Giunta per il Regolamento rappresenti una forzatura di inaudita gravità: la Giunta non ha alcun potere di interpretare la Costituzione, ma deve valutare la legittimità delle prassi e delle decisioni rispetto al testo vigente del Regolamento. Propone pertanto che la Commissione accetti di discutere il disegno di legge in sede deliberante solo quando l'Assemblea del Senato avrà modificato l'articolo 37 del Regolamento.

Il senatore PROVERA osserva che la Giunta ha agito come un giudice costituzionale che potesse sindacare i Regolamenti parlamentari sotto il profilo della legittimità costituzionale. In realtà il suo compito sarebbe stato solo quello di indicare quale disposizione del Regolamento si applica alla nuova assegnazione di un disegno di legge in sede deliberante.

Il presidente MIGONE prende atto delle posizioni espresse dai senatori Martelli e Provera, ma ritiene che la Commissione non possa discostarsi dal parere della Giunta per il Regolamento. Propone poi che sia acquisita alla nuova sede procedurale la discussione generale già svoltasi durante l'esame in sede referente.

Concorda la Commissione.

Il relatore CIONI, ricordato il complesso *iter* del disegno di legge, sottolinea che l'urgenza con cui il Senato si trova a dover varare il provvedimento in esame dipende unicamente dagli errori commessi dal Ministero degli affari esteri. Infatti la decisione del Governo di partecipare all'Esposizione universale del 2000 era scontata sin dal 7 dicembre 1994, quando fu scelta come sede Hannover con l'appoggio convinto dell'Italia. D'allora sono trascorsi circa quattro anni prima della presentazione del di-

segno di legge, il cui esame è concretamente iniziato nel gennaio 1999, non essendo stato possibile esaminare un provvedimento di spesa durante la sessione di bilancio.

Nel merito, il Senato prima e la Camera in seconda lettura hanno rifiutato l'impostazione del Governo, che aveva già nominato il Commissario generale tre mesi prima di presentare il disegno di legge e che non aveva inteso predisporre il progetto del padiglione prima che la legge fosse approvata. Tale impostazione è stata rovesciata, in nome di irrinunciabili principi di rigore e trasparenza, e la spesa complessiva è stata ridotta da 45 a 37 miliardi, che peraltro potrebbero non gravare interamente sul bilancio dello Stato: si è infatti previsto, in un ordine del giorno approvato dal Senato in prima lettura, che alle spese della manifestazione debbano contribuire anche le ditte espositrici, come avviene per tutti gli altri paesi partecipanti.

La Camera dei deputati ha fatto suoi questo e altri ordini del giorno approvati dal Senato, trasformandone gli impegni in disposizioni di legge. Si è così previsto che la somma di 37 miliardi costituisca un limite massimo di spesa e che eventuali revisioni in aumento dei prezzi siano a carico delle imprese appaltatrici. Sono state inoltre introdotte procedure volte a limitare gli effetti negativi della deroga alle norme di contabilità generale in materia di contratti, che purtroppo non può essere rifiutata a causa del ritardo con cui è stato presentato il disegno di legge.

La Camera dei deputati ha altresì sollevato obiezioni circa il modo in cui è stato nominato il Commissario generale del Governo, che si è responsabilmente dimesso il 12 febbraio scorso. A tal riguardo desidera rivolgere un sincero ringraziamento al dottor Ziantoni, precisando che nessuna censura è mai stata rivolta dalla Commissione al suo operato e che l'errore commesso nei tempi e nelle modalità di nomina del Commissario è da addebitarsi al Ministero.

Infine il Relatore osserva che in futuro si dovrà riflettere circa la competenza in materia di esposizioni internazionali e illustra il seguente ordine del giorno, che è volto a prevenire il ripetersi di situazioni simili:

«La Commissione affari esteri, emigrazione del Senato,

considerate le difficoltà che si incontrano in occasione della partecipazione italiana alle Esposizioni internazionali e universali, nonché ad analoghe manifestazioni, per il ritardo nella presentazione dei relativi disegni di legge da parte del Governo, per la conseguente richiesta di deroghe alla contabilità generale dello Stato, per l'aggravio dei costi, lo scadimento dei lavori, l'approssimazione dei programmi e il danno che ciò comporta all'immagine del Paese,

invita il Governo

a presentare al Parlamento immediatamente l'elenco delle manifestazioni internazionali previste nel 2001 e nel 2002, alle quali è stato invi-

tato, e a presentare i relativi progetti con largo anticipo rispetto a ciascuna manifestazione;

a individuare una possibile soluzione a regime di tale questione, che preveda l'istituzione, con idonei provvedimenti, di un ufficio permanente cui siano attribuite tutte le competenze amministrative in materia e di una voce di bilancio da quantificare di anno in anno, in relazione alle manifestazioni cui si prevede di voler partecipare».

0/3547-bis-B/1/3 SQUARCIALUPI, CIONI, LAURICELLA, ANDREOTTI, MARTELLI, PIANETTA, VERTONE GRIMALDI, BASINI

Il sottosegretario PALUMBO ribadisce che il Governo è favorevole a una rapida approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati e non ha altro da osservare nel merito del provvedimento. Quanto alle responsabilità che sono state attribuite al Ministero, fa presente che il disegno di legge n. 3547 è stato presentato in Senato il 28 settembre 1998: pur comprendendo le osservazioni del Relatore, è evidente che ci si poteva attendere un più rapido *iter* parlamentare. Pertanto si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno, a condizione che sia riformulata la premessa relativa al ritardo nella presentazione dei disegni di legge.

Il presidente MIGONE fa presente che l'*iter* parlamentare è stato lungo anche a causa dell'atteggiamento del Governo, che durante l'esame in prima lettura non ha accettato modifiche alle procedure di affidamento dei lavori, sostenendo – un anno fa – che se i lavori non fossero iniziati subito l'Italia non avrebbe potuto partecipare all'Expo 2000.

Avverte che si passerà alla votazione dell'ordine del giorno e, successivamente, alla votazione degli articoli modificati dalla Camera dei deputati.

Il senatore SCALFARO dichiara che voterà a favore dell'ordine del giorno, come pure del testo già approvato dalla Camera dei deputati, osservando che la partecipazione italiana all'Esposizione di Hannover sarà forse possibile soltanto perché qualcuno ha già lavorato, senza attendere l'approvazione della legge.

Peraltro le continue deroghe alla contabilità generale dello Stato dimostrano che, a giudizio del Governo e del Parlamento, il regime ordinario di contabilità non funziona. Sarebbe perciò opportuno affrontare tale problema sul piano generale, per risolverlo in via definitiva.

Il senatore MARTELLI dichiara che voterà a favore dell'ordine del giorno e contro tutti gli articoli del disegno di legge, non riuscendo a comprendere come sia possibile costruire in tre mesi un padiglione del valore di circa 30 miliardi di lire. È poi chiaro a tutti che, qualsiasi disposizione si introduca nella legge, una trattativa privata conclusa in pochi giorni può essere tutto tranne che trasparente e rigorosa.

Dopo aver fatto presente che, nella sua qualità di sottosegretario per gli affari esteri, chiese sin dall'inizio dell'*iter* che il disegno di legge fosse profondamente modificato, esprime la sua solidarietà al dottor Ziantoni, costretto a dimettersi da Commissario generale senza aver assolutamente demeritato. A questo punto, c'è soltanto da chiedersi se qualcuno pagherà gli emolumenti dovuti a una persona che era stata regolarmente nominata a un delicato incarico.

Il senatore PROVERA rileva che nella relazione del senatore Cioni sono state esposte ragioni sufficienti per respingere il disegno di legge. In particolare, è molto grave la deroga alle norme di contabilità dello Stato, ma ancor più grave è ignorare totalmente le norme comunitarie in materia di appalti, tanto più nel caso di specie. Quanto poi alla decisione di donare alla città di Bari il padiglione, dopo che sia terminata l'Esposizione di Hannover, le disposizioni introdotte dalla Camera non specificano quale sarà la destinazione finale del padiglione e, quindi, il Comune potrebbe farne quel che vuole.

Sotto il profilo procedurale, ritiene vergognosa la forzatura che è stata fatta del Regolamento del Senato, con l'avallo della Giunta per il Regolamento, la quale ha praticamente deciso di disapplicare l'articolo 37. Dà però atto al presidente Migone di aver agito con coraggio e onestà intellettuale, sollevando la questione di legittimità della nuova assegnazione. Fa altresì presente che la Giunta si è espressa all'unanimità dei presenti solo poiché il senatore Preioni non ha potuto partecipare alla riunione, anche perché essa è stata anticipata rispetto alla precedente convocazione; ha pertanto scritto una lettera al Presidente del Senato, in cui protesta sia per il merito del parere reso sia per l'anticipazione dell'orario.

Il senatore ANDREOTTI annunzia che voterà a favore dell'ordine del giorno e del disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, ritenendo che si debba garantire la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale del 2000. Non condivide invece le critiche al Ministro degli affari esteri per aver nominato il Commissario del Governo prima dell'approvazione della legge, poiché in tutti i casi analoghi ci si è regolati in tal modo, al fine di predisporre gli atti amministrativi necessari.

Nel merito dell'ordine del giorno, osserva che l'ufficio permanente di cui si auspica l'istituzione dovrebbe collaborare con i servizi del Ministero dell'industria competenti in materia fieristica. Infine segnala l'opportunità di migliorare e qualificare la partecipazione della Comunità europea alle esposizioni internazionali, sottolineando che in futuro anche la partecipazione dei singoli Stati membri potrebbe confluire in ambito comunitario.

Il senatore PIANETTA dichiara il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia sull'ordine del giorno e sugli articoli del disegno di legge, pur osservando che trova poco convincente la difesa d'ufficio del rappresentante del Governo, il quale ha contestato un dato oggettivo, cioè il si-

stematico ritardo nella presentazione dei disegni di legge relativi alle esposizioni internazionali.

C'è ora da augurarsi che l'Italia possa partecipare all'Esposizione di Hannover e che siano realmente applicate le disposizioni volte a garantire la trasparenza della gestione. Richiama infine l'attenzione di tutti i colleghi sulla decisione assunta dalla Giunta per il Regolamento, che appare per molti aspetti inquietante.

Il senatore MAGLIOCCHETTI dichiara che voterà contro il disegno di legge, in coerenza con la posizione da lui assunta riguardo all'Esposizione internazionale di Lisbona e con una interrogazione da lui presentata in quell'occasione.

Il senatore PROVERA, rilevato che sta per iniziare la seduta dell'Assemblea, invita il Presidente a rinviare il seguito della discussione.

Il presidente MIGONE ritiene che si possa concludere molto rapidamente la discussione del disegno di legge.

Il senatore PORCARI annunzia che voterà a favore dell'ordine del giorno e contro il disegno di legge, in dissociazione dalla posizione annunciata dal Gruppo di Forza Italia.

Il senatore BASINI dichiara che si asterrà nella votazione degli articoli e del disegno di legge, in segno di protesta contro l'incredibile parere della Giunta per il Regolamento, che non può certo sovvertire in via interpretativa le regole del procedimento legislativo.

Posto ai voti, con il parere contrario del Governo, l'ordine del giorno risulta approvato.

Con distinte votazioni sono approvati gli articoli 2 e 3, modificati dalla Camera dei deputati, e il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,05.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2000

206^a Seduta

Presidenza del Presidente

DI BENEDETTO

Intervengono il ministro della difesa Mattarella ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Guerrini.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE rende noto che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta. In previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato aveva espresso il suo assenso.

La Commissione delibera in tal senso, e tale forma di pubblicità è pertanto adottata per il prosieguo della seduta.

PROCEDURE INFORMATIVE

Discussione sulle comunicazioni del Ministro della Difesa sugli indirizzi programmatici della politica di Difesa nazionale e internazionale

Il Presidente ricorda che l'odierno dibattito fa seguito alle comunicazioni del 19 gennaio scorso, nel corso della quale il Ministro aveva esplicitati gli orientamenti del Governo in materia di difesa, e dichiara pertanto aperta la discussione.

Il senatore AGOSTINI esprime apprezzamento per quanto dichiarato a suo tempo dal titolare del Dicastero.

Il senatore PALOMBO, rallegratosi per la presenza del Ministro, si sofferma sul preoccupante fenomeno dei suicidi nelle caserme, le cui responsabilità non possono essere riduttivamente fatte cadere sui comandanti militari, bensì devono essere analizzate in una più ampia prospettiva che tenga anche conto dei contesti sociali dai quali i giovani militari provengono.

Il senatore MANCA, ringraziato il Ministro per la sua presenza in Commissione, lamenta che in un recente passato è stato inviato un contingente militare al di fuori dell'area del Mediterraneo allargato senza che il Senato fosse stato tempestivamente informato; chiede altresì di sapere quali siano stati gli insegnamenti appresi dalla missione in Kosovo. Sollecita infine una riformulazione del Codice penale militare e chiede che il Parlamento sia informato dell'attuazione data ai decreti legislativi adottati negli ultimi anni a seguito dei prescritti pareri delle Camere.

Il senatore TABLADINI, preso spunto dal dibattuto problema del nonnismo, rileva il profondo divario oggi esistente fra la realtà sociale e la realtà militare e auspica, nella misura del possibile, un avvicinamento che ne riduca le distanze culturali.

Chiede quindi approfonditi elementi di conoscenza in ordine all'introduzione del servizio volontario.

Il senatore GIORGIANNI, espressa soddisfazione per le parole del Ministro pronunciate nella seduta del 19 gennaio, fa presente che uno dei principali problemi all'attenzione della Commissione verte sulla ristrutturazione dell'area tecnico-industriale della Difesa (in attuazione del decreto legislativo n. 459 del 1997). Sottolinea la necessità di un'intensa attività di concertazione, al fine di garantire tutte le parti sociali e, in particolare, le aspettative del personale impegnato negli arsenali marittimi ed esprime l'insoddisfazione dei sindacati nei confronti delle scelte amministrative adottate che non sembrano compatibili con le linee-guida manifestate dal legislatore in sede di legge-delega. Auspica, pertanto, una maggiore attenzione del Governo, anche per tutelare le legittime aspettative delle maestranze e si riferisce in particolare alle difficoltà nelle quali si dibatte l'arsenale di Messina.

Il senatore ROBOL, apprezzata l'ampia ed approfondita relazione del Ministro, che ha opportunamente incentrato la sua esposizione sull'aspetto della qualità di vita nelle strutture militari, sottolinea l'alto livello di professionalità che connota l'attuale dirigenza militare. Si sofferma, poi, sulle prospettive di sviluppo del secondo pilastro europeo (relativo alla Difesa), dopo l'attuazione del primo pilastro (relativo all'Economia), e chiede di sapere quali saranno i prossimi passaggi istituzionali.

Il senatore PELLICINI chiede delucidazioni in ordine alla contestuale attuazione, a suo dire nebulosa, delle normative sul servizio civile e sul-

l'obiezione di coscienza in attesa del varo della disciplina che introduce il servizio militare volontario. Invita il Governo a fornire elementi di chiarezza per evitare situazioni di intollerabile disagio.

Il senatore DOLAZZA accenna alle distorsioni che minano il sano sviluppo dell'industria nazionale nel settore della Difesa, e lamenta la eccessiva genericità nell'uso della parola «nonnismo», il cui contenuto andrebbe meglio precisato. Invita quindi il Ministero ad una più effettiva applicazione della legge sulla visita alle caserme, che viene largamente disattesa e interpretata in modo fortemente restrittivo. Con riferimento all'obiezione di coscienza invita a devolvere ai singoli Comuni i fondi monetari ai essa destinati, in modo da meglio utilizzare il personale.

Il ministro MATTARELLA fa presente che il servizio civile, sulla base della nuova disciplina legislativa, non è più di competenza della Difesa, bensì della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il senatore LORETO, ringraziato anch'egli il Ministro per la sua presenza in Commissione, ed espresso compiacimento per l'impostazione che intende dare all'attività del Dicastero rileva l'esigenza di una riqualificazione della spesa all'interno della Tabella dedicata al Ministero e il progressivo configurarsi del Nuovo Modello di Difesa. Condivide le critiche mosse nell'odierna seduta ad un approccio meramente contabile alla riorganizzazione dell'area tecnica-industriale: ritiene che il processo riformistico debba in ampia prospettiva tener conto di una pluralità di fattori non limitandosi in modo statico a considerare solo gli elementi numerici, bensì valutando in modo dinamico le sinergie tra elementi umani e fattori produttivi coinvolti.

Invita infine il Governo a spiegare le modalità della transizione dell'attuale assetto alla fase dell'introduzione piena del servizio militare volontario.

Considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE decide di rinviare quindi ad altra seduta il seguito della discussione. Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma pluriennale di R/S SME n. 1/2000 relativo alla realizzazione di una «Interfaccia di dati digitali» -LLAPI/FAST (Low Level Air Picture Interface). (n. 624)

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 febbraio.

Previa verifica del numero legale, è posta ai voti ed approvata a maggioranza la proposta di parere favorevole presentata dal PRESIDENTE.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

MERCLEDÌ 16 FEBBRAIO 2000

245^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente***MORANDO**

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(4339) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati

(Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta degli emendamenti al disegno di legge collegato in materia di apertura e regolazione dei mercati. Dopo aver rilevato che alcuni emendamenti concernenti il settore assicurativo perseguono opportunamente l'obiettivo di individuare altri tipi di premi, auspica che la Commissione di merito individui una gamma abbastanza diversificata di premi di riferimento al fine di offrire una effettiva possibilità di scelta al consumatore.

Dal punto di vista dei profili finanziari, per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 3.25, 4.10, 4.11, 4.12, 4.28, 4.29, 4.39, 4.40, 4.55, 4.61, 4.78, 4.84, 4.0.6, 4.0.7, 14.0.16, 16.8, 18.3 (lettera *c*) e 18.9, che sembrano comportare profili di onerosità; gli emendamenti 4.0.2 e 4.0.3 sono connessi con l'emendamento di copertura 4.0.5 che, oltre ad indicare un onere sulla cui congruità occorre acquisire conferma, fa riferimento all'accantonamento di parte capitale delle Finanze che non presenta la necessaria capienza per il 2000.

Osserva poi che è necessario acquisire conferma dal Tesoro sulla quantificazione degli oneri derivanti dagli emendamenti 4.0.8, 4.0.9 (comma 2), 16.7, 16.13 e 16.14; relativamente all'emendamento 14.0.6, segnala che la clausola di copertura, pur correttamente formulata, utilizza in difformità risorse della Giustizia, mentre gli emendamenti 14.0.11 e

18.10 presentano una clausola di copertura non correttamente formulata e l'emendamento 14.0.19 si copre con un accantonamento che non presenta sufficiente capienza. L'emendamento 17.1 contiene impropriamente una clausola di copertura.

Occorre altresì acquisire indicazioni sugli effetti finanziari degli emendamenti 1.16, 4.51, 4.54, 14.0.1, 14.0.4, 14.0.2, 14.0.12, 14.0.21 e 15.4.

Rileva infine che sugli emendamenti governativi all'articolo 15 (15.1-*bis*, 15.3-*bis*, 15.4-*bis*, 15.7 e 15.8) e all'articolo 17 (17.0.1) è pervenuta una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo la quale essi non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato; occorre acquisire dal Tesoro una conferma in tal senso, nonché indicazioni sugli effetti finanziari dell'emendamento 18.0.3.

Il sottosegretario SOLAROLI, nel concordare con il relatore sugli emendamenti segnalati come onerosi, tranne gli emendamenti 4.11, 4.12 e 4.40, esprime avviso contrario sugli emendamenti 4.0.8, 4.0.9 (comma 2), 16.7, 16.13, 16.14, 14.06, 14.0.11, 18.10, 14.0.19 e 17.1, nonché sugli emendamenti 1.27, 4.43, 4.45, 4.46, 4.47, 4.50, 4.56, 4.59, 4.81 (identico all'emendamento 4.82), 4.0.4, 14.0.10, 14.0.17, 13.1 (identico all'emendamento 13.2), 17.2, 17.3, 17.4 e 18.12. Dichiara poi che gli emendamenti 1.16, 4.51, 4.54, 14.0.4, 14.0.2, 14.0.12 e 14.0.21 non hanno conseguenze di ordine finanziario, mentre comportano effetti negativi per il bilancio dello Stato gli emendamenti 14.0.1 e 15.4. Conferma infine che gli emendamenti governativi agli articoli 15 e 17 non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato, affermando altresì che per l'emendamento 18.0.3 non si rilevano profili di onerosità.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(4336-*quater*) Disposizioni in materia di razionalizzazione del sistema dei diritti e dei canoni aeroportuali, risultante dallo stralcio dell'articolo 24 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alle Commissioni 8ª e 10ª riunite su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge recante disposizioni in materia di razionalizzazione del sistema dei diritti aeroportuali. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.2, 1.4 e 1.6 che, imponendo termini ristretti per l'adeguamento delle tariffe ai livelli europei, potrebbero irrigidire le condizioni generali di concessione, con eventuali effetti sui relativi contratti di programma. In relazione all'emendamento 1.0.2, occorre valutare se l'introduzione del prelievo ivi previsto possa avere implicazioni sulle condizioni di concessione o comportare una riduzione dell'imponibile delle società di gestione.

Il sottosegretario SOLAROLI, con riferimento agli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.18 e 1.19, segnala che la prevista esclusione del CIPE nei processi di determinazione delle tariffe di cui al comma 1, nonché nella determinazione dei canoni per le concessioni di gestione aeroportuale, richiede un'attenta valutazione di ordine politico, in quanto verrebbero meno le attribuzioni istituzionalmente attribuite al CIPE stesso per quanto riguarda la definizione delle linee guida per le amministrazioni che svolgono funzioni in materia di servizi di pubblica utilità. Analoghe considerazioni valgono per gli emendamenti 1.11, 1.21 e 1.22 che escludono il Ministero dei trasporti dalla determinazione dei parametri tariffari e dall'individuazione della società di certificazione della contabilità delle società di gestione aeroportuali. Nel rilevare poi che gli emendamenti 1.14, 1.15, 1.2, 1.4 e 1.6, volti a trasformare i diritti in contributi o tariffe ovvero a realizzare un adeguamento tariffario ai livelli medi europei potrebbero comportare riflessi negativi sul bilancio dello Stato, osserva che per l'emendamento 1.0.1 (comma 1) non esiste una specifica finalizzazione e che la relazione tecnica dell'emendamento 1.0.2 non espone con la dovuta chiarezza il quadro degli oneri e delle risorse utilizzabili a copertura.

Il presidente MORANDO, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9.30.

246^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica De Franciscis.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(Parere alla 1^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il presidente COVIELLO fa presente che i tratta di due ulteriori emendamenti al disegno di legge collegato in materia di servizi pubblici

locali. Per quanto di competenza, non vi sono rilievi da formulare sul piano della copertura finanziaria.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS concorda.

La Commissione esprime parere di nulla osta su entrambi gli emendamenti.

(4339) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati

(Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore MORANDO propone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 3.25, 4.10, 4.28, 4.29, 4.39, 4.55, 4.61, 4.78, 4.81, 4.82, 4.84, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9 (comma 2), 13.1, 13.2, 14.0.1, 14.0.11, 14.0.16, 14.0.19, 15.4, 16.7, 16.13, 16.14, 16.8, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 18.3 (lettera c), 18.9, 18.10 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e sugli emendamenti 1.27, 4.11, 4.12, 4.40, 4.43, 4.46, 4.47, 4.50, 4.56, 4.59, 14.0.6, 18.12 per i quali il parere è contrario.

Il senatore AZZOLLINI dichiara di non condividere la contrarietà espressa dal Governo sull'emendamento 4.0.8 che, a suo avviso, è correttamente coperto.

La Commissione accoglie la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 14,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 16 FEBBRAIO 2000

397^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Polidoro.

La seduta inizia alle ore 15,25.

AFFARE ASSEGNATO**La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – aveva avuto inizio la discussione generale.

Il senatore MARRI rimarca preliminarmente il contributo determinante garantito dall'opposizione per il raggiungimento del numero legale richiesto dal Regolamento per l'esame dell'affare in titolo: dalle assenze della maggioranza ne desume uno scarso interesse per l'argomento in discussione.

Replica il senatore BISCARDI, a giudizio del quale – trattandosi di una questione di carattere generale, in ordine alla quale possono legittimamente registrarsi differenziazioni all'interno dei Gruppi – maggioranza e minoranza dovrebbero assumersi analoghe responsabilità ai fini del raggiungimento del numero legale. Ricorda poi la gravosità degli impegni dell'Aula nella settimana in corso e osserva che, finora, gli interventi in discussione generale sull'affare in titolo sono stati prevalentemente di esponenti di maggioranza.

Riprende quindi la discussione generale, nella quale interviene il senatore LORENZI, esprimendo sincero apprezzamento per lo sforzo del relatore Brignone, che ha offerto al Parlamento l'opportunità di una approfondita riflessione su una materia assai delicata. Egli si richiama poi all'intervento del senatore Biscardi, del quale non condivide l'esasperata contrapposizione tra una concezione religiosa ed una laica dello Stato, che – anche etimologicamente – non gli appare corretta. Ricorda infatti che il termine «laico» individuava originariamente il popolo di Dio e ha pertanto un significato radicalmente diverso da quello che si usa dare correntemente. Propone conseguentemente di sgombrare il campo da ogni possibile equivoco, evitando di invocare, in luogo dell'insegnamento della religione cattolica, quello della storia delle religioni ovvero della cultura religiosa. La scelta, così degli alunni come delle famiglie (cui deve essere senz'altro garantita piena libertà), deve infatti avere come oggetto se avvalersi o meno dell'insegnamento, fortemente connotato dal punto di vista educativo, della morale cristiana, ispirata a precisi valori fra cui, in primo luogo, quelli dell'amore e del perdono. Ciò, anche a fronte dei massicci flussi migratori che mettono il nostro Paese sempre più a confronto con l'immissione di diverse culture, cui non bisogna arrendersi ma alle quali occorre anzi contrapporre con decisione i valori della nostra tradizione giudaico-cristiana.

Quanto alla connessa questione dello stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, cui lo stesso relatore Brignone ha fatto cenno nella sua relazione introduttiva, egli rileva l'estrema rigidità del nostro sistema scolastico. Osserva altresì che tali docenti godono già di una forte stabilità connessa alla speciale tipologia del loro contratto. Ritiene peraltro che la questione non andrebbe risolta inquadrando in ruolo i docenti di religione cattolica alla stregua di tutti gli altri docenti, bensì estendendo a questi ultimi contratti individuali differenziati anche sotto il profilo del riconoscimento economico, salvaguardando così la tutela della meritocrazia, dell'autonomia e dell'uniformità dello stato giuridico.

Il senatore ASCIUTTI ringrazia a sua volta il relatore Brignone per l'ampia introduzione svolta. Nel concordare con la definizione da quest'ultimo resa in ordine all'insegnamento della religione cattolica, paventa peraltro il rischio che con il riordino dei cicli scolastici si proceda ad una revisione curricolare anche in ordine all'insegnamento della religione cattolica, che soggiace invece ad un rapporto pattizio fra Governo italiano e Santa Sede. Egli si associa poi alle considerazioni della senatrice Bruno Ganeri in ordine all'esigenza di assicurare a tale materia pari dignità rispetto alle altre: in caso contrario, sarebbe infatti più coerente escluderla dal novero delle materie curricolari. Invita infine la Commissione, e in particolare il relatore Brignone, a tenere distinta la questione in esame dal più specifico problema relativo allo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, su cui sono stati presentati disegni di legge che sono all'esame della Commissione.

Anche a giudizio del senatore NAVA la relazione del senatore Brignone merita particolare attenzione, muovendo da una riflessione su dinamiche storiche ancora fortemente sentite nella coscienza civile del Paese. Essa induce d'altronde ad una valutazione del Risorgimento post-unitario e del processo di espropriazione culturale dei valori religiosi da allora sviluppatosi nel nostro Paese: al riguardo, richiama la spoliazione, non solo materiale ma anche e soprattutto culturale, del nostro patrimonio storico che ebbe inizio dall'unità d'Italia e si protrasse fino alle leggi Daneo-Credaro del 1911, con conseguente indebolimento della cultura religiosa cattolica. Iniziò infatti allora, in omaggio alla modernità, quel processo di scristianizzazione attraverso il quale si tentò di eliminare la Chiesa come soggetto del processo formativo e culturale delle nuove generazioni. Il laicismo rappresenta pertanto, a suo giudizio, un elemento devastante nella storia del nostro Paese, in particolare per il suo tentativo di ridurre ad una visione mondana e terrena tutte le aspirazioni della società civile. Egli ricorda poi che nel 1907 – e pertanto un quindicennio prima della riforma del 1922 – Giovanni Gentile si fece paladino di un nuovo concetto di laicità, intesa come garanzia dell'espressione e della formazione anche religiosa, e chiede al relatore di tenerne conto ai fini della predisposizione di un'eventuale risoluzione. Nel 1908, Bissolati propose invece al Parlamento italiano una mozione con la quale intendeva assicurare il carattere laico della scuola statale, vietandovi l'insegnamento religioso.

Nel rimarcare la grave crisi in cui versa tuttora la scuola statale italiana, che neanche l'ambiziosa e temeraria innovazione della riforma dei cicli teme riesca probabilmente a superare, il senatore Nava invoca quindi una visione assai più ampia del mero recupero della cultura religiosa in alternativa all'insegnamento della religione cattolica. Ritiene infatti indispensabile contrastare la mentalità dominante, fondata fideisticamente sul primato della scienza e della tecnica (cui si attribuisce la capacità di risolvere i nodi cruciali della società in un'ottica strettamente mondana) e recuperare un percorso educativo volto non solo alla trasmissione del sapere, ma anche e soprattutto all'interiorizzazione del senso della vita. In quest'ottica, l'insegnamento della religione cattolica può risultare determinante per sconfiggere in modo definitivo l'irresponsabile tentazione dei laici di risolvere la problematicità della vita in un'ottica solo terrena (a tale riguardo, richiama il manifesto laico sottoscritto da un nutrito gruppo di intellettuali). Anche di fronte ai processi di immigrazione e di globalizzazione, egli ritiene conclusivamente che non vi sia altra scelta che la parità fra le diverse culture religiose, che sia di garanzia per tutti e anticipi un nuovo progetto di scuola, finalmente libera e paritaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2000

324^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CORTIANA

*Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali
Di Nardo.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CORTIANA informa la Commissione che, da parte del relatore sui disegni di legge nn. 4204, 4210, 4241 e 4329, in materia di flavescenza dorata, è pervenuta la segnalazione dell'esigenza di spostare il termine (fissato per oggi alle ore 18) per la presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione, stante l'opportunità di effettuare alcuni brevi approfondimenti tecnici. Propone pertanto di fissare il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di martedì 22 febbraio.

Conviene la Commissione.

Il senatore GERMANÀ, nel ricordare che la Commissione ha svolto un'audizione del ministro dell'interno *pro tempore* Jervolino sui problemi della criminalità nelle campagne, ritiene opportuno prevedere una nuova audizione dell'attuale Ministro in carica, affinché la Commissione venga informata sulle misure adottate in relazione a tale grave problema.

Il presidente CORTIANA, nel prendere atto della richiesta avanzata dal senatore Germanà, precisa che tale questione potrà essere esaminata in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

IN SEDE REFERENTE

(4457) Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva svolto la relazione illustrativa. Dichiarata quindi aperta la discussione generale.

Il senatore CUSIMANO rileva preliminarmente che la Commissione è chiamata ancora ad affrontare un altro provvedimento, di carattere parziale, attinente al problema delle quote latte, mentre non è stata varata una riforma organica della legge n. 468 del 1992 (non più prevista nella programmazione parlamentare). Nel ricordare che nell'altro ramo del Parlamento la Commissione agricoltura ha licenziato un provvedimento di riforma della citata legge n. 468, si augura che l'Assemblea della Camera possa concluderne l'esame al fine di assicurare tranquillità ai produttori.

Osserva quindi che le 600.000 tonnellate ottenute dall'Unione europea con Agenda 2000 (di cui il provvedimento in esame regola la prima *tranche*), cui si aggiungono le 128.000 tonnellate recuperate dopo le verifiche della Commissione di inchiesta, potrebbero offrire una prospettiva più favorevole per i produttori, anche se resta il grave problema dei circa 1.200 miliardi di multe per gli splafonamenti produttivi nel periodo che va dal 1995 al 1999. Nel ricordare che i Comitati spontanei dei produttori ripetono che non pagheranno e che molti allevatori, dopo la sospensione dei versamenti da parte dei TAR, sono in attesa dei giudizi di merito sui ricorsi presentati, richiama l'attenzione della Commissione sulla circostanza che l'Italia, come stato membro, rischia di dover pagare altri 200 miliardi per non aver ancora versato all'Unione gli anticipi sulle multe per la campagna 1998-99. Si tratta di una situazione assai poco rassicurante, che è augurabile non venga peggiorata dal provvedimento in esame.

In particolare richiama il dibattito svoltosi nell'ambito della Conferenza Stato-regioni che ha dato il via libera al provvedimento, anche se restano, a suo avviso, fondate le critiche svolte dall'assessore all'agricoltura della Regione Puglia De Cristofaro, il quale sostiene che nelle assegnazioni di nuove quote la priorità andrebbe data alle zone svantaggiate.

Nel constatare l'insoddisfazione delle regioni meridionali per il criterio di ripartizione adottato, osserva che la zootecnia del Nord fa – come dimostrano le cifre – «la parte del leone», ed è fortemente ridotta la possibilità di valorizzare le possibilità di sviluppo della produzione lattiera del Meridione, di alto livello qualitativo anche in relazione alla trasformazione del prodotto. Inoltre ricorda che la regione Veneto ha denunciato anche il rischio di una paralisi per l'operatività delle regioni, stante il man-

cato rispetto di scadenze da parte del Governo, per esempio in ordine alle modifiche di attribuzione di quote per le campagne dal 1997 al 1999 (che stanno pervenendo agli interessati in questi giorni), mentre con il decreto si impone una scadenza perentoria del 15 marzo: ciò determina evidenti difficoltà operative per le regioni, il che fa sorgere il dubbio che i termini fissati dal decreto siano troppo stringenti e quindi tali da determinare altri ritardi e altro contenzioso.

Occorre pertanto chiedersi, ad avviso del senatore Cusimano, perché il Governo ha proceduto con ritardo alla ripartizione e all'adozione del decreto, visto che sta per iniziare, il 1° aprile, la nuova campagna produttiva, che avrebbe richiesto di provvedere innanzitutto a ripartire tra le regioni il nuovo aumento di quota. In ordine poi ai criteri di ripartizione adottati (media tra quote e produzione effettiva del biennio 1995-96 e 1996-97, approvata dalle regioni pur con le riserve dianzi citate), occorre chiedersi se sussistano i tempi per modificare tali criteri, al fine di non ritardare ulteriormente il provvedimento.

Nel rilevare infine che, dovendo le regioni assegnare ai produttori il quantitativo ripartito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sicuramente si andrà ben al di là della data di inizio della nuova campagna lattiera, il senatore Cusimano dichiara che la responsabilità di ciò che potrà accadere per il ritardo con cui è stato emanato il provvedimento ricade per intero sul Governo e, per tali considerazioni, nell'esprimere la protesta del mondo produttivo, annuncia che voterà contro il provvedimento.

Il senatore BETTAMIO rileva preliminarmente che nell'esame del decreto occorre svolgere un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo le nuove quote produttive, concesse dall'Unione europea nell'ultima trattativa comunitaria, devono servire ai quei produttori che hanno registrato degli esuberi produttivi e degli splafonamenti di quota: si tratta di una grave situazione di emergenza che, a suo avviso, non viene affrontata e risolta adeguatamente dal decreto in esame. Nel rilevare che dalla riassegnazione dipende in sostanza il problema delle multe e nel ribadire che gli assegnatari devono essere principalmente i produttori che realmente producono latte, si sofferma anche sull'aspetto dell'assegnazione delle quote ai giovani produttori. Nel ricordare che viene considerato tale chi ha meno di 40 anni e è titolare di partita IVA, sottolinea che esistono anche giovani produttori che, pur non rientrando in tali criteri di carattere formalistico, sono pur tuttavia coadiuvanti dei genitori titolari di azienda: ritiene che occorra prevedere delle norme che consentano anche a tali categorie l'accesso alle nuove quote che verranno redistribuite.

Il senatore BIANCO formula preliminarmente un giudizio negativo sul decreto-legge in esame che, a suo avviso, complica ulteriormente il problema delle quote latte con un approccio che è demagogico. Ricordato preliminarmente che le quote assegnate all'Italia dall'Unione europea per coprire una produzione eccedente vengono ora distribuite alle regioni sulla

base di un parametro matematico che non soddisfa le esigenze di quelle regioni che producono più latte delle quote assegnate, osserva che, per effetto del decreto, le regioni che sono già titolari di sufficienti quote ne otterranno di nuove, mentre quelle che non hanno un numero adeguato di assegnazioni non riusciranno a risolvere i problemi degli «splafonamenti». Il decreto, che voleva anticipare le opzioni federaliste perseguite dalla maggioranza, si limita peraltro a «passare la mano» alle regioni su un problema che il Governo stesso avrebbe dovuto risolvere: grave è che sia sparita la quota B (presa in considerazione dalla legge n. 118 del 1999), come pure che siano sparite le assegnazioni per le zone di montagna, forse per effetto del clima da campagna elettorale. Nel denunciare quindi l'azione «pilatesca» del Governo, che dà alle regioni solo la facoltà di bloccare le quote a chi, dopo averle avute, potrà vendere il «regalo ricevuto», si sofferma anche sulla disposizione di cui alla fine del comma 5 dell'articolo 1 del decreto che in realtà, pur se definita norma antielusiva, autorizza a commettere truffe alla faccia dei produttori e con il beneplacito statale. Dopo aver quindi fatto riferimento alla grande mole di errori contenuti nelle comunicazioni trasmesse dall'AIMA in questi giorni ai produttori (errori che verrebbero dal Ministero ingiustamente addebitati alle stesse regioni), fa rilevare che è grave che proprio sulla base di questi dati sia stata fatta dall'AIMA la compensazione nazionale per il periodo dal 1995 al 1997, per effetto della quale sono state irrogate gravi multe. Ritiene poi che la preannunciata riforma della legge n. 468 non verrà approvata nemmeno in questa legislatura e che chi produce più latte finirà per restare privo di quote aggiuntive, mentre chi non ha il potenziale produttivo avrà invece nuove quote da vendere o affittare, speculando come sempre: chiuderanno così i titolari di molte stalle, mentre sopravviveranno gli apparati dei sindacati. Di fronte a tale grave situazione è difficile proporre modifiche ad un decreto che, a questo punto, quanto più sarà illegittimo, tanto più sarà disapplicato. È quindi costretto a registrare che, ancora una volta, si è voluta allontanare una soluzione definitiva dei problemi del settore lattiero-caseario.

Il senatore SARACCO ricorda preliminarmente che le aziende di produzione lattiera, per ottenere parametri di redditività devono darsi una dimensione e una organizzazione aziendale adeguata agli orientamenti produttivi del mercato. Nel ricordare le difficoltà oggettive di gestione del sistema, osserva che, nel corso delle ultime campagne produttive, le aziende lattiere hanno effettuato la propria ristrutturazione, mentre le quote non hanno accompagnato tali fasi di ristrutturazione: il mancato adeguamento delle quote produttive ha così prodotto degli splafonamenti che erano assolutamente inevitabili. Quanto poi alla situazione particolare dei produttori della regione Piemonte, il criterio adottato fa riferimento ad un periodo in cui erano in corso delle azioni di risanamento dell'allevamento dei bovini e delle stalle, il che ha determinato un livello produttivo inferiore per i produttori della regione, con la conseguenza che ciò si traduce in una ridotta assegnazione di nuove quote: si tratta di un problema

serio per il quale va identificata e proposta una adeguata soluzione normativa.

Il senatore BARRILE, senza ripercorrere tutta la storia delle vicende di gestione del sistema delle quote latte, osserva che, rispetto ad un problema di tale complessità, l'azione di risanamento e di riordino portata avanti dal Governo e dalla maggioranza appare tanto più degna di merito, in quanto volta a dotare il Paese anche di un incremento di titoli produttivi, che non costituisce un risultato scontato, bensì la conseguenza di una efficace azione svolta dal Governo in ambito comunitario.

Quanto alla formulazione del decreto in esame, ritiene che vada registrato il parere favorevole emesso dalla Conferenza Stato-regioni, dato tanto più rilevante in quanto molte delle regioni più interessate alla soluzione del problema delle quote latte non sono governate da una maggioranza di centro-sinistra. Conclusivamente, quindi, ritiene che sul problema all'esame della Commissione vada espresso un giudizio veritiero e ancorato a parametri obiettivi.

Il senatore MURINEDDU, nel rilevare che sussiste il rischio di farsi influenzare dalle problematiche più legate al territorio e richiamata la distinzione di caratteristiche produttive tra regioni settentrionali e meridionali, osserva che ci sono zone economiche «povere» non perché di per sé producano povertà ma perché soffrono di una grave inadeguatezza infrastrutturale, aspetto da tenere in conto nelle scelte di politica agricola. Ritiene quindi che tutto vada dimensionato alle caratteristiche del territorio, considerato anche che ci sono situazioni produttive in cui non si possono prevedere incrementi e che va posta la massima attenzione ai problemi della qualità, in particolare per il settore lattiero-caseario.

Il senatore RECCIA osserva preliminarmente che il Governo, prima di procedere all'assegnazione delle nuove quote attribuite dall'Unione europea ai produttori italiani, dovrebbe programmare e rendere operativo un piano di abbandono, al fine di ottenere una vera e propria riserva nazionale, cui ricorrere per le esigenze produttive. Nel richiamare gli *escamotages* cui si è fatto ricorso per i vari atti di trasferimento delle quote di cui hanno potuto godere, ottenendo buoni risultati, i cosiddetti «furbi», invita il Governo, anche tramite emendamenti al testo del decreto in esame, a formalizzare la proposta di un piano di abbandono, che deve essere preliminare rispetto alla riassegnazione della prima *tranche* delle quote ottenute. Si sofferma inoltre sul problema delle agevolazioni per i giovani agricoltori e, nel rilevare che i criteri preferenziali cui ha fatto ricorso il Governo potrebbero essere inefficaci in molti casi (come quello della regione Liguria), ritiene che il criterio fissato al comma 1 dell'articolo 1, ove si prevede una riserva pari almeno al 20 per cento in favore dei giovani agricoltori richiedenti, vada elevato al 30 per cento, e che tale principio sia stabilito direttamente a livello di legislazione nazionale, al fine di consentire effettivamente la creazione di nuove unità produttive in grado

di operare sul mercato, mentre agevolazioni aggiuntive potrebbero essere decise a livello regionale. Conclusivamente, dopo essersi richiamato ad alcuni interventi quali quello del senatore Bianco, osserva che la riforma della legge n. 468 viene frammentata in una serie di interventi legislativi minuti, che non offrono un quadro organico; ritiene infine necessario acquisire la valutazione formulata, anche dalle varie regioni, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, al fine di favorire la prosecuzione dell'*iter* del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 17 febbraio, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 16 FEBBRAIO 2000

424^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà (n. 619)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il senatore MANZI osserva che tra i documenti che hanno accompagnato la trasmissione dello schema di regolamento in titolo vi è anche il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nel quale si segnala l'esigenza che, per quanto attiene all'esame congiunto disciplinato all'articolo 2 del testo all'esame, si tenga conto del ruolo istituzionale riconosciuto alle regioni in materia, anche alla luce di quanto disposto dal decreto legislativo n. 469 del 1997. Sempre da quanto risulta dalla documentazione pervenuta, sulla base di tale rilievo gli uffici competenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale avevano predisposto un'ipotesi di modifica del comma 3 dell'articolo 2 dello schema all'esame, per la quale la richiesta di esame congiunto dovrebbe essere presentata alla regione competente per territorio nel caso in cui l'intervento straordinario di integrazione salariale riguardi unità aziendali ubicate nella stessa regione, e alla Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora l'intervento riguardi unità aziendali ubicate in più regioni, prevedendosi in questo caso la richiesta alle regioni interessate di un motivato parere. Sempre secondo la proposta formulata dal Ministero del la-

avoro, un comma aggiuntivo avrebbe dovuto regolare la fase transitoria disponendo, in attesa dell'individuazione degli uffici competenti per lo svolgimento dell'esame congiunto da parte delle regioni, in attuazione del predetto decreto legislativo n. 469, l'invio della richiesta di esame congiunto alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio per interventi di integrazione salariale straordinaria riguardanti unità aziendali ubicate nella stessa provincia, e alla Direzione regionale del lavoro nel caso di interventi per unità aziendali ubicate in diverse province della stessa regione. A tale proposta ha dato un assenso di massima, salvo alcune precisazioni nella formulazione normativa, anche l'Ufficio legislativo del Dipartimento per gli affari regionali, ma nello schema di regolamento all'esame non vi è traccia di tali disposizioni, ad eccezione del laconico comma 2 dell'articolo 1, che fa salvo quanto previsto dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 469.

Da tutto ciò, prosegue il senatore Manzi, si ricava l'impressione di una sottovalutazione, anche nella stesura dello schema di regolamento all'esame, della portata dei recenti provvedimenti di trasferimento alle regioni di competenze amministrative in materia di collocamento e di mercato del lavoro. Sembra infatti che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale voglia salvaguardare, nella disciplina all'esame, un impianto centralistico, nel quale risulta privilegiato il riferimento ai propri organi periferici, a scapito degli organismi regionali. Anche nella proposta di modifica del comma 3 dell'articolo 2 testé richiamata, la formulazione adottata dal Ministero per la richiesta riguardante unità aziendali ubicate in più regioni riserva alle regioni medesime il ben limitato compito di esprimere un motivato parere. Anche l'articolo 4, nel riservare gli accertamenti ispettivi esclusivamente al Servizio ispezione delle Direzioni provinciali del lavoro, persegue una logica centralistica, che avrebbe potuto essere quanto meno ridimensionata affidando tali funzioni congiuntamente agli organi periferici dell'amministrazione centrale e alle strutture regionali. Sempre in questa prospettiva, all'articolo 11 si dovrebbe almeno prevedere l'invio alle regioni di una copia delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, e la stessa disposizione, relativamente all'invio alle regioni di una copia della domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale conseguenti alla stipula dei contratti di solidarietà, dovrebbe figurare all'articolo 7. Anche l'articolo 6, su amministrazione straordinaria e procedure concorsuali, dovrebbe essere integrato con un riferimento all'obbligo di informare le regioni dell'intervenuta richiesta di trattamenti di integrazione salariale.

Per quanto attiene poi all'articolo 10, al fine di evitare che in sede di attuazione esso dia vita a forme di proroga generalizzate, occorre pervenire ad una formulazione meno generica, prevedendo la sospensione dei termini solo in caso di richiesta di ulteriore documentazione per carenza di quella già inviata.

In conclusione, il senatore Manzi osserva che gli risulta poco comprensibile la scelta di mantenere in vita, anche se con competenze assai limitate, il Comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge n. 41 del 1986.

Il senatore GRUOSSO, relatore, illustra il seguente schema di parere, osservando che esso recepisce in modo pressoché integrale le osservazioni del senatore Manzi:

«La Commissione, esaminato lo schema di regolamento in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, appare opportuno prevedere la facoltà dell'imprenditore di effettuare la comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie o alle organizzazioni sindacali di categoria in ordine all'intenzione di richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale anche avvalendosi dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisca o conferisca mandato;

allo stesso articolo 2, in coerenza con la scelta di fondo operata dal decreto legislativo n. 469 del 1997 nel senso del conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti nelle materie attinenti al mercato del lavoro, sembra opportuna una riformulazione del comma 3, nel senso di prevedere in modo esplicito che la richiesta di esame congiunto della situazione aziendale andrà presentata:

– alla regione competente per territorio, qualora l'intervento straordinario d'integrazione salariale riguardi unità aziendali ubicate nella stessa regione;

– al Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale dei rapporti di lavoro – qualora l'intervento riguardi unità aziendali ubicate in più regioni. Ricorrendo tale seconda condizione, l'ufficio destinatario della richiesta dovrebbe essere comunque tenuto a chiedere il parere delle regioni interessate;

allo stesso articolo 2, dopo il comma 3 occorrerebbe inserire un comma aggiuntivo diretto a stabilire che, in via transitoria, in attesa dell'individuazione da parte delle regioni, in attuazione del decreto legislativo n. 469 del 1997, degli uffici competenti per lo svolgimento dell'esame congiunto, la richiesta di cui al comma 3 dovrà essere presentata:

– alla Direzione provinciale del lavoro, qualora l'intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate nella stessa provincia;

– alla Direzione regionale del lavoro, se l'intervento riguarda invece unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione;

all'articolo 3, commi 2 e 3, nell'ambito della disciplina sui termini per la presentazione della domanda di intervento straordinario e sugli effetti dell'eventuale ritardo nella sua presentazione, sarebbe opportuno chiarire se resta in vigore il principio di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 164 del 1975, il quale obbliga il datore di lavoro, se dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi la perdita, totale o

parziale, del diritto all'integrazione salariale per i dipendenti, a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente alla medesima;

al comma 5 dello stesso articolo 3, appare opportuno precisare che la domanda d'intervento straordinario di integrazione salariale va presentata, oltre che al competente ufficio del Ministero del lavoro, anche al Servizio ispezione del lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro anche quando abbia ad oggetto la proroga dell'intervento già in essere, in coerenza con la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 4;

all'articolo 10, occorre precisare che il potere di disporre, in relazione ad esigenze istruttorie, la sospensione dei termini di cui agli articoli 4, 5 e 8 spetta al Ministro del lavoro».

Il senatore MANZI ritiene non del tutto soddisfacente l'impostazione del documento testé illustrato dal relatore, poiché in esso non emerge con chiarezza il taglio federalista che invece occorrerebbe più puntualmente esplicitare.

Il PRESIDENTE osserva che l'istanza avanzata dal senatore Manzi potrebbe essere recepita integrando il parere con una premessa che impegni il Governo, in sede di predisposizione del testo definitivo del regolamento, a dare attuazione ai principi contenuti nel decreto legislativo n. 469 del 1997.

Il senatore LAURO fa presente che, in un suo precedente intervento, aveva sottolineato l'esigenza di inviare il documento in titolo anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, il cui parere avrebbe potuto suffragare i condivisibili rilievi del senatore Manzi sull'impostazione centralistica del regolamento che il Governo si accinge a varare. Peraltro, osserva che sono pervenute alla Commissione osservazioni e rilievi da parte di soggetti esterni che non gli risulta siano stati resi disponibili per tutti i componenti della Commissione stessa. Ciò ha determinato una disparità di condizioni, soprattutto tra maggioranza ed opposizione, che si augura non abbia a ripetersi in futuro.

Con riferimento a tale ultima osservazione, il PRESIDENTE fa presente che di regola i documenti provenienti da soggetti esterni, aventi ad oggetto provvedimenti o materie di competenza della Commissione e che risultino di effettivo interesse ai fini dell'esame sono messi a disposizione di tutti i componenti della Commissione. Vi sono poi documenti e proposte di cui sono destinatari solo i relatori, i quali ne danno conto alla Commissione nelle forme che ritengono più opportune. Nel caso di specie, poiché non sono pervenute alla Presidenza della Commissione note o documenti di particolare rilievo riguardanti il testo all'esame, egli non vede su quali fatti specifici si fondi il rilievo del senatore Lauro.

Il senatore PICCIONI illustra quindi il seguente schema di parere contrario sul documento in titolo, precisando che esso è sottoscritto anche

dal senatore Peruzzotti, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna:

«La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo e preso atto che trattasi di regolamento di delegificazione ai sensi della legge n. 59 del 1997;

considerato che le competenze per l'effettuazione dell'esame congiunto in caso di richiesta di CIGS e per la promozione dei contratti di solidarietà sono state trasferite, con la riforma del collocamento obbligatorio, alle Regioni, e da queste alle Province con le successive leggi regionali;

valutato che l'articolo 2, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del regolamento in esame prevede che la richiesta di esame congiunto va presentata rispettivamente alla Direzione provinciale del lavoro ovvero alla Direzione regionale del lavoro, a seconda che si tratti di unità aziendali ubicate all'interno della stessa provincia o in diverse province della stessa regione, il che lascia presumere l'intento di voler riportare la competenza alla Direzione provinciale e regionale del Ministero del lavoro;

ritenuto che i tempi per la concessione del provvedimento dovrebbero essere rigorosi e come tali rispettati, mentre invece con la disposizione di cui all'articolo 10 si concede la possibilità di sospenderli per venti giorni in caso di « motivate esigenze istruttorie » e di 10 giorni in caso di « difficoltà tecniche » nell'espletamento dell'istruttoria, creando così le premesse per ritardare l'approvazione dell'istanza;

calcolato che, infatti, sommando i trenta giorni complessivi di sospensione dell'istruttoria da parte dell'Ispettorato (in caso di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale) ed i trenta giorni complessivi dell'Ufficio competente di cui all'articolo 11, si ha un ritardo di due mesi, che arriva a tre mesi per le imprese con più di 1.000 dipendenti, per le quali è necessario anche il parere di cui all'articolo 5;

giudicato che i termini per le operazioni di conguaglio tra importi della cassa integrazione guadagni e contributi INPS, ad opera delle aziende, di cui all'articolo 12, dovrebbero essere stabiliti direttamente con il regolamento in esame e non, invece, rinviare la decisione al Consiglio di Amministrazione dell'INPS;

tenuto conto, altresì, che l'articolo 12 non prevede comunque un tempo massimo entro il quale il Consiglio di amministrazione dell'INPS debba emanare la delibera per fissare i termini entro cui le aziende procedono alle operazioni di conguaglio;

considerato, altresì, che l'emanazione del suddetto regolamento di delegificazione lascia presupporre una volontà di prorogare ulteriormente il termine per l'esercizio della delega per la riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, originariamente fissato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 45, comma 1, della legge n. 144 del 1999, e

successivamente prorogato al 30 aprile 2000 dalla legge n. 263 del 1999, di conversione del decreto-legge n. 214 del 1999;

esprime parere contrario».

Il relatore GRUOSSO rileva come talune delle preoccupazioni sottese allo schema di parere alternativo testé illustrato dal senatore Piccioni siano già state considerate nello schema di parere da lui predisposto. Ciò vale, in particolare, per il riferimento all'articolo 10, in relazione al quale l'esplicitazione da lui suggerita della competenza del Ministro del lavoro in ordine alla sospensione dei termini di cui agli articoli 4, 5 e 8 dovrebbe essere idonea ad evitare ritardi nell'espletamento dell'istruttoria.

Sotto altri profili, le soluzioni normative prospettate dal senatore Piccioni non sembrano invece condivisibili: ad esempio, non è opportuno sottrarre alla competenza del Consiglio di amministrazione dell'INPS la definizione dei termini entro i quali l'azienda è chiamata a procedere alle operazioni di conguaglio di cui all'articolo 12.

Per tali ragioni, non ritiene opportuno modificare lo schema di parere da lui predisposto nei termini proposti dal senatore Piccioni.

Il senatore PICCIONI, nel preannunciare il proprio voto contrario sullo schema di parere proposto dal relatore, insiste per la votazione del testo alternativo da lui in precedenza illustrato.

Il senatore ZANOLETTI rileva come, alla stregua delle stesse indicazioni desumibili dallo schema di parere del relatore, il provvedimento all'esame presenti numerose incongruenze, in particolare sotto il profilo del riparto di funzioni e competenze in materia di funzionamento del mercato del lavoro fra lo Stato e le regioni. Ancora una volta, le dichiarazioni di intenti della maggioranza e del Governo nel senso di una trasformazione federalista dello Stato rimangono lettera morta, mentre si affermano di fatto tendenze neo-centraliste.

Per altro verso, l'esperienza dimostra come il Governo sia incline a non considerare in modo adeguato, in sede di stesura del testo definitivo dei provvedimenti, le indicazioni formulate dalle competenti Commissioni parlamentari, specie quando queste, come nel caso presente, sono avanzate nella forma meno impegnativa, cioè quella delle «osservazioni».

Per tali ragioni annuncia il proprio voto contrario sullo schema di parere illustrato dal relatore.

Il relatore GRUOSSO, con riferimento alle considerazioni svolte dal senatore Zanoletti circa il ruolo delle regioni, rileva come nello schema di parere da lui illustrato sia già evidenziata la necessità di integrare il provvedimento con l'inserimento di disposizioni transitorie destinate a garantire un adeguato coinvolgimento delle regioni nella fase di completamento del trasferimento delle competenze statali in materia di servizi per l'impiego. Ribadisce inoltre la sua disponibilità a modificare lo schema di parere con l'inserimento di un breve preambolo che faccia richiamo al ruolo

spettante alle regioni nella materia in considerazione, alla stregua, in particolare, del modello delineato dal decreto legislativo n. 469 del 1997.

Il senatore PELELLA ricorda che, anche dopo che sarà andato a regime l'assetto previsto dal decreto legislativo testé richiamato dal relatore, lo Stato conserverà comunque le funzioni e i compiti relativi alle eccedenze temporanee e strutturali di personale.

A nome delle rispettive parti politiche, i senatori GRECO e MANZI annunciano il loro voto, rispettivamente contrario e di astensione, sullo schema di parere predisposto dal relatore.

La Commissione approva quindi, dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, il parere favorevole con osservazioni predisposto dal relatore, conferendo a questi il mandato di integrarlo con l'inserimento di un preambolo nei termini risultanti dalla discussione.

Risulta conseguentemente precluso lo schema di parere illustrato dal senatore Piccioni.

Schema di regolamento recante «Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali» (n. 622)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Il relatore BATTAFARANO illustra il seguente schema di parere favorevole con osservazioni che riprendono anche parte dei rilievi formulati dal senatore Peruzzotti nella seduta di ieri:

«La Commissione, esaminato lo schema di regolamento in titolo, esprime su di esso parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) nel testo definitivo del provvedimento, dovrebbe essere introdotta una definizione più puntuale e specifica dei criteri indicati alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 3, la cui formulazione risulta eccessivamente generica, e quindi inadeguata a fornire parametri adeguati per la valutazione della sussistenza di condizioni di attività tali da giustificare la concessione dell'esonero parziale da parte degli uffici competenti;

b) al comma 3 dello stesso articolo 3, si potrebbe precisare che l'individuazione di ulteriori settori di attività per i quali la misura percentuale di esonero può essere elevata fino all'80 per cento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale deve basarsi anche su una valutazione dell'incidenza percentuale di lavorazioni pericolose o comunque nelle quali ricorrono le caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 3, sul complesso degli occupati per ciascun settore merceologico;

c) il Governo dovrebbe valutare la possibilità di integrare il comma 1 dell'articolo 4, prevedendo, nel caso in cui la domanda di esonero parziale interessi più unità produttive dislocate in diverse regioni, che il provvedimento venga emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base delle istruttorie predisposte dai competenti servizi interessati;

d) al fine di assicurare completezza e coerenza alla normativa di attuazione della riforma del collocamento obbligatorio, si segnala infine la necessità di provvedere al più presto all'emanazione del DPCM di individuazione dei casi di esclusione dall'obbligo di assunzione, di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 68 del 1999».

Il senatore LAURO ricorda che nel corso della risposta ad un'interrogazione da lui presentata in Commissione relativa allo stato di attuazione della legge n. 68 del 1999, il rappresentante del Governo assunse alcuni impegni che risultano oggi completamente disattesi, in particolare per quanto attiene all'emanazione di alcuni atti regolamentari previsti dalla stessa legge n. 68. Di tale elusione di impegni assunti nelle aule parlamentari si dovrebbe dare conto nel parere, anche per richiamare con forza il Governo ad un maggior rispetto delle prerogative e delle funzioni delle Camere.

Nello schema di parere illustrato dal relatore non si coglie poi la specificità del settore delle costruzioni, mentre a suo avviso l'articolo 3 andrebbe integrato, prevedendo che nell'edilizia – dove operano in prevalenza soggetti con mansioni caratterizzate da un elevato livello di pericolosità e di specializzazione e dove l'unico ambito possibile di assunzione per persone disabili risulta quello impiegatizio, che occupa però il 10 per cento del totale della manodopera – la quota dell'esonero parziale sia portata da subito all'80 per cento.

Sarebbe inoltre stato utile inviare lo schema di regolamento all'esame alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per acquisirne le osservazioni, ma evidentemente il Governo, assecondato, per questo aspetto, dalla Presidenza del Senato, ha preferito sottrarsi ad un passaggio procedurale che avrebbe concorso ad evidenziare i limiti e le carenze del provvedimento proposto.

Per tali motivi, il Gruppo di Forza Italia esprimerà un voto contrario sullo schema di parere predisposto dal relatore.

Il PRESIDENTE fa presente che le disposizioni di legge che prevedono il parere parlamentare su atti del Governo, dispongono che esso sia espresso dalle Commissioni competenti di Camera e Senato. Pertanto, nel prendere atto dei rilievi del senatore Lauro, gli fa presente che esula dalle competenze della Commissione riunita in sede consultiva sindacare le scelte effettuate dal Governo e dalla Presidenza del Senato o disporre l'invio ad altri organismi dei documenti sui quali è chiamata ad esprimersi.

Il relatore BATTAFARANO osserva che le osservazioni del senatore Lauro relativamente alle peculiari condizioni del settore delle costruzioni sono in realtà recepite alla lettera *b*) dello schema di parere da lui predisposto, nella parte in cui si raccomanda che l'individuazione di ulteriori settori di attività per i quali la misura percentuale di esonero può essere elevata fino all'80 per cento con decreto del Ministro del lavoro deve basarsi anche su una valutazione dell'incidenza percentuale di lavorazioni pericolose o nelle quali ricorrano le caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 3, sul complesso degli occupati per ciascun settore merceologico. Alla lettera *d*), poi, vi è l'invito a provvedere al più presto all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'individuazione dei casi di esclusione dall'obbligo di assunzione, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 68 del 1999. Peraltro, non si può negare che, anche in relazione alle risposte fornite alle interrogazioni che lamentavano i ritardi nell'attuazione della riforma del collocamento obbligatorio, già ricordate dal senatore Lauro, il Governo si è successivamente attivato per adottare gli atti regolamentari previsti dalla citata legge n. 68, come risulta anche dalla discussione in corso. Per tali motivi, egli ritiene che lo schema di parere contenga già gran parte delle osservazioni formulate nell'intervento del senatore Lauro.

Il senatore DUVA, in merito alla preoccupazione emersa nel corso del dibattito circa il rischio che vi sia la pretermissione di un parere prescritto, rileva che di regola, quando si intende far precedere l'adozione del testo definitivo di uno schema di regolamento o di decreto legislativo dal parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di ciò è fatta esplicita menzione nel testo della legge. In difetto di tale previsione, deve ritenersi che il parere della Commissione stessa non sia necessario.

Per quanto riguarda le problematiche del settore edile, condivide l'opportunità di evitare formulazioni che facciano riferimento in via esclusiva, ai fini dell'elevazione all'80 per cento della percentuale suscettibile di esonero, a singoli comparti. Suggestisce quindi di modificare lo schema di parere nel senso di indicare il settore edile, agli stessi fini, solo a titolo esemplificativo, restando ferma la competenza del Ministro del lavoro nel senso dell'individuazione di quegli ulteriori settori nei quali la percentuale suscettibile di esonero può essere elevata all'80 per cento.

Il relatore BATTAFARANO accoglie il suggerimento testé avanzato dal senatore Duva.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva il parere predisposto dal relatore, conferendogli il mandato di integrarne il testo in modo conforme alla proposta avanzata dal senatore Duva a conclusione del dibattito.

IN SEDE REFERENTE

(106) DANIELE GALDI ed altri. – *Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale»*

(1859) GRECO ed altri. – *Nuove norme in favore dei minorati uditivi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 9 febbraio 2000.

Il PRESIDENTE prospetta l'opportunità di unificare l'esame dei disegni di legge in titolo con quello dei disegni di legge nn. 2700, 3129 e 4293, anch'essi pendenti davanti alla Commissione e riguardanti materie connesse, e di assumere come testo base per la discussione il disegno di legge n. 1859, d'iniziativa del senatore Greco e di altri senatori. In tale prospettiva potrebbe poi essere conferito ai senatori Zanoletti e Piloni – relatori, rispettivamente, per i disegni di legge nn. 106 e 1859 e per i disegni di legge nn. 2700, 3129 e 4293 – l'incarico di verificare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di due senatori indicati di comune accordo fra tutti i Gruppi, quali parti dell'articolato possano formare oggetto di esame in via prioritaria, in ragione delle più concrete prospettive di approvazione in tempi rapidi. È presumibile che tali condizioni possano ricorrere essenzialmente per quelle disposizioni che non comportano problemi sotto il profilo della copertura finanziaria.

Il senatore ZANOLETTI suggerisce di rinviare la decisione sulla proposta testé avanzata dal Presidente, al fine di verificare quale sia la posizione dei presentatori dei vari disegni di legge. Manifesta inoltre perplessità sulla possibilità di un intervento legislativo sufficientemente incisivo, una volta che dovessero essere accantonate, nell'ambito del disegno di legge n. 1859, le disposizioni che comportano oneri per lo Stato.

Il PRESIDENTE, dopo aver fatto presente che l'intento della sua proposta è di garantire per quanto possibile la speditezza dell'*iter* legislativo, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 15,55.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 16 FEBBRAIO 2000

303^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Intervengono il ministro della sanità Bindi nonché i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Bettoni Brandani e Di Capua.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULL'INCONTRO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE CON UNA DELEGAZIONE DELLA MEDICAL PROFESSIONALS ALLIANCE DI TAIWAN

Il presidente CARELLA comunica che l'Ufficio di Presidenza ha ricevuto ieri, alla presenza di numerosi membri della Commissione, una delegazione della Medical Professionals Alliance di Taiwan, un'associazione che riunisce le 140 società mediche taiwanesi.

La delegazione era impegnata in un viaggio nei principali Paesi dell'Europa occidentale al fine di perorare, presso le istituzioni competenti in materia sanitaria e le società scientifiche, la richiesta di Taiwan di essere ammessa all'Organizzazione mondiale della sanità, almeno in qualità di osservatore.

I rappresentanti della Commissione igiene e sanità presenti all'incontro hanno convenuto nell'auspicare il successo di tale iniziativa, che ha già ricevuto numerosi avalli sia in sede politica che scientifica, come risulta anche dall'editoriale pubblicato lo scorso 25 dicembre dalla rivista «The lancet».

Sono noti i problemi politici, storici e diplomatici che rendono attualmente impraticabile l'ammissione all'Organizzazione delle Nazioni Unite dello Stato taiwanese.

Vi è tuttavia da considerare, in primo luogo, che lo *status* di osservatore presso l'Organizzazione mondiale della sanità non comporta necessariamente il riconoscimento della qualifica di Stato: si pensi ad esempio al fatto che l'Autorità nazionale palestinese è attualmente osservatore permanente. In secondo luogo è evidente la necessità di sottolineare il carattere

universale del diritto alla salute, che deve essere riconosciuto in egual misura a tutti gli abitanti della Terra indipendentemente dallo stato delle relazioni internazionali, nonché l'opportunità, al fine di garantire la globalità della tutela sanitaria, della collaborazione fra le strutture sanitarie di tutti i Paesi; sotto quest'ultimo aspetto va sottolineato come la realtà medica di Taiwan sia tutt'altro che marginale, ma sia anzi particolarmente avanzata in numerosi settori.

Il presidente Carella ritiene quindi di interpretare l'opinione di tutta la Commissione rappresentando queste valutazioni al Ministro della sanità.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Dopo aver rivolto un saluto di benvenuto al senatore Mascioni che è entrato a far parte della Commissione, il presidente Carella avverte che si passerà all'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di decreto legislativo n. 626.

Il senatore CAMPUS è contrario a passare all'esame di tale schema di decreto; egli ritiene infatti che sarebbe più corretto proseguire nell'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4048 e connessi, che è al primo punto dell'ordine del giorno, e chiede che la Commissione si pronunci a favore di tale soluzione.

In proposito egli osserva come da parte dei Gruppi aderenti al Polo della Libertà – che pure ritengono, e non essi soli, indispensabile procedere ad una rapida approvazione senza modifiche del testo sulla procreazione assistita trasmesso dalla Camera dei deputati, che può finalmente mettere termine al *Far West* della procreazione da tutti a parole deprecato – vi sia stata finora la massima disponibilità a consentire il pieno svolgimento del dibattito, partecipando alle sedute in cui gli oppositori del testo in esame hanno illustrato i loro numerosissimi emendamenti, ed accettando che si attendesse il parere della Commissione affari costituzionali prima di iniziare la votazione degli emendamenti stessi.

La decisione della Presidenza di bloccare questo lavoro per passare all'esame di altro argomento potrebbe essere interpretata come una manovra dilatoria, intesa ad allungare artificiosamente i tempi del dibattito sulla procreazione.

Il presidente CARELLA fa presente di non aver difficoltà a consentire che la Commissione si pronunci sulla richiesta del senatore Campus.

Egli osserva però che la decisione di trattare, anche giovandosi della presenza del ministro Bindi, lo schema di decreto sulla proroga dei termini per l'opzione dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale, lungi dall'aver carattere dilatorio, è determinata dalla necessità di rispettare il termine per l'espressione del parere, fissato al 7 marzo, e di consentire al Governo di avere il parere stesso in tempo utile per la redazione definitiva del decreto legislativo.

Il senatore DI ORIO si dichiara contrario alla proposta del senatore Campus.

È evidente che tale richiesta deve essere inquadrata nell'ambito della polemica a tutto campo condotta dall'opposizione contro la maggioranza, polemica che mira ad inasprire tutti gli elementi di conflittualità in relazione allo scontro sul disegno di legge sulla *par condicio*.

Solo così si può spiegare perchè l'opposizione sembri considerare poco importante un provvedimento che coinvolge le scelte di migliaia di medici ed il funzionamento del sistema sanitario nel suo complesso.

Il senatore BRUNI si associa alla richiesta del senatore Campus.

Il senatore ZILIO, nel condividere quanto affermato dal Presidente circa la necessità di avviare l'esame dello schema di decreto legislativo, coglie l'occasione per invitare la Presidenza a sollecitare la Commissione affari costituzionali affinché esprima il proprio parere in ordine al disegno di legge sulla procreazione assistita e ai relativi emendamenti.

Il senatore CAMPUS insiste perché si voti sulla sua proposta, osservando oltretutto che il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni. Se il termine assegnato alla Commissione scade il 7 marzo, è da ritenere che questo sia avvenuto per una colpevole negligenza del Governo nel trasmettere lo schema di decreto legislativo.

Il presidente CARELLA fa presente al senatore Campus che lo schema di decreto legislativo era stato assegnato alla Commissione nei tempi regolamentari. Se egli non lo ha iscritto all'ordine del giorno della Commissione già nella scorsa settimana è stato solo perché, auspicando che la 1^a Commissione potesse fornire il suo parere sulla procreazione assistita in tempi ravvicinati, egli aveva ritenuto opportuno proseguire con l'esame degli emendamenti, prevedendo che l'avvio del dibattito sullo schema di decreto legislativo avrebbe dato luogo ad una «sceneggiata» come quella attualmente in corso. Evidentemente il decorso dei termini rende ora opportuno iniziare l'esame del parere sullo schema di decreto legislativo.

Il senatore CAMPUS deplora fermamente l'uso del termine «sceneggiata» per definire il legittimo diritto dell'opposizione di sindacare i criteri con cui vengono organizzati i lavori della Commissione. Egli ritiene pertanto di dover abbandonare la seduta in segno di protesta.

Il presidente CARELLA chiede al senatore Campus di rimanere, scusandosi per il termine improprio da lui usato.

Il senatore Roberto NAPOLI è contrario alla proposta del senatore Campus.

Il Gruppo dell'Unione dei Democratici Europei per la Repubblica ha votato alla Camera dei deputati a favore del testo sulla procreazione medicalmente assistita, ed è tra coloro che auspicano una sua rapida approvazione anche qui al Senato. Tuttavia ciò non significa che i lavori della Commissione debbano essere bloccati rendendo impossibile l'espletamento di atti procedurali sottoposti a termini perentori.

Il senatore TOMASSINI, a nome del prescritto numero di senatori, chiede che la proposta del senatore Campus sia votata per appello nominale. Egli deplora poi il fatto che lo schema di decreto legislativo sia stato iscritto all'ordine del giorno della Commissione senza una preventiva riunione dell'Ufficio di presidenza.

Il presidente CARELLA fa presente al senatore Tomassini che, a norma dell'articolo 29 del Regolamento, l'ordine del giorno della Commissione è stabilito dal Presidente, tenendo certamente conto del calendario dei lavori deciso in Ufficio di presidenza, ma anche di quelli che sono gli atti dovuti dalla Commissione sulla base di termini costituzionali, legali o regolamentari. Non a caso non è mai avvenuto che si sia convocato l'Ufficio di presidenza per decidere l'iscrizione all'ordine del giorno dell'esame di decreti-legge o di pareri su atti del Governo.

Il Presidente procede quindi alla votazione per appello nominale sulla proposta del senatore Campus che è respinta.

Votano sì i senatori BRUNI, CAMPUS, Carla CASTELLANI e TOMASSINI.

Votano no i senatori BERNASCONI, CAMERINI, CARELLA, CÒ, DANIELE GALDI, DI ORIO, MASCIONI, MIGNONE, MONTAGNINO, Roberto NAPOLI e ZILIO.

Si astiene il senatore MANARA.

Il senatore DI ORIO fa rilevare che i senatori dei Gruppi aderenti al Polo della Libertà hanno preso la parola senza aver preventivamente apposto la firma, così come usano abitualmente fare seguendo una discutibile opinione per cui il numero legale sarebbe onere della sola maggioranza. Egli ritiene che tale comportamento non sia accettabile e che i loro voti non avrebbero dovuto essere computati.

Il presidente CARELLA fa presente che, similmente a quanto accade in Assemblea, l'intervento in discussione deve essere considerato alla stregua di un comportamento concludente dal quale si desume la presenza del senatore.

Il senatore ZILIO esprime l'auspicio che un argomento di carattere squisitamente etico come la procreazione medicalmente assistita non diventi oggetto di polemiche elettorali, come certe iniziative procedurali lasciano presagire.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari» (n. 626)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Esame e rinvio).

Riferisce alla Commissione il senatore DI ORIO.

Lo schema di decreto legislativo in titolo reca al comma 1 dell'articolo 1 la proroga del termine – già fissato dall'articolo 15-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992 come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 229 – per l'opzione dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in ordine al rapporto esclusivo. Il termine suddetto viene prorogato al 13 marzo, quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1999, che riordina i rapporti tra università e sistema sanitario nazionale. Si tratta di una proroga quanto mai opportuna, anche per consentire l'armonizzazione tra il trattamento dei medici del Servizio sanitario nazionale e gli universitari.

Il secondo comma dell'articolo 1 reca invece una disciplina per l'attuazione di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999; tale comma prevede che i dirigenti sanitari appartenenti a posizioni funzionali apicali alla data del 31 dicembre 1998, che non abbiano optato per il rapporto quinquennale previsto dalla pregressa normativa, siano sottoposti ad una verifica per la conferma dell'incarico per ulteriori sette anni. Il relatore osserva però che la disposizione del secondo comma dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, che prevede che tale verifica sia effettuata entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso, appare di difficile applicazione. In sede di redazione del parere egli proporrà quindi un sistema diverso che preveda la conferma a domanda per sette anni, salvo una richiesta del direttore generale di sottoporre a verifica l'operato del dirigente.

Il presidente CARELLA dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CAMPUS esprime una valutazione favorevole sulla proposta di proroga recata dallo schema di decreto legislativo, che risponde ad una esigenza di armonizzazione già segnalata dalla sua parte politica in sede di esame dello schema di decreto legislativo sul riordino dei rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale. Egli ritiene peraltro che sarebbe preferibile, ai fini di un'ulteriore razionalizzazione del sistema, fissare il termine dell'opzione al 30 giugno 2000, che è il termine di cessazione dall'incarico dei dirigenti titolari di incarico quinquennale che non abbiano optato per il rapporto esclusivo.

Il senatore CAMERINI concorda con le valutazioni del relatore circa una rimodulazione delle modalità previste per la verifica dei dirigenti, osservando come per un buon esito della verifica stessa – che in molti sistemi sanitari stranieri rappresenta un momento fondamentale per assicurare la qualità dell'assistenza sanitaria – sia essenziale la previa definizione di corretti criteri di valutazione.

Il senatore MONTAGNINO concorda sulla necessità, in conformità del resto con quanto già esposto dal relatore, di avere tempi e modalità certi tanto per l'esercizio dell'opzione, quanto per la conferma in ruolo dei dirigenti di cui al comma 7 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Egli ritiene perciò che sarebbe auspicabile riformulare l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, individuando nel 14 marzo il termine per l'opzione e stabilendo che i dirigenti di cui al comma 7 dell'articolo 15-*quinquies* siano confermati in ruolo per sette anni con rapporto di esclusività, salvo la possibilità per il direttore generale di chiedere una verifica del loro operato.

Il senatore TOMASSINI fa presente come il Gruppo di Forza Italia sia sempre stato contrario al tipo di percorso seguito dal Governo per raggiungere l'obiettivo dell'esclusività del rapporto nel Servizio sanitario nazionale; le difficoltà evidenziate dal senatore Montagnino e dallo stesso relatore dimostrano come la sua parte politica avesse a suo tempo visto giusto anche se, a fronte di quella che è la normativa vigente, tali osservazioni appaiono ormai intempestive.

Egli osserva in particolare che il comma 2, così com'è, appare del tutto inapplicabile, mancando, in carenza di elementi desumibili da un contratto di lavoro, qualsiasi criterio oggettivo per la valutazione dei dirigenti.

Il Gruppo di Forza Italia ritiene quindi che la sanatoria proposta dal relatore, se da un lato appare una sorta di *captatio benevolentiae*, è dall'altro oggettivamente necessaria per consentire, ad esempio da parte delle regioni, l'elaborazione di un sistema di valutazione oggettiva dei dirigenti.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Dopo una breve replica del relatore DI ORIO che ribadisce le posizioni espresse nella relazione, il ministro BINDI osserva che il comma 1 dello schema di decreto legislativo da un lato si propone di trattare in maniera uniforme situazioni oggettivamente uguali, e dall'altro tiene conto del fatto che sono ormai disponibili tutti gli elementi per consentire un'opzione consapevole dei dirigenti sanitari in tema di rapporto esclusivo. Pertanto ella ritiene che il termine del 13 marzo recato dallo stesso comma 1 debba essere mantenuto.

Si esprime invece favorevolmente sulla proposta di riformulazione del comma 2 preannunciata dal relatore e dal senatore Montagnino, che

potrà consentire l'elaborazione di un modello corretto per la valutazione dei dirigenti.

Il presidente CARELLA rinvia quindi il seguito dell'esame.

IN SEDE REFERENTE

(68) *FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme a tutela dell'embrione umano*

(217) *SALVATO. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*

(546) *PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(742) *LAVAGNINI. - Norme a tutela dell'embrione umano*

(743) *LAVAGNINI. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(783) *MAZZUCA. - Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*

(1154) *BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(1570) *PERUZZOTTI ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2067) *TOMASSINI ed altri. - Norme in materia di procreazione assistita*

(2210) *FOLLONI ed altri. - Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano*

(2350) *SERENA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*

(2433) *ASCIUTTI ed altri. - Tutela degli embrioni*

(2963) *Lino DIANA ed altri. - Fecondazione medicalmente assistita*

(3276) *SERENA. - Norme per la procreazione medicalmente assistita*

(3381) *DI ORIO ed altri. - Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(3891) *CORSI ZEFFIRELLI ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*

(4048) *Disciplina della procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Tersio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 febbraio 2000.

Prosegue l'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 4048, assunto come testo base.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente erano stati illustrati gli emendamenti all'articolo 6, ad eccezione dell'emendamento 6.56.

Il senatore CAMERINI illustra l'emendamento 6.56 osservando come la disposizione che si intende sopprimere appaia illogica ed inapplicabile, essendo evidentemente impossibile l'esecuzione coattiva dell'impianto dell'embrione qualora la donna che abbia chiesto il trattamento decida di ritirare il proprio consenso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 4048

Art. 6.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

6.56

CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE, DI ORIO

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 16 FEBBRAIO 2000

392^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

MANFREDI

*Interviene il ministro dei lavori pubblici Bordon.**La seduta inizia alle ore 8,40.**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MANFREDI fa presente che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento della seduta antimeridiana odierna. Avverte che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la Commissione aderisce alla richiesta anzidetta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito e conclusione del dibattito sulle comunicazioni rese il 26 gennaio 2000 dal Ministro dei lavori pubblici sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Replica il ministro BORDON ai senatori intervenuti nel dibattito sulle sue comunicazioni rese il 26 gennaio scorso.

Il Ministro dei lavori pubblici, dopo aver assunto l'impegno ad intervenire ogni sei mesi circa in Commissione per riferire sugli orientamenti e sulla politica del Dicastero da lui diretto, ribadisce come la prossima riforma dell'organizzazione del Governo appaia per certi versi insufficiente rispetto all'esigenza di assicurare il massimo livello di coordinamento e di unitarietà nel governo del territorio, evitando dispersioni di competenze fra i diversi Dicasteri interessati, le regioni e gli enti locali: è a tutti evidente infatti come le incomprensioni registratesi in passato abbiano provo-

cato il blocco di lavori pubblici anche di grande rilievo. Va detto altresì che con il riordino dei Ministeri non si risolve del tutto la rigida separazione tra Dicasteri di tutela e Dicasteri di intervento. Ad ogni modo, entro la settimana incontrerà i ministri Ronchi e Bassanini per sviluppare tali riflessioni.

Dopo aver sottolineato l'importanza della nuova normativa urbanistica, all'esame della Camera dei deputati, il ministro BORDON si sofferma sul successo dei piani di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile sul territorio (i cosiddetti PRUSST), presentati nel numero di 360, di cui poco meno della metà sono stati considerati provvisti delle caratteristiche prescritte. I primi 35 PRUSST, scelti individuando il migliore presentato in ciascuna regione più i primi 15 nella graduatoria nazionale, verranno prontamente finanziati per un importo di circa 120 miliardi: vi è inoltre l'impegno del Ministero a verificare se sarà possibile reperire ulteriori finanziamenti, con l'impegno specifico di sostenere tutti i piani che la Commissione nazionale dovesse reputare validi ed interessanti. Il criterio basato sulla scelta del miglior piano per ciascuna regione è stato adottato proprio allo scopo di evitare che qualche regione potesse rimanere esclusa, e ciò anche se i progetti presentati nel centro-nord appaiono, in linea di massima, migliori. D'altra parte è ben noto come anche in altri settori, come per i progetti di ristrutturazione edilizia presentati dai privati per poter ottenere il beneficio fiscale del 41 per cento, il nord del paese sia più attivo rispetto al Mezzogiorno: basti pensare che soltanto l'11 per cento dei progetti di ristrutturazione sono stati presentati nel sud a fronte del 70 per cento presentati al nord.

Il Ministero dei lavori pubblici profonderà il massimo impegno, nei prossimi anni, per migliorare il livello delle infrastrutture e per riqualificare il territorio: al riguardo, la Corte dei conti ha dato il via libera alle prime sette convenzioni riferite ai lavori autostradali a suo tempo bloccati, mentre le altre otto a quanto pare sono in dirittura di arrivo, il che consentirà di mettere in moto la consistente cifra di 14.000 miliardi. Nel contempo, le misure adottate per sbloccare i lavori pubblici sospesi stanno producendo i propri effetti, tant'è che, ad esempio, l'ANAS ha dato il via libera ai lavori relativi al tratto autostradale Asti-Cuneo mentre, per ciò che concerne il ponte sullo stretto di Messina, il 22 dicembre scorso si è conclusa la procedura volta alla definizione degli aspetti tecnici del progetto di massima e alla valutazione delle possibili soluzioni alternative al ponte, per cui entro il primo semestre dell'anno sarà possibile con tutta probabilità dire una parola definitiva sull'argomento.

Per ciò che concerne i provvedimenti sull'abusivismo edilizio e sul fascicolo di fabbricato, all'esame della Commissione, il Ministro si dichiara disponibile a prendere in considerazione eventuali proposte emendative volte ad evitare eccessi di burocratizzazione, ferma restando l'esigenza di rendere possibile una puntuale mappatura dei fabbricati su tutto il territorio nazionale.

Il ministro BORDON conclude assicurando al senatore Lo Curzio che entro un mese si recherà in visita a Siracusa per prendere visione della

situazione del ponte di Ortigia, ed assumendo l'impegno con il presidente Manfredi ad andare in Piemonte, allo scopo di verificare la situazione della strada statale n. 337, in relazione a cui l'anno scorso era stato formulato un apposito ordine del giorno volto ad impegnare il Governo a mettere in sicurezza la suddetta strada.

Il presidente MANFREDI dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,25.

393^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

indi del Vice Presidente
MANFREDI

Intervengono il ministro dell'ambiente Ronchi ed il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Di Nardo.

La seduta inizia alle ore 14,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario DI NARDO risponde all'interrogazione 3-03346, presentata dal senatore Specchia ed altri, sottolineando in primo luogo come il Dicastero delle politiche agricole e forestali abbia dato corso alle mozioni approvate dal Senato della Repubblica nel luglio 1998, elaborando un apposito disegno di legge recante attuazione della facoltà di deroga ai divieti di cui alla direttiva comunitaria 79/409, volto a fissare i principi sulla base dei quali possono operare le regioni e le province autonome, anche in considerazione della necessità di tutelare le colture agricole ed evitare i gravi danni arrecati a queste dalla sovrappopolazione di alcune specie selvatiche che si verifica in alcune regioni. La Commissione europea ha ritenuto che la modifica dell'allegato II della citata direttiva, in materia di specie cacciabili, comporti una procedura piuttosto lunga e il dispendio di una grande quantità di risorse umane, per cui ha manifestato l'inopportunità di avviare la procedura stessa per un'unica

modifica, suggerendo la soluzione di avvalersi del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva.

Ad avviso dell'amministrazione delle politiche agricole il ricorso alla deroga, nella chiave interpretativa di cui al citato disegno di legge, appare lo strumento più idoneo per la prevenzione dei notevoli danni all'agricoltura causati dagli storni – specie animale in eccesso sul territorio nazionale – così come evidenziato dagli interroganti. Va infine rilevato che la posizione assunta dal Ministero dell'ambiente è piuttosto orientata a procedere mediante piani di abbattimento, con il coinvolgimento delle regioni.

Il senatore SPECCHIA si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, in considerazione del fatto che, ancora una volta, l'Esecutivo non ha attuato un preciso impegno contenuto in ben tre mozioni approvate dal Senato ed in altri analoghi documenti presenti nell'altro ramo del Parlamento. In sostanza, il Governo si è comportato come se ritenesse le regioni incapaci di esercitare le competenze demandate loro dalla legge n. 157 del 1992, oltretutto in una situazione in cui l'agricoltura ha subito danni rilevanti per via della eccessiva presenza di storni. Sarebbe necessario a questo punto iniziare prontamente l'esame dei disegni di legge deferiti alla Commissione ambiente del Senato e volti a modificare la disciplina sulla caccia, allo scopo di regolamentare in modo corretto almeno le questioni più rilevanti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto di ripartizione delle risorse finanziarie da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi a valere sul capitolo 2201 della tabella 18 sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 (n. 627)

(Parere al Ministro dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame dello schema in titolo sospeso il 9 febbraio scorso.

Replica ai senatori intervenuti il relatore VELTRI, il quale osserva innanzitutto come la discussione svoltasi abbia toccato talune questioni attinenti la politica e la gestione degli enti parco i quali, com'è noto, possono beneficiare al momento delle sole risorse ripartire con lo schema di decreto in titolo. Quanto alle associazioni ambientaliste, non trattandosi di enti pubblici, non possono essere direttamente destinatarie di risorse statali mediante un decreto di ripartizione come quello in esame, potendo invece beneficiare di sostegni a seguito di convenzioni stipulate con il Ministero dell'ambiente.

In attesa che vengano definiti criteri più puntuali per la ripartizione delle risorse in questione, con lo schema di decreto in titolo vengono sostanzialmente confermati i parametri adottati negli anni precedenti: va pertanto accolta l'osservazione del presidente Giovanelli, che ha sottolineato

l'opportunità di tener conto in futuro anche delle cosiddette politiche di sistema, destinandovi una parte delle risorse disponibili. Nel frattempo, ci si è basati sull'estensione territoriale dei parchi e sulla popolazione ivi compresa; al riguardo, va ricordato che negli anni scorsi il Ministro dell'ambiente aveva condiviso l'opportunità di basarsi più che sulle popolazioni dei comuni facenti capo agli enti parco, sulle popolazioni residenti entro i confini degli enti in questione.

Fra i criteri adottati con lo schema di decreto in titolo per la ripartizione dei fondi, vi è quello volto a premiare sostanzialmente gli enti parco nazionali che hanno dato prova di saper gestire e quindi spendere le risorse loro destinate negli anni precedenti. Al riguardo, sarebbe forse il caso di tener conto non soltanto delle giacenze di tesoreria, ma anche degli impegni di spesa già adottati dagli enti in questione, mentre, per altro verso, sarà in futuro necessario dare il giusto rilievo alle capacità amministrativo-gestionali degli enti e alla cura dimostrata nelle politiche di sviluppo del territorio.

Nel chiedere alla Commissione il mandato ad esprimere un parere favorevole con osservazioni, il relatore Veltri manifesta perplessità per l'opinione di chi pensa di poter affrontare le situazioni in cui si registrano carenze gestionali semplicemente sostituendo il presidente od il direttore dell'ente sotto accusa. In realtà, ciò che veramente importa è mettere in condizione gli enti parco di utilizzare nel modo migliore le risorse a loro disposizione: a tale scopo sarebbe probabilmente opportuno dar vita, nell'ambito del Ministero dell'ambiente, ad un'apposita struttura volta a fornire agli enti parco adeguato supporto e sostegno nella gestione delle risorse finanziarie, analogamente a quanto fatto allorché fu costituita la Cabina di regia presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, incaricato di far fronte alle problematiche emerse in sede di spesa delle risorse comunitarie nelle aree dell'obiettivo 1.

Il relatore chiede a questo punto al ministro Ronchi di chiarire se nel sistema delle aree protette prevalgono le riserve gestite dalle associazioni ambientaliste rispetto a quelle a gestione statale, nonché di verificare se l'ICRAM e gli altri enti parco abbiano presentato i rendiconti consuntivi relativi agli anni finanziari precedenti, in attuazione della legge n. 549 del 1995. Da ultimo, sarebbe opportuno che il Ministro dell'ambiente si esprimesse in merito all'opportunità di mettere a disposizione di tutti i parchi i fondi relativi ai lavori socialmente utili attivati soltanto da parte di alcuni enti.

Replica agli intervenuti il ministro RONCHI, che affronta immediatamente la richiesta di tener conto della popolazione all'interno dei perimetri dei parchi evidentemente ai fini di rapportarvi le dotazioni finanziarie relative: il parere del Consiglio dei presidenti di parchi nazionali diverge da tale richiesta, non apparendo loro preferibile incentivare l'aumento della popolazione all'interno del perimetro delle aree naturali protette; inoltre nel proporre quel criterio si mantiene incertezza sull'opportu-

nità di conteggiare o meno le famiglie i cui luoghi di residenza sono al di fuori di tale perimetro, mentre terreni di loro proprietà vi rientrano.

A fronte della proposta iniziale di penalizzare con il 10 per cento di riduzione delle dotazioni gli enti parco dagli ingenti residui, il testo proposto appare assai moderato: tra l'incremento forfettario del 3 per cento e la penalizzazione del 5 per cento si realizza un decremento algebrico di appena il 2 per cento, per cui esso ha valore essenzialmente simbolico e di indicazione politica; a richieste provenienti dal Relatore e dai senatori IULIANO e GIOVANELLI, il Ministro replica impegnandosi ad inviare alla Commissione i consuntivi degli enti parco per il 1998 (già disponibili, mentre quelli dell'anno scorso si avranno a fine primavera) ed illustra gli accordi volontari con il Ministero delle politiche agricole e forestali e con il Ministero dell'industria in materia di politica di sistema sinergica con il turismo e con l'Appennino parco d'Europa (APE). Dopo aver precisato che le associazioni ambientaliste non sono finanziate in quanto tali, ma soltanto nell'ambito di progetti (sentieristica, guida, volontariato) in cui esse concorrano alla tutela ed allo sviluppo di aree protette, lamenta la spiccata propensione degli enti parco ad utilizzare i trasferimenti ordinari (anche dopo il raddoppio verificatosi in questa legislatura, per un totale di 109 miliardi di lire annui) soltanto per spese correnti, mentre una quota dovrebbe più utilmente essere destinata a spese per investimenti.

Al senatore RIZZI il Ministro precisa che la struttura di supporto per le attività dei parchi è già apprestata dalla Segreteria tecnica introdotta per legge e dal Consiglio dei presidenti dei parchi; indi ricorda che ieri il CIPE ha stanziato dieci miliardi di lire nel biennio per i parchi che hanno stipulato convenzioni di utilizzo dei lavoratori socialmente utili, ma non tutti gli enti parco hanno accolto la richiesta di valersi di questo strumento (che peraltro comporta alcuni problemi, laddove sia vissuto come aspettativa di assunzione a tempo indeterminato, mentre dovrebbe più correttamente essere colto dagli interessati come occasione per una diffusa imprenditoria ispirata alla sostenibilità dello sviluppo). Impegnatosi a consegnare alla Presidenza il consuntivo di gestione dell'I.C.R.A.M., il Ministro ne elogia le capacità di ricerca che – unitamente alle università convenzionate – hanno portato i circa trenta tecnici dell'istituto a svolgere utilissime indagini sulla tutela del mare: ne sono oggetto le mucillagini in alto Adriatico, i residuati bellici in mare, il controllo degli effetti dello sversamento di petrolio al largo dell'isola d'Elba e l'istruttoria per l'istituzione di aree marine protette.

La finalizzazione di spesa cui risponde lo schema di decreto in esame non consente di utilizzarlo direttamente per la lotta alla desertificazione, ma nulla osta all'utilizzo dei relativi fondi nell'ambito di progetti contro tale rischio che fossero predisposti nelle aree protette; la perimetrazione della Sila è da due mesi stata proposta dal Ministero alla regione Calabria, da cui si attende una risposta, mentre la regione Sicilia non ha mai dato corso alla procedura di intesa ipotizzata dal Ministero sin dal 1996 per la trasformazione del parco regionale dell'Etna in parco nazionale.

Il presidente MANFREDI richiede al relatore di aggiungere, tra le osservazioni del suo parere, ulteriori valutazioni: un sistema di incentivi alla buona gestione dei parchi, pur nella salvaguardia della loro autonomia, rappresenta l'unica soluzione per sviluppare una dirigenza efficiente ed un ciclo economicamente virtuoso di interazione tra ambiente e sviluppo; quest'ultimo diventa veramente sostenibile se non si scoraggia la permanenza dei residenti nei parchi.

Dopo che il relatore VELTRI ha dichiarato che tali valutazioni potrebbero rientrare tra le osservazioni del suo parere, compatibilmente con l'impianto delineato in sede di replica, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore RIZZI lamenta l'assenza di nuclei di valutazione e di ispezioni che controllino la gestione degli enti destinatari delle risorse, col risultato di rendere possibili irregolarità amministrative nell'utilizzo dei fondi pubblici distribuiti con lo schema di decreto in titolo; il Gruppo di Forza Italia dichiara pertanto il proprio voto contrario.

Il senatore LO CURZIO dichiara voto favorevole, invitando però a garantire che i parchi siti nella regione siciliana siano eretti a parchi nazionali per tutelarne l'elevato valore ambientale e paesaggistico: tra di essi cita quelli dell'Etna, del Ciane e del Val di Noto.

Il senatore SPECCHIA si associa al voto contrario espresso dal senatore Rizzi, mentre il senatore BORTOLOTTI dichiara voto favorevole.

Dopo che il presidente MANFREDI ha verificato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce a maggioranza mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni.

La seduta termina alle ore 16.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2000

195^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TAPPARO

La seduta inizia alle ore 8,30.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Attuazione della direttiva 1999/39/CE, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini» (n. 628)

(Osservazioni alla 12^a Commissione: esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento e rinvio)

Il relatore LO CURZIO illustra il provvedimento in titolo, volto a recepire la direttiva 1999/39/CE, che modifica la direttiva 96/5/CE, sugli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. Le innovazioni introdotte dalla direttiva del 1999 riguardano essenzialmente gli elementi nutrizionali dei prodotti alimentari per i lattanti con particolare attenzione per i residui antiparassitari utilizzati per le colture agricole, i quali costituiscono un elemento di pericolo sia per gli adulti sia per i bambini. In particolare la direttiva 1999/39/CE aggiunge all'articolo 1 della direttiva 96/5/CE la definizione di «residuo antiparassitario», sostituisce l'articolo 6 con disposizioni che disciplinano i limiti ammissibili con riferimento a ciascun singolo antiparassitario e introduce, nella direttiva del 1996, due nuovi allegati, rispettivamente concernenti i limiti massimi specifici di residui antiparassitari e gli antiparassitari il cui impiego è vietato nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti per lattanti e bambini.

L'oratore evidenzia altresì come le modifiche introdotte dalla direttiva siano puntualmente recepite dallo schema di decreto in titolo. L'articolo 1 modifica in particolare il decreto legislativo n. 194 del 1995 inserendo la definizione di residuo antiparassitario, l'articolo 2 chiarisce che la percentuale di antiparassitari vietati va calcolata per ogni singolo prodotto e l'articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro della sanità la definizione dei livelli massimi specifici di residui degli antiparassitari il cui impiego è vietato.

Soffermandosi sull'articolo 4, che fissa la data del 30 giugno 2000 come termine ultimo per il commercio dei prodotti non conformi, l'oratore osserva che l'articolo 2 della direttiva prevede un margine di tolleranza del commercio di tali prodotti esteso al 30 giugno del 2002 e rileva, pertanto, come la normativa introdotta dallo schema di decreto in titolo sia ispirata a decreti più rigidi di quella recata dalla direttive citate, le quali peraltro non contemplano la facoltà di adottare disposizioni nazionali più restrittive.

Sottolineando i possibili danni per la salute derivanti dalle sostanze indicate nel provvedimento in titolo, l'oratore propone pertanto di esprimere su di esso un giudizio positivo, con i rilievi esposti.

Esprimono apprezzamento per la relazione esposta dal senatore Lo Curzio i senatori BETTAMIO e SQUARCIALUPI, la quale, in particolare, evidenzia come la normativa comunitaria sembri talora improntata a consentire lo smaltimento delle scorte di magazzino di prodotti non conformi con i nuovi parametri introdotti.

Il presidente TAPPARO chiede chiarimenti sullo scostamento fra i termini previsti dalla direttiva e quelli fissati dallo schema di decreto in titolo in merito alla circolazione dei prodotti non conformi.

Il senatore BORTOLOTTO sottolinea l'opportunità del citato scostamento e dell'adozione di una normativa più restrittiva da parte dell'Italia in considerazione dei rischi connessi alla circolazione di prodotti non conformi con i parametri di sicurezza.

Il relatore LO CURZIO precisa come la normativa comunitaria sia improntata a criteri rigorosi, venendo adottate le direttive dopo aver consultato il Comitato scientifico dell'alimentazione sulle disposizioni che possono avere ripercussioni sulla salute pubblica.

Il senatore BETTAMIO rileva come l'adozione di norme nazionali più restrittive di quelle previste dalla disciplina comunitaria possa falsare la concorrenza a danno dei produttori italiani.

Su proposta del presidente TAPPARO e del relatore LO CURZIO la Giunta conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

(4173) Riordino del sistema tariffario dei servizi di autotrasporto merci

(Parere all'8^a Commissione: favorevole)

Il relatore BETTAMIO rileva come il provvedimento in titolo modifichi la legge n. 298 del 1974, che disciplina nel suo complesso il settore dell'autotrasporto merci in conto terzi, riordinando il sistema tariffario

sulla base delle indicazioni previste dalla legge n. 454 del 1997, che ha riformato il settore rinviando la nuova disciplina delle tariffe ad uno specifico provvedimento. La legge del 1974 prevedeva infatti l'applicazione di un sistema di tariffe compreso entro dei limiti minimi e massimi prefissati. Gli sviluppi che hanno caratterizzato tale mercato e la concorrenza posta dagli operatori di altri Stati europei hanno determinato l'adozione della citata legge del 1997, che ha disposto una ristrutturazione del settore rinviando tuttavia la riforma delle tariffe. Nel disegno di legge in titolo viene pertanto introdotta una piena liberalizzazione del sistema tariffario dopo un periodo transitorio di due anni nel corso del quale si applicheranno, ai sensi dell'articolo 2, delle tariffe definite sulla base della contrattazione collettiva per una serie di categorie individuate dal Ministero competente mentre, per talune particolari categorie – quali i trasporti urbani, i traslochi e i trasporti speciali – la scelta delle tariffe verrà rimessa alla contrattazione fra le parti.

Dopo aver rilevato come l'articolo 3 preveda la sostituzione della lettera di vettura con un nuovo documento di trasporto – questione oggetto di una lunga controversia che ha interessato anche la Commissione europea – l'oratore evidenzia come l'articolo 4 disciplini le controversie sui contratti di trasporto, prevedendo il ricorso dinanzi alle commissioni arbitrali istituite presso le Camere di commercio, ed osserva, tuttavia, come tale articolo non precisi le disposizioni applicabili in caso di rifiuto di una delle parti ad accettare le decisioni della Commissione arbitrale; in tale circostanza si presume tuttavia esperibile il ricorso dinanzi al giudice ordinario.

Non rilevando profili di contrasto con la normativa comunitaria, per quanto attiene all'applicazione di un doppio sistema tariffario nel periodo transitorio, ai sensi dell'articolo 2, e alla completa liberalizzazione del settore al termine di tale periodo, ai sensi dell'articolo 5, il relatore propone infine di esprimere un parere favorevole.

Il presidente TAPPARO osserva come una completa liberalizzazione delle tariffe possa comportare una riduzione dei margini di sicurezza stradale, in quanto si presume che una concorrenza sfrenata induca gli operatori a porre minore attenzione per la manutenzione dei mezzi e per il rispetto dei turni di riposo del personale. La sicurezza dei cittadini, benché contemplata negli atti comunitari, non può tuttavia essere considerata un aspetto settoriale, disgiunto dalle disposizioni applicabili alla liberalizzazione dei trasporti.

Il relatore BETTAMIO precisa come la citata normativa del 1974 disciplini in dettaglio i profili della sicurezza con riferimento all'accesso alla professione di autotrasportatore, al controllo dei mezzi e all'aggiornamento degli operatori del settore. Al riguardo non si pongono pertanto problemi inerenti alla definizione del quadro normativo, bensì si riscontra l'esigenza di garantire una più puntuale applicazione delle disposizioni vigenti.

La senatrice SQUARCIALUPI rileva come le norme sulla sicurezza attengano prevalentemente al codice della strada ed evidenzia l'esigenza che le numerose direttive applicabili al settore dei trasporti disciplinino anche la questione della sicurezza dei carichi, i quali costituiscono spesso la causa degli incidenti.

Il senatore BIASCO approva la relazione esposta dal senatore Bettamio.

Il senatore BORTOLOTTO esprime forti perplessità per il venir meno delle disposizioni concernenti l'applicazione di tariffe minime e delle relative sanzioni e sottolinea come, con il provvedimento in titolo, si corra il rischio di perdere una preziosa occasione per tutelare la dignità dei camionisti ed adeguare il sistema dei trasporti in Italia. La liberalizzazione delle tariffe di autotrasporto, infatti, determinerà un accrescimento del volume dei trasporti stradali con il conseguente perdurare della situazione di intasamento e l'insaziabile aumento della domanda di infrastrutture.

Il presidente TAPPARO sottolinea l'opportunità, senza configurare un'ennesima autorità speciale, di individuare una struttura preposta alla verifica della congruenza delle tariffe giacché la loro completa liberalizzazione, a fronte di un mercato in cui spesso si confrontano un grande committente e piccoli operatori, potrebbe comportare il verificarsi di condizioni di disparità. Lo stesso ricorso alle procedure arbitrali e all'eventuale contenzioso giudiziario potrebbe difatti comportare il rischio, per i cosiddetti «padroncini», di perdere l'affidamento dei contratti.

Il relatore BETTAMIO, pur condividendo talune delle considerazioni emerse nel dibattito, rileva come queste debbano essere più sviluppate nella sede competente per il merito, e ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole per quanto attiene ai profili di competenza della Giunta, non ravvisando profili di contrasto con la normativa comunitaria. Nel parere potrebbe tuttavia essere espresso l'auspicio che l'Italia si adegui ai criteri di verifica della sicurezza degli autoveicoli analoghi a quelli generalmente applicati nella maggior parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Verificata la presenza del numero legale, su proposta del presidente TAPPARO, la Giunta approva il conferimento di un mandato al relatore a redigere un parere favorevole nei termini emersi nel dibattito.

(4280) Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 9 febbraio.

Il relatore PAPPALARDO ricorda come nel precedente dibattito siano state poste, soprattutto dal senatore Bortolotto, delle obiezioni condivisibili nel merito. La materia oggetto del provvedimento in titolo si dimostra infatti estremamente complessa e richiede un approccio coordinato a livello internazionale giacché l'assunzione di un atteggiamento protezionista da parte degli Stati non costituirebbe una soluzione del problema.

Il relatore evidenzia altresì come il provvedimento in esame non contempli fra i criteri e i principi direttivi per l'esercizio della delega le disposizioni sull'etichettatura dei prodotti transgenici, aspetto fra i più controversi fra quelli discussi al vertice di Seattle e che non può essere trascurato, vista la stretta connessione fra le misure concernenti la brevettabilità e quelle attinenti alla commercializzazione dei suddetti prodotti. L'oratore rileva tuttavia come la questione dell'etichettatura, non essendo contemplata dalla direttiva 98/44/CE, costituisca un profilo di merito del disegno di legge in esame laddove, per quanto concerne gli aspetti di competenza della Giunta, si devono ritenere sufficienti i chiarimenti esposti dal ministro Toia nella precedente seduta. A fronte degli sviluppi in corso negli altri Stati membri l'Italia non può infatti essere ritenuta eccessivamente solerte nel recepimento della suddetta direttiva né il vuoto normativo può essere ritenuto preferibile ad una prima disciplina in un settore in cui sarebbero facilmente aggirabili eventuali barriere protezionistiche nazionali.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta approva quindi il conferimento di un mandato al relatore a redigere un parere favorevole per quanto attiene ai profili di competenza.

La seduta termina alle ore 9,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2000

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione di Chicco Testa, presidente dell'ENEL, di Antonino Craparotta, amministratore delegato della società ENEL produzione, e di Antonio De Marco, responsabile della gestione combustibili della medesima società.

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che la Commissione sta svolgendo alcune audizioni sul caso della nave Erika, che suscita notevole interesse presso la stampa e l'opinione pubblica. Invita il presidente dell'ENEL a prendere la parola, in particolare sul tipo di olio combustibile che viene usato in relazione al mercato sia interno che esterno, nonché sul contenuto in metalli pesanti ed idrocarburi policiclici aromatici dei combustibili usati dall'ENEL per le centrali termoelettriche.

Chicco TESTA, *presidente dell'ENEL*, osserva innanzitutto che la nave Erika trasportava un carico di olio combustibile ad alto tenore di zolfo destinato alla centrale termoelettrica di Piombino, tramite il porto di Livorno in cui doveva essere scaricata ed il successivo trasferimento a Piombino mediante «cisternine»; nel maggio 1999 era stato stipulato un contratto di fornitura «franco destino» dalle raffinerie *Total Internatio-*

nal di Laverà, Le Havre e Dunkerque, che prevedeva la fornitura di circa 250 mila tonnellate fino al dicembre 1999.

Premesso che il carico della nave Erika era l'ottavo previsto dal suddetto contratto, precisa che la proprietà del prodotto e la responsabilità del trasporto, inclusa la scelta del vettore, erano a carico del fornitore fino al porto italiano di destinazione; il contratto in questione è da considerare tipico per forniture di tipo *delivered ex ship* e si tratta di una formulazione standard, come altri contratti analoghi: normalmente per le forniture «franco destino» sono stipulati contratti con quelle società petrolifere che garantiscano professionalità ed affidabilità. Ricorda anche che tali contratti sono in via di incremento, al fine di evitare duplicazioni e maggiori costi.

Sottolinea che viene normalmente indicata una destinazione di riferimento per la definizione del corrispettivo base del contratto, generalmente con la dizione «base Milazzo», lasciando all'ENEL l'indicazione del porto finale di scarica in Italia, in funzione delle necessità contingenti del parco di generazione.

Dopo aver elencato le destinazioni dei carichi compresi nel contratto, rileva che la qualità dell'olio combustibile era stata accertata in partenza presso il laboratorio della raffineria e certificata dall'ispettore internazionale Caleb Brett per l'accettazione preliminare del carico.

Circa le caratteristiche merceologiche, con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 1995, precisa che il combustibile trasportato dalla nave Erika aveva un contenuto di zolfo del 2,28 per cento, a fronte di un massimo del 3 per cento, con una somma fra nichel e vanadio di 128 parti per milione, a fronte di un massimo di 230 parti per milione, nonché con un residuo carbonioso del 12 per cento, a fronte di un massimo del 18 per cento: si tratta perciò di un combustibile ad alto tenore di zolfo ampiamente nella fascia dei valori consentiti.

Fa presente in seguito che sulla classificazione merceologica espressa nel certificato di qualità della raffineria è indicato *fuel oil n. 2 export* in contrasto con le caratteristiche analitiche riportate correttamente sul medesimo documento e sancite nella normativa nazionale derivante da quella europea: precisa che l'indicazione *n. 2 export* è una denominazione merceologica interna utilizzata dalla raffineria per individuare il proprio olio combustibile e che nella classificazione internazionale, indipendentemente dal tenore di zolfo, tutti gli oli combustibili sono classificati *n. 6*.

Svolge un'ulteriore precisazione affermando che la qualità *n. 6* - olio combustibile denso - è stata erroneamente confusa da alcuni organi di stampa con il catrame, in inglese *tar*, anch'esso individuato come categoria merceologica a parte nella normativa nazionale: conferma che l'ENEL non ha mai adoperato e non adopera tale tipo di prodotto nelle proprie centrali. In ogni caso, la qualità *n. 6* non può essere considerata un rifiuto.

Ricorda che, una volta arrivato a destinazione, il combustibile sarebbe stato sottoposto, come da contratto, a verifiche di qualità al terminale da parte dei tecnici ENEL e dei periti indipendenti: nel caso in cui

il combustibile non fosse stato rispondente alle caratteristiche richieste, si sarebbe aperta una contestazione tecnico-commerciale se esse non fossero state tali da rendere impossibile l'utilizzo nelle centrali ENEL.

Massimo SCALIA, *presidente*, chiede se l'ENEL abbia a disposizione la documentazione sulle caratteristiche merceologiche e tipologiche del carico della nave Erika.

Chicco TESTA precisa innanzitutto che l'ENEL non dispone della predetta documentazione. Svolge ulteriori precisazioni, soffermandosi in particolare sulle procedure seguite dall'ENEL per la tutela del contenuto del carico trasportato.

Ricorda poi i consumi del combustibile da parte dell'ENEL negli ultimi due anni, rilevando che l'olio combustibile è passato da 19,3 a 15,3 milioni di tonnellate nel 1999, mentre il carbone è passato da 8,2 a 8,5 milioni di tonnellate, ed il gas è passato da 8,8 a 11,3 miliardi di metri cubi.

Sottolineato che gli oli combustibili vengono acquisiti sulla base di categorie merceologiche individuate in relazione al tenore di zolfo, rileva che si tiene conto della disponibilità nei vari settori di mercato e della convenienza economica, ricorrendo anche a miscelazione di prodotti diversi per ottenere le qualità richieste.

Conclude affermando che circa il quaranta per cento degli oli combustibili acquisiti proviene dalla raffinazione nazionale, con un ricorso prioritario alle forniture caratterizzate da particolari vincoli logistici, come ad esempio un oleodotto che collega direttamente la raffineria e la centrale termoelettrica.

Giuseppe SPECCHIA (AN) ritiene che la Commissione debba farsi interprete presso il ministro dell'ambiente della necessità di definire un quadro comparativo di tutti i combustibili utilizzati in Italia sotto il profilo della salvaguardia ambientale.

Prende atto di quanto testé formulato circa le verifiche effettuate sul carico trasportato nella fase di partenza ed in quella di arrivo, nonché sulle caratteristiche del *fuel oil n. 2 e n. 6*.

Premesso che la sua parte politica intende fare chiarezza sull'intera politica energetica in Italia, svolge alcune considerazioni e chiede chiarimenti sull'atteggiamento tenuto dall'ENEL in ordine al rispetto degli accordi finora sottoscritti per la fornitura di energia nonché sulle caratteristiche funzionali degli impianti di Brindisi.

Giuseppe LO CURZIO (PPI) ringrazia innanzitutto il presidente Testa per la sua esauriente relazione e ritiene che la Commissione debba proseguire nella direzione finora intrapresa, affrontando le problematiche che interessano la salute della popolazione e conducendo la battaglia contro le varie fonti di inquinamento.

Ritenuto che in Sicilia vi sia un notevole grado di inquinamento anche con l'utilizzo dell'olio combustibile ad alto tenore di zolfo da parte dell'ENEL, chiede chiarimenti sul possibile incremento dell'uso del gas metano nonché sul tipo di metalli pesanti contenuti nell'olio combustibile.

Chiede infine quale sia, in un riordino futuro delle quote di combustibile utilizzato, il destino delle centrali ENEL tecnologicamente meno avanzate.

Lucio MARENGO (AN) chiede delucidazioni sull'utilizzo in alcuni impianti del catrame come combustibile e se esso sia compatibile con la recente normativa in materia, a partire dal «decreto Ronchi».

Massimo SCALIA, *presidente*, svolge diffuse considerazioni sull'utilizzo del catrame gassificato da parte del sistema industriale: preannuncia che la Commissione potrà esprimere le sue valutazioni in materia definendo un apposito documento.

Chicco TESTA risponde dettagliatamente, precisando che l'ENEL non ha nulla a che fare con l'utilizzo del *tar* e che ha comprato *fuel oil n. 6*, non conoscendo la ragioni perché la Total abbia adottato la classificazione *fuel oil n. 2*.

Sottolinea anche che l'utilizzo del gas diviene conveniente per l'ENEL soltanto se viene usato in centrali di nuova generazione che assicurano rendimenti combinati e che in Italia vi è un eccesso di potenza installata rispetto alle complessive esigenze energetiche.

Antonio DE MARCO, *responsabile della gestione combustibili della società ENEL produzione*, risponde dettagliatamente sotto il profilo tecnico ai quesiti formulati, precisando che il prezzo dei prodotti petroliferi è dipendente dalla volontà dei Paesi produttori, soggetta a variazioni nel tempo, mentre il prezzo del carbone può essere controllato con maggiore efficacia.

Antonino CRAPAROTTA, *amministratore delegato della società ENEL produzione*, svolge diffuse considerazioni sulle caratteristiche tecniche degli impianti di Brindisi nonché sull'utilizzo del catrame gassificato e del gas, affermando che appare necessario un aumento quantitativo e qualitativo dei controlli ambientali.

Massimo SCALIA, *presidente*, premesso che in futuro appare necessario procedere nella direzione di promuovere la vendita di energia unitamente a quella di servizi aggiuntivi, chiede che sia inviata la documentazione sulla situazione degli impianti di Brindisi.

Ricordato che sono in funzione megacentrali a bassa efficienza che hanno ricadute negative sotto il profilo economico ed ambientale, auspica che le esigenze di natura occupazionale non facciano in futuro dimenticare la necessità di salvaguardare l'ambiente. La Commissione sta valutando i

dati fatti pervenire da circa duecento aziende produttrici di rifiuti pericolosi, compresa l'ENEL, che saranno trasfusi in un apposito documento.

Ringrazia gli intervenuti e li congeda, invitandoli a far pervenire ogni ulteriore documentazione che si renderà disponibile.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì prossimo, 23 febbraio 2000, alle ore 14, per ascoltare alcuni rappresentanti della marina militare in ordine alle problematiche connesse all'uso dell'amianto.

La seduta termina alle ore 15.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2000

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 13,50.

Presidenza del presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

SEDE PLENARIA

Audizione, ai sensi dell'articolo 143 comma 2 del Regolamento, del Sottosegretario agli Interni Alberto Maritati sui centri di accoglienza e di permanenza previsti dalla legge 40/98

(Svolgimento e conclusione)

Dopo un intervento del deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, il Sottosegretario MARITATI svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Elisa POZZA TASCA (D-U), Sandra FEI (AN) e Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ed i senatori Francesco MORO (LNPI), Pierluigi CASTELLANI (PPI), e Patrizio PETRUCCI (SD-U), cui risponde il Sottosegretario MARITATI.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ringrazia tutti coloro che sono intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 15,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2000

31ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANTICA

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nel sistema allargato della fiscalità

Audizione del dottor Massimo Romano, direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze

La seduta inizia alle ore 13,40.

Il Presidente MANTICA, in apertura di seduta, ringrazia il Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, dottor Massimo Romano, per la sollecitudine con cui ha accolto l'invito della Commissione.

Si richiama alla precedente audizione degli ufficiali dello Stato maggiore della Guardia di finanza, dalla quale è emersa la questione della differenza che intercorre tra le cifre dell'accertamento e quella degli incassi, e il connesso problema di seguire informaticamente i verbali nel loro sviluppo fino all'atto conclusivo. La domanda che egli rivolge al direttore generale delle entrate è intesa a conoscere quali iniziative sono in corso, e quale il loro possibile sviluppo nella direzione di un sistema integrato della fiscalità che si avvalga a regime degli strumenti informatici. Si tratta, con ogni evidenza, non di una curiosità d'ordine statistico dal momento che il Governo, come è noto, ha raggiunto un'intesa con i sindacati nella quale si impegna a restituire ai cittadini, in varie forme, le cifre di maggiore entrata imputabili ai successi nella lotta contro l'evasione fiscale.

Successivamente alla audizione lo stato maggiore della Guardia di finanza ha fatto pervenire, su precisa richiesta della Commissione, i dati relativi alla procedura informatica di «monitoraggio degli esiti dei processi verbali di constatazione»; l'analisi, che è aggiornata al 31 dicembre 1998, dimostra la sussistenza di un sensibile scarto tra avvisi ed accertamenti,

valutabile nell'ordine di grandezza del 15-20 per cento. Il problema riveste grande attualità anche perché il progetto di federalismo fiscale che il Governo sta mandando avanti conserva al sistema della riscossione caratteristiche di forte accentramento.

Il dottor Romano ringrazia la Commissione per l'opportunità che gli viene offerta di dare informazioni al Parlamento su problemi che sono ovviamente degni della massima attenzione ed oggetto di analisi approfondita proprio all'interno di un processo che si prefigge l'obiettivo di coniugare una riorganizzazione delle risorse umane con l'ottimizzazione delle procedure informatiche.

Prima di rispondere alla domanda del Presidente, desidera fornire una sintesi del progetto di riorganizzazione riguardante le direzioni centrali e regionali del dipartimento delle entrate e mirante a razionalizzare l'assetto, attualmente caratterizzato da una forte frammentazione, delle competenze. Le quattro linee-guida del progetto di riorganizzazione consistono nel potenziamento dei servizi di assistenza ai contribuenti e di consulenza di uffici mediante la cooperazione di strutture dedicate; l'integrazione delle attività di gestione operativa dei tributi; l'unificazione in strutture *ad hoc* delle competenze relative all'interpretazione delle norme fiscali; l'attribuzione alle strutture di amministrazione attiva centrali e regionali della vigilanza sugli enti esterni (cessionari, intermediari ed enti locali), sottraendola ai servizi ispettivi, in modo da concentrare l'attività di questi ultimi sul compito, che è ad essi proprio, del controllo interno.

Il principio che più in generale ha influito sul riassetto degli uffici è stato quello della focalizzazione sulle missioni. Ne è scaturita una duplice operazione, nel senso di sviluppare – con la creazione di unità dedicate – funzioni che, seppure rilevanti ai fini della missione, non trovano però al momento adeguato presidio; d'altro lato vi è stato un processo di riallocazione delle competenze in modo da rendere più omogeneo il riassetto di ciascuna di esse, cercando il più possibile di integrare le diverse attività nella prospettiva del «lavoro a processi». In questo quadro deve essere visto il progetto di riorganizzazione del controllo di gestione e del governo dell'informatica, che si propone di interagire su due specifici processi funzionali, come sono per l'appunto il controllo di gestione ed il governo dell'informatica, portando ad una nuova visione, anche organizzativa, del loro svolgimento.

Rispondendo quindi alle specifiche domande che gli sono state rivolte dal Presidente Mantica informa che i verbali redatti dalla Guardia di finanza vengono presi in carico dall'amministrazione e seguiti fino alla riscossione. Il problema che si pone è quello di offrire non solo alla Guardia di finanza ma anche a tutti gli utenti del servizio informativo una visibilità esterna che consenta il monitoraggio degli esiti dell'attività di verifica e controllo effettuata dagli uffici delle entrate e dalla Guardia di finanza anche in relazione alle successive fasi di riscossione e contenzioso tributario, realizzato in ambiente *data warehousing*. Il nuovo strumento per il monitoraggio E.V.A. è in visione presso la Direzione Centrale dell'Accertamento e verrà attivato presso le direzioni regionali a seguito della migra-

zione dei sistemi operativi periferici a Windows NT, che dovrebbe avvenire entro il mese di aprile p.v..

La senatrice THALER AUSSERHOFER chiede quale sia l'intervallo temporale che intercorre tra la redazione dei verbali da parte della Guardia di finanza e la presa in carico da parte dell'amministrazione delle finanze.

Il dottor Romano risponde che il trasferimento avviene in buona parte con sistemi automatici, ma anche nel caso di passaggio cartaceo i tempi sono abbreviati, e questo consente di avere positivi risultati sul gettito ed anche in ordine alla capacità di deterrenza nei confronti dei potenziali evasori.

Il Presidente MANTICA ritorna sul tema del divario che passa tra le cifre dell'accertamento e quelle della riscossione e domanda quale tra le possibili cause a giudizio del Direttore delle entrate debba considerarsi prioritaria.

Il dottor Romano risponde che tutti gli atti relativi al prelievo passano attraverso il vaglio del Ministero il quale deve farsi parte diligente ed osservare le procedure che sono finalizzate ad un migliore coinvolgimento dei contribuenti.

La senatrice THALER AUSSERHOFER ritiene che lo scrupoloso lavoro di adempimento delle procedure deve essere accompagnato da un'attenzione e vigilanza particolari sul lavoro specificamente compiuto dai verificatori.

Il Presidente MANTICA chiede quali siano i rapporti del Dipartimento delle entrate con il sistema bancario.

Il dottor Romano risponde che l'Amministrazione è impegnata nella riforma del sistema della riscossione coattiva, migrando verso un sistema che utilizza il sistema bancario (e delle Poste) come tramite fisiologico nei confronti dei contribuenti. D'altra parte il sistema dei concessionari si giustifica per la migliore capacità che hanno questi soggetti nel recuperare posizioni di insofferenza, e quindi adeguare la professionalità degli addetti al fine di contrastare efficacemente soprattutto il fenomeno della evasione in fase di riscossione. Su questo delicato settore è in via di costituzione una struttura dedicata all'interno dell'amministrazione finanziaria.

Il senatore VENTUCCI domanda quali siano gli strumenti più adeguati ad incentivare gli incassi, tenendo conto che gli operatori utilizzano in gran parte normative di diritto privato e quindi le metodologie di controllo dovrebbero tener conto di questo e utilizzare anch'esse, per quanto possibile, gli stessi strumenti.

Chiede inoltre un'opinione del dottor Romano sul fatto che le amministrazioni di organi costituzionali come la Camera e il Senato possano contare a livello generale di funzionari ad altissimo livello mentre per

quanto riguarda il Ministero delle finanze il gruppo dei funzionari straordinariamente qualificati è molto ristretto.

Il dottor Romano risponde che il sistema in vigore congegnato al fine di incentivare la riscossione è abbastanza equilibrato perché permette di non sacrificare le situazioni più difficoltose e meno remunerative. I concessionari per la riscossione sono soggetti ad altissimo livello e comunque il Ministero dispone degli strumenti per vigilare e quindi incentivare la riscossione.

Per quanto riguarda il rapporto con i soggetti privati riconosce che le regole dell'amministrazione, dovendosi fare carico di un interesse generale, sono – come si dice – più pesanti; tuttavia è in corso un processo di aziendalizzazione dell'Amministrazione che tra l'altro si avvarrà di bilanci modellati sullo schema dei bilanci societari.

Per quanto infine riguarda la crescita culturale e professionale del personale dirigente, ricorda i forti cambiamenti intervenuti negli ultimi tempi che hanno portato ad un avvicendamento ed intensa responsabilizzazione dei dirigenti, in una logica di valorizzazione delle professionalità e di controllo dei risultati. D'altra parte l'Amministrazione si sforza di immettere dall'esterno alcune professionalità qualificate.

Il senatore VENTUCCI vuole rivolgere una domanda a suo dire «cattiva»: la Guardia di finanza applica e quindi segue i binari obbligati della legge; ma nel settore più generale delle entrate vi sarebbe un continuo conflitto tra settori della burocrazia, commercialisti, ordini professionali, docenti universitari, etc. che certamente non giova alla compattezza dello sforzo che l'amministrazione finanziaria è chiamata a produrre.

Il dottor Romano sostiene che l'attività del dipartimento delle entrate in generale è caratterizzata da regole ovviamente più complicate di quelle che presiedono alle attività di altri comparti dell'Amministrazioni, e quindi il settore soffre per una componente di volatilità. Trova pertanto naturale che molti siano i cultori che, a vario titolo, si cimentano sulla materia; l'importante è che il confronto sia leale e costruttivo e in questo senso l'amministrazione delle entrate è fortemente impegnata.

Infine il Presidente MANTICA domanda se il Dipartimento delle entrate è attrezzato per un governo del rapporto con il partner informatico, che può essere interno od esterno. Chiede inoltre di poter avere dati statistici riassuntivi che mettano la Commissione in grado di valutare meglio questo genere di relazioni.

Il dottor Romano conferma che il Ministero è attrezzato per un governo del rapporto con il partner informatico, sia esso esterno all'amministrazione sia esso interno. Si ripromette di inviare entro breve termine un documento sintetico dove sono condensati gli aspetti salienti relativi alla attività del dipartimento.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCLEDÌ 16 FEBBRAIO 2000

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

Pubblicità dei lavori

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Audizione del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), Prof. Ing. Lucio Bianco, sullo stato di attuazione del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, recante il riordino del Consiglio nazionale delle ricerche e del Presidente dell'ENEA, Prof. Carlo Rubbia, sullo stato di attuazione del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36 recante il riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, introduce l'audizione relativa allo stato di attuazione dei decreti legislativi recanti il riordino del Consiglio nazionale delle ricerche e il riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA.

Il presidente Lucio BIANCO e il presidente Carlo RUBBIA svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono i deputati Paola MANZINI (DS-U), Gianantonio MAZZOCCHIN (misto-FLDR) e Vincenzo CERULLI IRELLI, presidente, e i

senatori Renzo GUBERT (Misto-Centro), Luciano MAGNALBÒ (AN), Ettore ROTELLI (FI), Giancarlo TAPPARO (DS).

Replicano infine il presidente Lucio BIANCO e il presidente Carlo RUBBIA.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ringraziando per la disponibilità manifestata, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2000

AVVERTENZA

La seduta, convocata per oggi alle ore 13,30 per l'audizione del Ministro per la solidarietà sociale, onorevole Livia Turco, sul Piano d'azione nazionale 2000-2001 per l'infanzia e l'adolescenza e per l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, non ha avuto luogo.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2000

244^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica De Franciscis.

La seduta inizia alle ore 14,30.

(4197-B) Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti agli articoli 1, 2 e 3)

Il relatore CADDEO rileva che la Commissione di merito non ha modificato il testo del disegno di legge in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali. Fa poi presente che sono pervenuti emendamenti agli articoli 1, 2 e 3 tra i quali, per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 3.124 e 3.131, di identico contenuto, che comportano oneri aggiuntivi non coperti.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS concorda con il relatore.

Il relatore CADDEO propone quindi di esprimere parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emenda-

menti 3.124 e 3.131, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione, con l'avviso contrario del senatore AZZOLINI, accoglie la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 14,35.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 17 febbraio 2000, ore 14

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68,
PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

- I. Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:
- Richiesta avanzata dal senatore Luigi Peruzzotti, in relazione al procedimento penale n. 2085/98 R.G.N.R. – n. 1059/99 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trieste.
 - Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 R.G.N.R. – 491/98 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.
 - Richiesta avanzata dal senatore Massimo Wilde, dall'onorevole Pierluigi Copercini e dai signori Gianluigi Carnovali, Paolo Gibertoni, Ivaldo Carini, Celestino Pedrazzini, Corinto Marchini e Luigi Roveda, senatori all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 86/95 R.G. pendente nei loro confronti presso il Tribunale di Parma.
 - Richiesta avanzata dal senatore Stelio De Carolis, in relazione al procedimento penale n. 040770/97 R.G.P.M. 67 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.
 - Richiesta avanzata dal senatore Roberto Centaro, in relazione al procedimento penale n. 859/99 R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.
 - Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Speroni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 7417/99 R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

- II. Seguito dell'esame di questioni concernenti i senatori Francesco Speroni e Vito Gnutti.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN ORDINE
AD AFFARE ASSEGNATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 34,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO*

*AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 68, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE*

Esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione all'utilizzo di colloqui fra presenti nei confronti del senatore Giulio Camber (*Doc. IV, n. 5*).

VERIFICA DEI POTERI

Esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni nel Collegio 7 della regione Puglia.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(3^a - Affari esteri, emigrazione)

Giovedì 17 febbraio 2000, ore 8,15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici

ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997 (3915) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 17 febbraio 2000, ore 8,45 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità (4475) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, recante proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli (4473).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
 - PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).

- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).

- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828)
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002)
- MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato*

e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (2690).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163).
- e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Athos DE LUCA ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- TERRACINI ed altri – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (4450).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati CREMA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti (4445) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche (1157).
- PIERONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli episodi di corruzione e di malcostume da parte di titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche (1482).
- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese private e pubbliche e sui reciproci rapporti (3164).

- MARINI ed altri. – Istituzione di una Commissione d'inchiesta sul fenomeno di «Tangentopoli» (3379).
- LA LOGGIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti dei partiti (4242).

X. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (4375).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni (4217) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri*).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- LA LOGGIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).

- SPECCHIA ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

XIII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. - Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- PASSIGLI - Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - SERENA - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- CÒ ed altri. - Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

XIV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano (68).
- SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
- LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano (742).
- LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).
- MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
- BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
- PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
- TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).
- FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano (2210).

- SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (2350).
 - ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).
 - Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).
 - SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
 - DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).
 - CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 17 febbraio 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
- GASPERINI. – Modifiche al codice civile in materia di tutela degli interdetti e di curatela degli emancipati (2931).
- SALVATO ed altri. – Modifiche agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- Athos DE LUCA ed altri. – Sospensione degli sfratti riguardanti gli immobili urbani adibiti ad attività commerciali (3463).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri*).

- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- GRECO ed altri. – Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati (3658).
- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo (4461) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari (4151) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Servodio ed altri; Rizza ed altri; Mantovano ed altri; Molinari ed altri*).
- GERMANÀ e LAURO. – Disposizioni sulla cancellazione dei protesti cambiari (233).
- PEDRIZZI e MONTELEONE. – Modifiche ed integrazioni alla normativa sulla cambiale e sui protesti cambiari (647).
- PEDRIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di riabilitazione dei debitori protestati. Istituzione delle commissioni provinciali per la riabilitazione dei protestati. Modifica all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (2189).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri*).
 - Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (3238)
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 17 febbraio 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Seguito dell'audizione del Rappresentante permanente d'Italia al Consiglio d'Europa e del Direttore generale per i paesi dell'Europa.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Concessione di un contributo al Servizio sociale internazionale – Sezione italiana, con sede in Roma (3729-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 luglio 1998 (4347).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998 (4366).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Eritrea in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 6 febbraio 1996, e relativo Scambio di Lettere integrativo effettuato ad Asmara il 20 ed il 26 aprile 1999 (4427).
-

DIFESA (4^a)

Giovedì 17 febbraio 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove norme sulla rappresentanza militare (3464) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gasparri ed altri; Ruzzante ed altri; Caratelli Romano ed altri; Nardini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- RUSSO SPENA ed altri. – Riforma della rappresentanza militare e diritto di associazione del personale delle Forze armate (2337).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (3673) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 662 ad esso attinente
- MANCA ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, nonché norme sul trattamento giuridico e sui trasferimenti del personale militare (3252).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURTO. – Estensione della medaglia mauriziana di cui alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (564).
- BORNACIN e PALOMBO. – Modifiche alla legge 8 ottobre 1984, n. 693, in tema di attribuzione della medaglia mauriziana (3316).
- AGOSTINI ed altri. – Abrogazione dell'articolo 3 della legge 3 ottobre 1984, n. 693, concernente modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, relativa alla concessione della medaglia mauriziana (3328).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCA ed altri. – Modifiche dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa (2160).
- DOLAZZA ed altri. – Modificazioni della legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della difesa (2999).

V. Esame del disegno di legge:

- DE CAROLIS ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di ricompense al valore militare per la Resistenza per i comuni e le province (3669).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 17 febbraio 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti (1703).
- e del voto regionale n. 120 e della petizione n. 450 ad esso attinenti.

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.

IN SEDE REDIGENTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività teatrale (4176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno*)

di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri).

- MANCONI ed altri. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (1459).
- CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (3685).
- Athos DE LUCA. – Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada (4041).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con *handicap* (4164-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 17 febbraio 2000, ore 9 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità (4475) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA e SARTO.- Disciplina dei voli in zone di montagna (2970).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Disciplina dei voli in zone di montagna (3175).

- CONTE ed altri.- Disciplina dei voli a bassa quota in zone di montagna (3821).
- e della petizione n. 317 ad essi attinente

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- ROSSI ed altri. – Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (4080).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 17 febbraio 2000, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario (4457).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
- GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
- ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).
- CUSIMANO e RECCIA. – Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (4280)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) (n. 141).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) (n. 142).

MATERIE DI COMPETENZA

Seguito dell'esame della proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sugli organismi geneticamente modificati.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 17 febbraio 2000, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Interrogazione.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati: esame dello schema di documento conclusivo.

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
 - LAURO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni (4413).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - DANIELE GALDI ed altri – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
 - GRECO ed altri – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).

- BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
- PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 17 febbraio 2000, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano (68).
- SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
- LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano (742).
- LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).
- MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).

- BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
- PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
- TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).
- FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano (2210).
- SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani. (2350).
- ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).
- Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).
- SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).
- CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
- Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di rilancio della ricerca farmaceutica (256).
- CURTO. – Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. – Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- DI ORIO. – Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DEL TURCO ed altri. – Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).

- SERENA. – Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- MARTELLI ed altri. – Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
- CARELLA. – Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
- TOMASSINI. – Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- SERENA. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- LAVAGNINI. – Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- TOMASSINI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CAMERINI ed altri. – Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo (3641).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari» (n. 626).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Attuazione della direttiva 1999/39/CE, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini» (n. 628).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Giovedì 17 febbraio 2000, ore 14,30

- I. Audizione del dottor Bruno Cravedi, responsabile del Servizio di prevenzione della regione Toscana, nell'ambito del settore di indagine sui dipartimenti di prevenzione.
- II. Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 13 e 14 dicembre 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'AUSL n. 3 della regione Basilicata ed i presidi ospedalieri di Lagonegro, Lauria e Maratea, nell'ambito dei settori di indagine sul funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e sull'attuazione della Carta dei servizi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Giovedì 17 febbraio 2000, ore 13,30

DOCUMENTI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento del documento:

- Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285: «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» (ai sensi dell'articolo 10 L. 285/97) (*Doc. CLXIII, n. 1*)

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri*).

- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri*) .
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre*).
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri*).
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
- e della petizione n. 564 ad essi attinente.

II. Esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Nuove norme in materia di adozioni. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» (4196).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).

- LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 17 febbraio 2000, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).
- Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario (4457).
- GAMBINI ed altri. – Disciplina del *franchising* (3666).
- SENESE ed altri. – Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali (4178).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri – Modifiche agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776)
- Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339).

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Attuazione della direttiva 1999/39/CE, che modifica la direttiva 95/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (n. 628).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi
per la ricostruzione del Belice**

Giovedì 17 febbraio 2000, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice.

Audizione dell'onorevole Ferdinando De Franciscis, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Giovedì 17 febbraio 2000, ore 14

Seguito dell'esame della proposta di relazione sui risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e sulle prospettive di sviluppo del sistema pensionistico.

**COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
e di Vigilanza sull'attività dell'unità nazionale EUROPOL**

Giovedì 17 febbraio 2000, ore 14

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, del sottosegretario agli Affari esteri, Umberto Ranieri, e del sottosegretario agli Interni, Massimo Brutti, sulla chiusura unilaterale delle frontiere da parte del Belgio e del Lussemburgo, sul recente ingresso della Grecia nello spazio Schengen e sulle iniziative assunte dalla Finlandia e dall'Austria in materia di riammissione, scambio di informazione per prevenire il riciclaggio dei capitali e pedopornografia su Internet.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 662**

Giovedì 17 febbraio 2000, ore 13

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana
dei consorzi agrari**

Giovedì 17 febbraio 2000, ore 13,30

Audizione del dottor Filippo Maria Pandolfi.

